

Razionalizzazione della rete elettrica 132 kV afferente la Stazione Elettrica di Trento Sud e la delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV "Borgo Valsugana - Lavis", codice linea T.22-290, mediante variante aerea nei territori dei comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè e Vignola-Falesina.

Studio di Impatto ambientale per la Razionalizzazione e sviluppo RTN nell'area di Trento

CAPITOLO 2 – Quadro Programmatico

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato
Rev. 00	Del 15/3/2013	Prima emissione		

Elaborato



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12 - 30173 favaro veneto (ve)
tel: 041634373 - fax: 0412436520
e-mail: info@studioferrarinipitteri.it
http://www.studioferrarinipitteri.it

Dott. For. Ruggero Maria Ferrarini



Dott. Agr. Marco Pitteri



Verificato

Verificato		Approvato	
Costantini Nevio UPRI Lin	Carraretto Francesco UPRI Lin	Lauropoli Vincenzo UPRI Lin	Ferracin Nicola UPRI

INDICE

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	13
2.1. Generalità	13
2.2. Pianificazione e Programmazione Energetica	14
2.2.1. Pianificazione e programmazione energetica europea	14
2.2.1.1. Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	14
2.2.1.2. Piano Energetico Europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET)	15
2.2.2. Pianificazione e programmazione energetica nazionale	16
2.2.2.1. Piano Strategico Triennale 2012-2014 dell'AEEG	16
2.2.2.2. Piano di Sviluppo della RTN (PdS 2011)	18
2.2.3. Pianificazione e Programmazione energetica Provinciale	22
2.2.3.1. Il protocollo d'intesa	22
2.2.3.2. Piano di distribuzione dell'energia elettrica in Provincia di Trento	22
2.2.3.3. Piano energetico-ambientale provinciale	26
2.3. Pianificazione e Programmazione Socioeconomica	27
2.3.1. Pianificazione e programmazione nazionale	27
2.3.1.1. Il Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013)	27
2.3.2. Programma di Sviluppo Provinciale	29
2.4. Strumenti di Pianificazione Territoriale	31
2.4.1. Vincolo Idrogeologico	31
2.4.2. Piano Urbanistico Provinciale (PUP)	32
2.4.3. Piano Provinciale di Risanamento delle Acque (PPRA)	71
2.4.4. Piano di Tutela delle Acque (PTA)	73
2.4.5. Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP)	74
2.4.6. Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave)	85
2.4.7. Piano generale forestale e piani forestali	88
2.4.8. Piano faunistico provinciale (PFP)	88
2.4.9. Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi regionali	91
2.4.10. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di bacino	92
2.4.11. Aree protette: parchi e riserve provinciali, riserve locali	92
2.4.12. Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale	97
2.4.13. Strumenti di Programmazione e Pianificazione Locale	101
2.4.13.1. Piano Regolatore Generale del Comune di Trento	101
2.4.13.2. Piano Regolatore Generale del Comune di Pergine Valsugana	110
2.4.13.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Civezzano	122
2.4.13.4. Piano Regolatore Generale del Comune di Vignola-Falesina	127
2.4.13.5. Piano Regolatore Generale del Comune di Baselga di Pinè	131
2.5. Quadro sintetico della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione - coerenze relative	134
2.5.1. Scopi del progetto, obiettivi dei piani esaminati e loro coerenze	134
2.5.2. Eventuali modificazioni degli scenari di base	137
2.6. Eventuali disarmonie tra i piani e il progetto	137
2.6.1. Compatibilità relative tra i vari piani	137
2.6.2. Eventuali incompatibilità del progetto rispetto alle pianificazioni in atto	138

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1. Generalità

In linea con quanto riportato nel DPCM 27/12/88, nel DPR 27/4/92 e nel DPR 12/04/96, il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Finalità del Quadro di Riferimento Programmatico, all'interno del presente Studio di Impatto Ambientale, è quella di inquadrare l'opera in progetto nel contesto complessivo delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale, alle diverse scale di riferimento: da quella generale, a quella di area vasta, a quella locale. Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che l'opera stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, sia sotto il profilo formale, ovvero la coincidenza con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè la congruenza delle finalità e degli obiettivi dell'opera con le strategie generali e locali.

Verranno presi in considerazione, quindi:

1. gli strumenti di pianificazione e programmazione energetica (europea, nazionale ed eventualmente regionale);
2. gli eventuali strumenti di programmazione economica e finanziamento;
3. gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriali;
4. gli strumenti urbanistici locali;
5. altre eventuali pianificazioni settoriali di interesse (energetiche, stradali, ferroviarie, ecc.).

Date le caratteristiche dell'opera e della sua collocazione geografica, in maggior dettaglio, l'indagine si è preoccupata di mettere in relazione gli interventi progettati con gli strumenti di programmazione e pianificazione riguardanti le seguenti componenti ambientali ed antropiche:

1. Pianificazione settoriale e territoriale

- Piano Energetico Europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET)
- Piano Strategico Triennale 2012-2014 dell'AEEG
- Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (PdS 2011)
- Piano Energetico Provinciale
- Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)
- Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
- Piani Regolatori Generali dei Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Vignola-Falesina e Trento (PRG)

2. Flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi

- Piani di gestione di SIC e ZPS (se presenti)
- Piano Faunistico Provinciale (PFP)

3. Rischi naturali e antropici

- Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP)
- Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave)
- Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)

All'interno degli strumenti di pianificazione citati saranno analizzati anche i vincoli di natura statale e provinciale, che vengono recepiti e trattati nelle Norme Tecniche di Attuazione di ciascuno strumento.

La coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione via via considerati sarà esaminata attraverso tabelle dedicate. La griglia di lettura dell'analisi di coerenza è la seguente:

Tabella 2.1 Legenda dell'analisi della coerenza con gli strumenti pianificatori

☑	Progetto concordante/compatibile – gli obiettivi e le opere previste dal progetto e i criteri di realizzazione rispondono a obiettivi, normativa, piano o programma confrontato
–	Piano o programma che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti)
☒	Progetto specificatamente contrastante con le disposizioni del piano o programma considerato

2.2. Pianificazione e Programmazione Energetica

2.2.1. Pianificazione e programmazione energetica europea

Le priorità della politica energetica dell'Unione Europea sono indicate nel Libro verde sull'energia pubblicato dalla Commissione europea nel 2006. Esse sono:

- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici (security of supply);
- limitare la dipendenza dalle importazioni di idrocarburi (competitiveness);
- coniugare le politiche energetiche con il contrasto al cambiamento climatico (sustainability).

Alla luce di queste priorità, il 10 gennaio 2007 la Commissione ha definito un pacchetto integrato di misure – il cosiddetto 'pacchetto energia' – che istituisce la Politica energetica europea. Le proposte della Commissione sono state appoggiate dai capi di stato e di governo dell'Unione i quali, in occasione del Consiglio Europeo del marzo 2007, hanno ufficialmente lanciato la cosiddetta strategia del '20-20-20 entro il 2020'. Più esattamente, si vogliono raggiungere, entro il 2020, i seguenti risultati:

- riduzione delle emissioni di CO₂ del 20% rispetto ai livelli del 1990;
- aumento dell'efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia primaria;
- incremento della percentuale complessiva delle energie rinnovabili, portandola a circa il 20% del consumo totale dell'UE (per raggiungere questo obiettivo si è deciso anche che ogni paese dell'Unione debba aumentare del 10% l'uso di biocarburanti nel settore dei trasporti entro il 2020).

La Commissione ha elaborato numerose proposte di attuazione di questi obiettivi, la maggior parte delle quali sono contenute nel 'pacchetto energetico-climatico' del 23 gennaio 2008. Il 13 novembre 2008 la Commissione ha inoltre reso pubblica una Second Strategic Energy Review, che tende a porre l'accento soprattutto sulle questioni di sicurezza energetica, integrando così le proposte relative al '20-20-20 entro il 2020'.

2.2.1.1. Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

Il 14 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un pacchetto di misure (il c.d. "Terzo Pacchetto Energia") contenenti disposizioni che vanno a modificare l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo, al fine di rafforzarne l'integrazione e di promuovere l'efficienza energetica.

Il "Terzo Pacchetto Energia" si compone di due direttive e tre regolamenti:

- la Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale;
- il Regolamento 713/2009 che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il Regolamento 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Le misure adottate nel Terzo Pacchetto Energia mirano, tra l'altro:

- a rafforzare i poteri e l'indipendenza dei regolatori nazionali dell'energia;
- ad incrementare la collaborazione fra i gestori delle reti di trasmissione di elettricità e gas, in modo da favorire un maggior coordinamento dei loro investimenti;
- a favorire la solidarietà fra gli Stati membri in situazioni di crisi energetica.

Nel complesso, tali misure impongono agli Stati membri di garantire che la gestione delle reti di trasmissione di energia avvenga in piena autonomia ed indipendenza rispetto all'esercizio dell'attività di produzione di energia, in modo da favorire l'accesso al mercato energetico europeo di nuovi operatori, intenzionati a competere con quelli storicamente dominanti in tale mercato.

In tale contesto, le Autorità nazionali sono chiamate, quindi, a svolgere un ruolo primario sulle problematiche sia di natura ambientale che di sicurezza degli approvvigionamenti. In tale contesto, l'Europa ha avviato importanti modifiche nella regolamentazione del settore dell'energia caratterizzate dalla liberalizzazione dei servizi energetici a rete, cioè quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas. Le reti dell'elettricità e del gas hanno caratteristiche di monopolio naturale e hanno determinato in tutto il mondo la formazione di monopoli dei relativi servizi in aree territoriali anche a scala nazionale.

Due fondamentali direttive dell'UE hanno avviato negli Stati Membri un processo di trasformazione delle regole di mercato tendente ad eliminare questi monopoli, allo scopo di rimuovere possibili ostacoli al libero scambio di elettricità e gas nell'ambito dell'UE, così come avviene per tutti gli altri prodotti.

Con le nuove regole in vigore diviene obbligatoria per tutte le società operanti nel settore la separazione delle funzioni (produzione e distribuzione), mentre la gestione delle reti è affidata ad organismi indipendenti ed imparziali che consentono agli operatori vecchi e nuovi di partecipare al mercato dei prodotti distribuiti.

La direttiva più importante per inerenza con l'argomento del presente studio, è la Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Essa sta trovando applicazione con gradualità nei diversi Stati Membri, per il fatto che l'accesso al libero mercato è consentito solo a clienti grandi consumatori detti idonei; è però previsto che la soglia minima di consumo per essere idoneo si riduca progressivamente fino ad annullarsi.

2.2.1.2. Piano Energetico Europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET)

Con il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET Plan, Nov. 2007), la Commissione Europea riporta l'innovazione tecnologica al centro delle strategie per ridurre le emissioni di gas serra e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Dopo la liberalizzazione dei mercati energetici e l'introduzione di importanti meccanismi finanziari (emission trading) volti ad attribuire un valore economico alla riduzione delle emissioni, l'attenzione torna sullo sviluppo tecnologico, in particolare su quelle tecnologie che consentono di accrescere l'efficienza energetica e di ridurre le emissioni di gas serra.

L'obiettivo è quello di pilotare, attraverso tali tecnologie, una rivoluzione nella domanda di servizi energetici, tale da conseguire, entro il 2020, una riduzione dei consumi di energia del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, una penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico del 20% e una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli 1990, creando nel contempo opportunità di sviluppo economico per l'Europa.

Il SET Plan si configura in parte come strumento di attuazione delle linee di politica energetica indicate dal Consiglio Europeo e, in parte, come strumento organizzativo verso assetti più funzionali della cooperazione e dell'integrazione europea nel settore energetico.

Il SET Plan offre ai Paesi Membri elementi e strategie per ricalibrare le loro politiche di sviluppo delle tecnologie a basse emissioni e per individuare delle traiettorie tecnologiche per il conseguimento degli obiettivi comunitari.

In particolare, il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche stabilisce:

- l'avvio di una serie di nuove iniziative industriali europee prioritarie, incentrate sullo sviluppo di tecnologie per le quali la cooperazione a livello comunitario costituisce un valore aggiunto eccezionale;

- il potenziamento di ricerca e innovazione del settore industriale mediante coordinamento delle attività europee, nazionali e private;
- l'istituzione di un'alleanza europea della ricerca nel settore dell'energia per rafforzare considerevolmente la cooperazione tra gli organismi di ricerca nel settore dell'energia;
- un'attività più intensa di programmazione e previsione a livello europeo per le infrastrutture e i sistemi energetici.

Per consentire di tracciare un quadro preciso delle tecnologie energetiche in Europa sono previsti anche l'istituzione di un sistema di informazione e la messa a punto, in collaborazione con gli Stati membri, di un procedimento che consenta la pianificazione congiunta della ricerca sulle tecnologie energetiche.

Il progetto in esame risulta essere perfettamente coerente con le strategie comunitarie in materia di pianificazione energetica; nello specifico, tale profilo di coerenza è evidente se si rapportano le finalità del progetto con gli obiettivi prioritari sia della strategia "20-20-20" sia del cosiddetto "Terzo Pacchetto Energia", in particolare per gli aspetti legati alla riduzione delle emissioni di CO₂, all'incremento dell'efficienza energetica e all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.



Progetto concordante/compatibile – gli obiettivi e le opere previste dal progetto e i criteri di realizzazione rispondono a obiettivi, normativa e pianificazione a livello europeo

2.2.2. Pianificazione e programmazione energetica nazionale

2.2.2.1. Piano Strategico Triennale 2012-2014 dell'AEEG

Il Piano Strategico Triennale (di seguito, PST) elaborato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito, AEEG), ha una duplice finalità:

- programmare, a livello organizzativo interno, gli obiettivi e le azioni che l'Autorità intende conseguire e sviluppare nel medio-lungo periodo, individuando, per ogni tematica, i possibili tempi di realizzazione e le specifiche unità organizzative interne coinvolte nelle varie attività di preparazione e implementazione;
- offrire una vera e propria agenda dei lavori dell'Autorità, quale strumento a disposizione di tutti i possibili soggetti interessati, che consenta di conoscere per tempo gli orientamenti dell'azione futura dell'Autorità, le principali linee strategiche individuate, le iniziative future più rilevanti, le scadenze previste e le unità organizzative responsabili dell'elaborazione di proposte o dell'implementazione di deliberazioni via via adottate dall'Autorità stessa.

Nello specifico, l'AEEG pubblica il Piano strategico per il triennio 2012-2014 (adottato con Delibera 26 luglio 2012 308/2012/A) con la finalità di far conoscere a tutti i soggetti interessati la propria visione prospettica e le linee di intervento che hanno ispirato la propria attività nella prima metà dell'anno in corso e che l'Autorità intende continuare a perseguire nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. In particolare, il Piano contiene le linee strategiche e le connesse linee d'azione che l'Autorità intende perseguire nel triennio per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il documento è organizzato in tre sezioni:

1. nella prima sono sintetizzate le principali linee evolutive della regolazione dei servizi idrici;
2. la seconda sezione descrive le Linee Strategiche nei settori dell'energia elettrica e del gas per il periodo 2012-2014;
3. nella terza sezione si declinano gli Obiettivi Strategici.

Nell'ambito del Piano, l'AEEG conferma sostanzialmente le indicazioni programmatiche, per energia elettrica e gas, già prefissate nei piani precedenti (triennio 2011-2013), ritenendo tuttavia di doverne adeguare l'attuazione al contesto mutato, sia a livello settoriale che generale. In particolare, in questi tre anni si privilegeranno le linee strategiche, nello specifico per quel che riguarda l'energia elettrica, illustrate nel seguito:

- Lo sviluppo selettivo delle infrastrutture energetiche - l'Autorità intende favorire una crescita infrastrutturale capace di garantire benefici superiori ai costi, introducendo criteri di remunerazione e incentivazione che premiano la capacità degli investimenti di fornire servizi realmente utili al mercato e alla sicurezza e sostenibilità del sistema energetico, oltre che in grado di accrescere la qualità del servizio; tale logica ha già trovato applicazione nella regolazione delle attività di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015 (deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11).
- La transizione verso un nuovo paradigma di mercato all'ingrosso dell'energia elettrica - nel prossimo triennio tale azione si svilupperà prevalentemente lungo due direttrici: una maggiore responsabilizzazione dei produttori di energia elettrica, anche da fonte rinnovabile - al fine di non gravare con oneri impropri sui consumatori - ed il completamento dell'integrazione del nostro mercato con i mercati confinanti.
- "Capacitazione" (empowerment) del consumatore - che consiste nella coerente evoluzione del mercato della vendita al dettaglio dell'energia, che ad oggi non è maturato secondo le previsioni; al di là dei singoli ambiti di intervento, l'intera azione dell'Autorità sarà ispirata da criteri di semplificazione della regolazione ed accompagnata da una scrupolosa attività di enforcement.
- Una regolazione semplice e di qualità - l'Autorità, dopo aver consolidato il ricorso per i provvedimenti principali all'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), intende sviluppare un'azione di semplificazione della regolazione e di contenimento dei suoi costi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione ex post e di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi in carico alle imprese.
- La review gestionale - L'Autorità ha introdotto, dal 1° gennaio 2012, una nuova struttura organizzativa; la nuova struttura organizzativa è basata sull'individuazione, da una parte, di due Dipartimenti (rispettivamente per gli affari internazionali e per le relazioni istituzionali nazionali) e, dall'altra, di due Aree di coordinamento strategico, dedicate l'una alla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas e l'altra all'enforcement e agli affari dei consumatori.

Tra gli obiettivi strategici elencati nell'ambito del Piano si citano quelli di specifico interesse, descritti nella tabella successiva.

Tabella 2.2 Macro obiettivi strategici ed obiettivi del Piano strategico

Macro-obiettivo strategico	Obiettivo	
Regolazione selettiva dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	OS1	Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nel settore dell'energia elettrica
Misura dell'energia elettrica e del gas naturale	OS4	Miglioramento dei sistemi di misura
Terzietà e indipendenza nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza	OS5	Rafforzamento delle norme tese a garantire la terzietà e l'indipendenza degli operatori di rete
	OS6	Definizione di linee guida per la tenuta di una contabilità di tipo regolatorio per le imprese
La transizione verso un nuovo paradigma di mercato all'ingrosso dell'energia elettrica	OS7	Promozione di un efficiente funzionamento dei mercati in presenza di una quota importante di capacità da fonte rinnovabile
	OS8	Aumento della capacità del sistema elettrico di gestire variazioni di offerta e di domanda a costi contenuti
	OS9	Aumento della capacità del sistema elettrico di gestire variazioni di offerta e di domanda a costi contenuti

Macro-obiettivo strategico	Obiettivo	
"Capacitazione" (empowerment) del consumatore	OS12	Gestione efficiente e pro concorrenziale dei processi, in particolare del processo di switching
	OS13	Miglioramento degli attuali sistemi di tutela di prezzo per i consumatori domestici e per le piccole imprese
	OS14	Miglioramento e completamento delle misure a tutela dei clienti destinatari di bonus sociale
Una regolazione semplice e di qualità	OS21	Revisione delle procedure di consultazione e partecipazione ed estensione dell'Analisi di impatto regolatorio
Promozione dell'efficienza energetica e dello sviluppo concorrenziale delle risorse demand-side	OS23	Sviluppo concorrenziale dell'offerta di servizi energetici e di nuovi modelli di business
	OS24	Rafforzamento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi)

Gli elettrodotti oggetto del presente studio hanno come finalità sostanziale quella di garantire la sicurezza di esercizio sulla rete a 132 kV e 220 kV del Trentino e sono quindi coerenti con gli obiettivi posti dal Piano Strategico Triennale 2012-2014 dell'AEEG in termini di incremento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza della rete elettrica.

<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto concordante/compatibile – gli obiettivi e le opere previste dal progetto e i criteri di realizzazione rispondono a obiettivi e normativa del piano considerato.
-------------------------------------	--

2.2.2.2. Piano di Sviluppo della RTN (PdS 2011)

Terna delibera ogni anno il Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, sottoposto a valutazione ambientale strategica, per fare in modo che l'evoluzione delle infrastrutture elettriche, strategiche per il nostro Paese, sia sempre adeguata all'evoluzione del sistema energetico nazionale.

Il piano decennale 2012-2021 prevede investimenti per oltre 7 miliardi di euro, grazie ai quali si realizzeranno efficienze per il sistema elettrico di oltre 1,5 miliardi di euro l'anno e ulteriori ingenti benefici:

- Diminuzione delle perdite di energia per 1,2 miliardi di kilowattora all'anno
- Riduzione emissioni CO2 per 5 milioni di tonnellate/anno
- Riduzione delle congestioni per circa 5.000 MW
- Maggiore capacità di import stimato per oltre 3.000 MW.

Per quanto concerne la pianificazione elettrica nazionale il documento di riferimento è rappresentato dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna, la cui edizione 2011 è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 ottobre 2012

Uno degli obiettivi del Piano di Sviluppo è "di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sviluppo della rete elettrica e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nelle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e di condivisione delle soluzioni di intervento prospettate".

L'edizione 2011 del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale si compone di due sezioni:

- **Sezione I** in cui è descritto il quadro di riferimento, gli scenari previsionali e le nuove esigenze di sviluppo che si sono evidenziate nel corso dell'anno 2011 ed una apposita sezione, ai sensi del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili, relativa allo sviluppo della RTN per il pieno utilizzo della energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile;
- **Sezione II** in cui sono illustrati lo stato di avanzamento delle opere previste nei precedenti Piani di Sviluppo, già sottoposti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006), e, da quest'anno, le analisi di inquadramento ambientale degli interventi di sviluppo previsti nei Piani precedenti già approvati.

Il processo di pianificazione delle esigenze di sviluppo della RTN prevede l'esame delle problematiche che già attualmente caratterizzano l'esercizio della rete. L'evoluzione nel corso dell'anno dello stato del sistema elettrico in Italia conferma in gran parte i trend già alla base dei precedenti Piani di Sviluppo:

- si confermano le congestioni sulla sezione di rete tra zone Nord/Centro Nord e Sud/Centro Sud queste ultime incrementate dall'ingresso di nuova produzione al Sud da fonte convenzionale CCGT e rinnovabile al punto che il prezzo della zona Sud si conferma più basso anche rispetto alla zona Nord;
- [...]
- si conferma il differenziale elevato di prezzo tra Italia ed estero; nei periodi di basso carico per ragioni di sicurezza si determinano valori di transiti sull'interconnessione della frontiera Nord inferiori alla NTC;
- l'analisi dei profili di tensione nelle stazioni elettriche connesse sulla rete primaria evidenzia mediamente un profilo di tensione nel 2010 paragonabile ai valori del 2009 in linea con la blanda ripresa dei consumi a seguito della crisi.

A causa dei ritardi di sviluppo degli ultimi anni della rete AT e della crescente penetrazione di nuovi impianti alimentati a fonte rinnovabile nel Sud, si determinano fenomeni di trasporto sulla rete di sub-trasmissione che, in assenza dei rinforzi di rete previsti, riducono i margini di sicurezza per il corretto esercizio del sistema elettrico ed il livello di adeguatezza, esponendo il sistema al rischio di mancata copertura del fabbisogno nonché alla riduzione del livello di qualità del servizio..

Si osserva che le aree maggiormente critiche si concentrano in prossimità delle principali reti di Firenze, Milano e Roma dove la densità dei consumi è maggiore, nelle aree dove normalmente la rete secondaria a 150 – 132 kV ha anche la funzione di trasporto.




Figura 2.1 Aree di maggiore criticità per la sicurezza su rete secondaria (Fonte dati: PdS 2011 – Terna)

I problemi di rete evidenziati sono dovuti ad un'insufficiente capacità di trasporto degli elettrodotti e/o a una capacità di trasformazione non adeguata nelle stazioni AAT/AT. Tali criticità sono espresse nel dettaglio degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo della RTN, nella Sezione II del PdS 2011 e nei precedenti Piani di Sviluppo, che descrivono le soluzioni di sviluppo programmate (in particolare nuove stazioni AAT/AT e potenziamento degli impianti esistenti) in risposta ai problemi di rete riscontrati già oggi e previsti in futuro.

Lo sviluppo del sistema di trasmissione nasce dall'esigenza di superare le problematiche riscontrate nel funzionamento della RTN e di prevenire le criticità future correlate alla crescita della

domanda di energia elettrica, all'evoluzione del parco di generazione, alla rapida e diffusa crescita degli impianti a fonte rinnovabile, al superamento di possibili vincoli alla competitività del mercato elettrico italiano ed all'integrazione del mercato europeo.

La pianificazione dello sviluppo della RTN ha la finalità di individuare gli interventi da realizzare per rinforzare il sistema di trasporto dell'energia elettrica, in modo da garantire gli standard di sicurezza ed efficienza richiesti al servizio di trasmissione.

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011 (PdS) predisposto da Terna, è stato approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con comunicazione su Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2011).

Si riporta di seguito un estratto degli obiettivi generali del PdS, ai quali Terna Rete Italia deve tendere nella regolarizzazione e nello sviluppo della RTN.

La pianificazione dello sviluppo della RTN è orientata al raggiungimento degli obiettivi legati alle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio.

In base a quanto previsto dal "Disciplinare di Concessione" (D.M. del 20 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni), Terna, in qualità di Concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- deliberare gli interventi volti a garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizzare gli interventi di propria competenza;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento per consentire l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere alla promozione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, della tutela dell'ambiente e della sicurezza degli impianti.

In particolare, in merito allo sviluppo della rete, la Concessione prevede che Terna definisca le linee di sviluppo della RTN essenzialmente sulla base della necessità di:

- garantire la copertura della domanda prevista nell'orizzonte di piano;
- garantire la sicurezza di esercizio della rete;
- potenziare la capacità di interconnessione con l'estero;
- ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali;
- favorire l'utilizzo e lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili;
- soddisfare le richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto.

La necessità di assicurare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta in un contesto liberalizzato garantendo gli standard di sicurezza previsti, richiede, nel medio e nel lungo periodo, l'adeguamento della rete di trasmissione alle continue variazioni dell'entità e della localizzazione dei prelievi e delle immissioni di potenza.

Lo sviluppo dell'interconnessione fra reti di Paesi confinanti rende possibile l'incremento del volume degli approvvigionamenti di energia a prezzi maggiormente competitivi rispetto alla produzione nazionale, consente di disporre di una riserva di potenza aggiuntiva e garantisce maggiore concorrenza sui mercati dell'energia.

La riduzione delle congestioni di rete, sia tra aree di mercato sia a livello locale, migliora lo sfruttamento delle risorse di generazione per coprire meglio il fabbisogno e per aumentare l'impiego di impianti più competitivi, con impatti positivi sulla concorrenza.

I criteri e gli obiettivi di pianificazione sono delineati anche nel Codice di Rete, dove si prevede che Terna, nell'attività di sviluppo della RTN persegue l'obiettivo "...della sicurezza, dell'affidabilità, dell'efficienza, della continuità degli approvvigionamenti di energia elettrica e del minor costo del servizio di trasmissione e degli approvvigionamenti. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso un'adeguata azione di pianificazione degli interventi di sviluppo della RTN, volta all'ottenimento di un appropriato livello di qualità del servizio di trasmissione e alla riduzione delle possibili congestioni di rete, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici".

... omissis ...

Più in particolare nella sezione 2 viene descritto lo stato di avanzamento degli interventi previsti dai piani precedenti, tra i quali è compresa anche quello oggetto del presente Studio di impatto ambientale, "Razionalizzazione 132 kV Trento Sud". Si riportano in corsivo i passaggi più salienti del capitolo dedicato.

Finalità

Lo scopo dell'intervento consiste nell'aumentare la magliatura della rete a 132 kV e garantire un'adeguata riserva all'unico autotrasformatore presente presso la stazione 220/132 kV di Trento Sud.

Caratteristiche tecniche

Realizzazione raccordi di entra – esce della linea a 132 kV Ora – der. S. Floriano – Mori presso la stazione a 132 kV di Trento Sud ed opere connesse.

Percorso dell'esigenza

Lo sviluppo della rete previsto attraverso la realizzazione dell'intervento descritto nasce dalla necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione. Nel caso in esame, a fronte della richiesta della

Provincia Autonoma di Trento di razionalizzare il complesso delle linee elettriche che insistono nell'area ad Est di Trento è stata studiata una soluzione che consente di coniugare il previsto intervento di sviluppo (ossia la realizzazione dell'entra – esce della stessa linea sulla stazione di Trento Sud) con le esigenze ambientali richieste dalla Provincia.

... omissis ...

Generazione

In data 12 Maggio 2006 Terna S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento (PAT) hanno sottoscritto un "Accordo di programma quadro" per assolvere agli impegni concordati tra il Governo e la PAT e contestualmente un "Protocollo di Intesa" per l'applicazione dei principi della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alla pianificazione dello sviluppo della RTN.

L'Accordo di programma quadro sottoscritto in tale data prevedeva l'attivazione di un Tavolo tecnico tra Terna S.p.A. e la PAT, quale sede di confronto, scambio di informazioni e collaborazione, con particolare riguardo:

- alle ipotesi e studi concernenti lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema delle linee di trasporto dell'energia elettrica sul territorio provinciale;
- alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano di Sviluppo della Rete elettrica.

Nel corso degli incontri del predetto Tavolo tecnico, ed in particolare della riunione del 13 dicembre 2007, si sono affrontate le problematiche legate da un lato alla razionalizzazione delle rete a 132 kV che fa capo alla stazione elettrica (SE) 220/132 kV di Trento Sud e dall'altro alla delocalizzazione/potenziamento della linea a 220 kV n. 290 "Borgo – Lavis", in corrispondenza dell'abitato di Pergine Valsugana; TERNA S.p.A. e PAT hanno concordato di includere dette problematiche, in quanto collegate ad un comune progetto di risanamento oltre che di razionalizzazione, in un unico Protocollo di Intesa che coinvolga anche le Amministrazioni comunali di Trento, Pergine Valsugana, Civezzano e la Società SET Distribuzione S.p.A..

Caratterizzazione

Al fine di aumentare la magliatura della rete a 132 kV e garantire un'adeguata riserva all'unico autotrasformatore presente presso la stazione 220/132 kV di Trento Sud è stato previsto, nei Piani di Sviluppo della RTN, che la linea di trasmissione a 132 kV "Ora - der. S. Floriano - Mori" venga attestata in entra-esce alla suddetta stazione, mediante la realizzazione di brevi raccordi a 132 kV.

Inoltre, a fronte della richiesta della Provincia Autonoma di Trento di razionalizzare il complesso delle linee elettriche che insistono nell'area ad Est di Trento, è stata studiata una soluzione che consente di coniugare il previsto intervento di sviluppo (ossia la realizzazione dell'entra-esce della stessa linea sulla stazione di Trento Sud) con le esigenze ambientali richieste dalla Provincia.

... omissis ...

Il giudizio di compatibilità coerenza con tale strumento di pianificazione risulta il seguente:

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In data 23 Febbraio 2010, la Provincia di Trento, Terna Rete Italia, SET SpA ed i Comuni di Trento, Civezzano e Pergine Valsugana, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa di condivisione delle Fasce di Fattibilità dei tracciati dei nuovi elettrodotti, degli impianti da realizzarsi, delle linee da demolire.</p> <p>La soluzione concordata con la provincia Autonoma di Trento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi sulla rete a 132 kV: - realizzazione di una nuova Cabina Primaria 132/60/20 kV – Ciré; - realizzazione raccordo Ciré – linea 015 - realizzazione nuovo collegamento Ciré – SE Trento Sud; - realizzazione collegamento stazione Trento Sud - linea 015; - dismissione tratti delle linee nn. 015 e 123. <p>Interventi sulla rete 60 kV e 20 KV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione collegamento Cabina Primaria Ciré – rete SET 60 kV; - realizzazione raccordi MT a nuova Cabina Primaria Ciré. <p>Interventi sulla rete a 220 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delocalizzazione della linea n. 290 "Borgo –Lavis" nei Comuni di Pergine Valsugana e Civezzano; - dismissione tratto della linea a 220 kV n.290 Borgo – Lavis di proprietà Terna Rete Italia. <p>Il progetto pertanto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2012 di Terna ed in esso contenuto.</p>
-------------------------------------	---

2.2.3. Pianificazione e Programmazione energetica Provinciale

2.2.3.1. Il protocollo d'intesa

Come accennato nel paragrafo precedente, in data 12 Maggio 2006 Terna Rete Italia e la Provincia Autonoma di Trento (PAT) hanno sottoscritto un "Accordo di programma quadro" per assolvere agli impegni concordati tra il Governo e la PAT e contestualmente un "Protocollo di Intesa" per l'applicazione dei principi della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alla pianificazione dello sviluppo della RTN.

L'Accordo di programma quadro sottoscritto in tale data prevedeva l'attivazione di un Tavolo tecnico tra Terna Rete Italia e la PAT, quale sede di confronto, scambio di informazioni e collaborazione, con particolare riguardo alle ipotesi e studi concernenti lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema delle linee di trasporto dell'energia elettrica sul territorio provinciale e alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano di Sviluppo della Rete elettrica.

Nel corso degli incontri del predetto Tavolo tecnico ed in particolare della riunione del 13 dicembre 2007 si sono affrontate le problematiche legate da un lato alla razionalizzazione delle rete a 132 kV che fa capo alla stazione elettrica (SE) 220/132 kV di Trento Sud e dall'altro alla delocalizzazione della linea a 220 kV n. 290 "Borgo – Lavis", in corrispondenza dell'abitato di Pergine Valsugana; Terna Rete Italia e PAT hanno concordato di includere entrambi i nodi in un unico Protocollo di Intesa che coinvolga anche le Amministrazioni comunali interessate dagli interventi e la Società SET Distribuzione SpA.

In data 23 Febbraio 2010, la Provincia di Trento, Terna Rete Italia SpA, SET SpA ed i Comuni di Trento, Civezzano e Pergine Valsugana, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa di condivisione delle Fasce di Fattibilità dei tracciati dei nuovi elettrodotti, degli impianti da realizzarsi, delle linee da demolire.

La soluzione concordata con la provincia Autonoma di Trento prevede:

- A. Interventi sulla rete a 132 kV:
 - 1. realizzazione di una nuova Cabina Primaria 132/60/20 kV – Ciré;
 - 2. realizzazione raccordo Ciré – linea 015
 - 3. realizzazione nuovo collegamento Ciré – SE Trento Sud;
 - 4. realizzazione collegamento stazione Trento Sud - linea 015;
 - 5. dismissione tratti delle linee nn. 015 e 123.

- B. Interventi sulla rete 60 kV e 20 kV:
 - 1. realizzazione collegamento Cabina Primaria Ciré – rete SET 60 kV;
 - 2. realizzazione raccordi MT a nuova Cabina Primaria Ciré.

- C. Interventi sulla rete a 220 kV:
 - 1. delocalizzazione della linea "Borgo Valsugana– Lavis" nei Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè e Vignola-Falesina;
 - 2. dismissione tratto della linea a 220 kV Borgo Valsugana– Lavis di proprietà Terna in seguito alla delocalizzazione.



Il progetto pertanto risulta COERENTE con il protocollo d'intesa, in quanto esso è frutto di concertazione tra gli enti interessati dalla realizzazione del progetto.

2.2.2.2. Piano di distribuzione dell'energia elettrica in Provincia di Trento

Le norme di attuazione dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, contenute nel D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, disciplinano, tra l'altro, l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.

Gli articoli 1-ter e 2 del predetto DPR n. 235/77 attribuiscono alle Province autonome le funzioni statali in materia di distribuzione dell'energia elettrica e in tale contesto la funzione di

programmazione e organizzazione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, che si concretizza, tra l'altro, nell'adozione del "piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica".

Si riporta di seguito in corsivo quanto previsto dal piano riguardo obiettivi e prescrizioni indicate.

3.3 Indicazioni di piano

Tenuto conto che gli utenti del servizio elettrico in provincia di Trento sono complessivamente circa 340 mila, in base ai presupposti tecnici e alle valutazioni sopra esposte, si dispone che:

a) in prima applicazione del DPR n. 235/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il bacino territoriale d'utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la provincia di Trento è individuato dal presente piano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della L.P. n. 3/2001, in un ambito unico per l'intero territorio provinciale;

b) ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del DPR n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, le imprese degli enti locali operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 463/99, nonché i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano ad esercitare l'attività di distribuzione, nelle aree servite, previa concessione da rilasciare in conformità al presente piano. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare la propria attività di servizio;

c) le disposizioni del presente piano sono soggette a revisione, entro il termine di trentasei mesi, previo parere obbligatorio della Rappresentanza Unitaria dei Comuni, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 13 del DPR 26 marzo 1977, n. 235, come successivamente modificato e integrato, al fine di verificare la possibilità di individuare, dopo la prima fase di organizzazione del servizio, una diversa articolazione della stessa sul territorio provinciale con la eventuale definizione di più ambiti territoriali almeno per l'esercizio di alcune delle attività che compongono il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, nonché di considerare le eventuali istanze degli enti locali di integrare il servizio di distribuzione sull'intero territorio di competenza secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 6, lettera b), della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

I soggetti distributori di cui alla precedente lettera b) sono quelli elencati nella Tabella A che ne individua la consistenza delle reti utilizzate ed il numero dei clienti serviti. La dimensione territoriale del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è anche rappresentata nella cartografia contenuta nell'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono evidenziate le aree servite esclusivamente da Enel, quelle servite esclusivamente da soggetti locali e quelle miste.

Tabella A

Soggetti distributori di cui al punto 3.3, lettera b)		Rete BT- km	Rete MT- km	Rete AT- km	N. utenti BT	N. utenti MT
Comune	Ala	138,000	36,500		4.445	11
Comune	Andalo	85,230	16,998		1.365	6
Comune	Avio	106,000	235,000		2.180	9
Comune	Besenello	19,000	7,600		957	3
Consorzio Elettrico Intercomunale Rio Caldo	Caldes	22,000	6,096		934	-
Comune	Caldonazzo	30,000	16,400		1.750	4
Comune	Castello-Molina di Fiemme	35,415	9,758		1.700	3
Comune	Cavalese	56,450	24,101		3.810	7
Comune	Cles	33,000	24,000		4.107	8
Comune	Fai della Paganella	11,000	3,900		933	-
A.C.S.M. Primiero SpA	Fiera di Primiero	200,000	107,000	10,000	8.683	13
Comune	Isera	74,400	10,630		1.445	3
Servizi Valsugana SpA	Levico Terme	180,000	55,000		4.286	9
Comune	Malè	38,000	11,700		1.930	3
A.I.R. SpA	Mezzolombardo	65,000	59,000		7.515	40
Comune	Molveno	24,500	7,880		823	4
Comune	Monclassico	15,000	5,000		714	-
Comune	Ossana	8,000	1,500		1.012	-
Comune	Palù del Fersina	n.d.	n.d.		13	-
A.M.E.A. SpA	Pergine Valsugana	65,500	44,900		7.448	21
C.E.P. Scarl	Pozza di Fassa	39,500	32,000		2.583	6
Comune	Predazzo	55,000	30,700		4.260	7
A.G.S. SpA	Riva del Garda	107,000	84,000		13.398	14
Comune	Roncone	13,000	13,000		1.144	-
Trentino Servizi SpA	Rovereto	360,000	370,000	10,500	36.384	131
Comune	S. Orsola Terme	12,000	6,100		694	-
C.E.I.S. Scarl	Stenico	145,000	65,100		5.961	8
C.E.DI S. Scarl	Storo	250,000	76,600		4.198	18
Comune	Terlago	42,350	6,220		704	-
Comune	Terzolas	13,000	0,500		434	-
A.S.M. SpA	Tione di Trento	31,595	18,000		2.637	15
Comune	Tres	16,000	7,500		450	1
Comune	Tuenno	27,400	10,300		1320	3
Comune	Varena	9,200	2,050		804	-
Comune	Vermiglio	17,340	6,300		1.306	-
Comune	Vervò	9,600	6,900		523	-

Figura 2.2 Soggetti distributori di energia in Provincia di Trento

4. GLI STANDARD DEL SERVIZIO

Ai fini del rilascio della concessione di cui all'articolo 1-ter, secondo comma, del DPR 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il soggetto che intende operare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/77 nell'ambito territoriale unico provinciale ovvero, transitoriamente, il soggetto di cui agli articoli 10 e 13 del medesimo decreto, e gli altri soggetti individuati dalla Tabella A, che intendano proseguire nella gestione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica al fine di ottenere il titolo di concessione, sono tenuti ad ottemperare alle indicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla qualità del servizio erogato sia dal punto di vista commerciale con riferimento alla tutela dell'utente, sia dal punto di vista tecnico con riferimento alla continuità del servizio, nonché riguardo alle regole di formazione delle tariffe.

In particolare le principali disposizioni adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) che - con riferimento al presente piano - devono essere applicate, seppur con modalità e tempi diversificati in relazione alle caratteristiche dell'utenza, riguardano:

- la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come definiti dall'AEEG e riportati nella direttiva allegata alla delibera n. 220/02 e s.m. (Allegato A, ovvero testo coordinato della delibera n. 201/99 con le modifiche apportate dalla delibera n.220/02 in vigore dall'1 gennaio 2003);
- la disciplina della regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, come definita dall'AEEG nella delibera n. 155/02 e s.m.;
- le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, come definite dall'AEEG nella delibera n. 50/02 e s.m.;

- le modalità dell'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come definite dall'AEEG con la delibera n. 228/01 e s.m. e riportate nell'allegato A alla delibera con il titolo di "Testo Integrato";
- le direttive in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica contenute nelle delibere dell'AEEG n. 61/99 e n. 310/01 e s.m.;
- le disposizioni e direttive relative agli obblighi dei distributori in tema di risparmio ed efficienza energetica in attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001.

Le misure di adeguamento e di aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sopracitati che saranno adottate successivamente all'approvazione del presente piano, devono intendersi automaticamente ed integralmente applicabili anche al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica oggetto del presente piano.

5. I REQUISITI TECNICI E ORGANIZZATIVI DEI SOGGETTI DISTRIBUTORI

Con riferimento all'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, per quanto riguarda i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, si stabilisce che i soggetti elettrici che hanno titolo a svolgere il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1-ter del citato DPR n. 235/77, al fine di ottenere la concessione devono comunque dimostrare di possedere capacità economiche, organizzative e tecniche che consentano la prosecuzione dell'attività di gestione del servizio, con sufficienti garanzie per il cittadino, a costi accettabili e nel rispetto non solo delle determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di cui al precedente punto 4, ma anche delle normative in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

A questo scopo i soggetti gestori devono possedere i seguenti requisiti tecnico - organizzativi:

- a) la conoscenza dei costi di produzione e dei ricavi del servizio;
- b) l'effettiva disponibilità di un servizio di reperibilità, nonché di un piano organizzativo di pronto intervento per far fronte ad ogni tipo di guasto e/o interruzione di servizio;
- c) l'esistenza di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e impianti utilizzati per erogare il servizio;
- d) l'identificazione formale del responsabile tecnico del servizio.

I predetti soggetti devono provare il possesso di tali requisiti con apposita documentazione e produrre:

- il conto economico relativo agli ultimi tre esercizi ovvero, per i comuni, il corrispondente documento di bilancio;
- il bilancio energetico riferito agli ultimi tre anni solari;
- un'accurata descrizione e rappresentazione della struttura aziendale e tecnica, nonché della propria rete di distribuzione;
- la documentazione relativa al rispetto delle regole dettate dall'AEEG in materia di distribuzione di energia elettrica;

Qualora dagli accertamenti effettuati, il soggetto distributore non presenti i requisiti minimi che consentono la prosecuzione della gestione del servizio con le necessarie garanzie, la Provincia provvede ad indicare le misure di adeguamento che devono essere esperite ed a definire contestualmente i tempi entro i quali il soggetto gestore è tenuto ad attuare inderogabilmente tali misure, ai fini del rilascio della concessione.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

6.1 Con riferimento all'articolo 14 del DPR 26 marzo 1977, n. 235 e successive modificazioni, e tenuto conto dell'individuazione, in sede di prima applicazione del citato DPR, di un unico ambito territoriale a livello provinciale per l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, nel caso sia presentata l'istanza di cui agli articoli 5, ultimo comma, e 13 del medesimo decreto, il personale Enel, addetto al servizio di distribuzione dell'energia elettrica sul territorio provinciale, alla data dell'effettiva consegna dei beni e degli impianti di cui agli articoli 4 e 5, è trasferito, con effetto dalla medesima data, all'impresa dell'ente locale di cui agli articoli 2 e 5 ovvero all'azienda o società provinciale prevista dall'articolo 10 della sopra citata norma di attuazione. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

6.2 Entro un anno dall'adozione del presente piano della distribuzione è costituito un archivio di dati e informazioni sui soggetti elettrici operanti sul territorio provinciale e sulla struttura della rete distributiva. Tale archivio è gestito dall'Azienda speciale provinciale per l'energia, onde consentire all'Amministrazione provinciale di disporre degli elementi aggiornati di conoscenza necessari all'esercizio delle funzioni di governo e di controllo, nonché a quelle amministrative.

6.3 I soggetti titolari delle concessioni provinciali per il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, e quelli autorizzati dalla normativa vigente alla prosecuzione in via provvisoria all'attività, sono tenuti a fornire alla Provincia e all'Azienda speciale provinciale per l'energia tutti i dati e i documenti che siano richiesti in base a deliberazioni della Giunta provinciale, nonché a comunicarne tempestivamente ogni variazione.

In base a quanto sopra esposto il piano non influenza la costruzione e l'esecuzione dell'opera, quindi risulta ininfluente.

—

Piano o programma che non ha pertinenza: esso riguarda solamente bassa e media tensione e le attività di gestione del servizio elettrico.

2.2.2.3. Piano energetico-ambientale provinciale

Il Piano energetico-ambientale della provincia di Trento è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 di data 3 ottobre 2003.

A sette anni di distanza dalla sua adozione, la Giunta provinciale ha deciso di monitorare gli obiettivi prefissati: si è voluto, in particolare, dare conto delle attività poste in essere per la realizzazione del Piano stesso e verificarne i risultati ottenuti sul territorio trentino.

Tale attività è illustrata nella deliberazione n. 1645 di data 16 luglio 2010, recante "Piano energetico-ambientale provinciale: verifica degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2008 ed aggiornamento". Nella stessa viene in tal modo fatto il punto sulla situazione attuale e vengono indicate le linee operative per l'immediato futuro.

Il periodo intercorso fra l'anno di approvazione del Piano (2003) e l'anno cui si riferisce il rapporto stilato (2008) ha visto la sostanziale conclusione del processo di liberalizzazione nel settore dell'energia, iniziato con i Decreti Legislativi "Bersani" e "Letta" nonché, a livello locale, con il Decreto Legislativo 463/1999.

Inoltre sono state portate a conclusione due "storiche" aspirazioni dell'autonomia rappresentate dall'acquisizione, al "sistema Trentino", delle reti della distribuzione dell'energia elettrica e degli impianti di produzione idroelettrici.

Il nuovo scenario intervenuto, gli obiettivi raggiunti unitamente ad altri fattori acquisiti di innovazione tecnologica, richiedono nell'ultimo periodo di vigenza del Piano medesimo (2012) la predisposizione di azioni ed interventi aggiuntivi ed integrativi di quelli originariamente previsti.

Le aree di intervento interessate dalle nuove proposte sono quelle di seguito indicate:

1. Collegamento rete metano fra Tione e Cles
2. Impianti di cogenerazione e teleriscaldamento
3. Rete di distribuzione dell'energia elettrica
4. Impianti a biogas
5. Piccole derivazioni a scopo idroelettrico
6. Grandi derivazioni a scopo idroelettrico
7. Contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici
8. Mobilità sostenibile con veicoli alimentati ad idrogeno ed a miscela di idrometano
9. Certificazione energetica e ambientale degli edifici
10. Ricerca e innovazione.

Per la conoscenza puntuale delle decisioni adottate in materia di rete di distribuzione dell'energia elettrica, si riporta di seguito in corsivo un estratto del capitolo 10 (punto 10.3) dell'Allegato alla deliberazione n. 1645/2010.

10.3 Rete di distribuzione dell'energia elettrica

Con il passaggio delle linee della distribuzione dell'energia elettrica dall'ENEL alla società locale SET Distribuzione S.p.A. a partire dal 1 luglio 2005, si è concretizzata una previsione statutaria risalente addirittura al 1977 (D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm.).

L'operazione consente, tra l'altro, di programmare a livello locale (provinciale) gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e di garantire un'idonea capacità di trasporto e distribuzione della stessa allo scopo di:

- *assicurare adeguata potenza agli impianti geotermici a bassa entalpia, prioritariamente realizzabili nelle zone di cui alla Sezione 10.1, ma anche nell'intero territorio provinciale;*
- *completare, per tutti gli utenti della rete, la sostituzione dei contatori elettromeccanici con contatori elettronici, al fine di automatizzare e centralizzare le funzioni di misura dell'energia consumata ed eventualmente, anche quella d'energia prodotta tramite sistemi di generazione diffusa quali fotovoltaico, eolico, microgenerazione, ecc. L'installazione dei contatori elettronici consentirà, inoltre, a tutte le utenze di usufruire di offerte di energia a tariffazione bioraria eventualmente proposte dai trader;*
- *offrire alla società locale chiamata allo sviluppo della banda larga la massima collaborazione per l'installazione della fibra ottica sulle linee aeree ed in quelle interrate già utilizzate per la distribuzione dell'energia elettrica ed, in particolare, per la copertura del cosiddetto "ultimo miglio";*
- *verificare ed, eventualmente, adattare la rete e gli impianti della distribuzione dell'energia elettrica per consentire, oltre alla consueta fornitura di energia alle utenze, anche l'eventuale prelievo dell'energia prodotta tramite la microgenerazione diffusa.*

In relazione soprattutto all'ultimo punto, si ritiene che l'intervento oggetto di valutazione di impatto ambientale sia in completa coerenza. La razionalizzazione in progetto inoltre costituisce un miglioramento anche per la microdistribuzione, in quanto prevede la realizzazione di una nuova cabina di conversione, la quale aiuterà nella maggiore e più razionale distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali.

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Progetto concordante/compatibile – Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza degli approvvigionamenti: • Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche • Tutela dell'ambiente: • Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi • Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure • Competitività: • Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti • Riduzione delle fonti inquinanti e politica di rispetto del protocollo di Kyoto e di Goteborg.
-------------------------------------	--

2.3. Pianificazione e Programmazione Socioeconomica

2.3.1. Pianificazione e programmazione nazionale

2.3.1.1. Il Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013)

La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. A livello di Comunità Europea i tre nuovi obiettivi introdotti dai regolamenti che definiscono la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 sono:

- **Convergenza** diretto agli Stati e alle regioni in ritardo di sviluppo.

Importo totale: 251,16 miliardi di Euro (81,5% del totale).

Finanziato da FESR, FSE e FdC.

- **Competitività regionale e occupazione** interessa tutte le regioni che non rientrano nell'obiettivo "Convergenza". Tale obiettivo intende rafforzare la competitività e attrattività delle regioni e l'occupazione a livello regionale, in particolare tramite l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la protezione dell'ambiente, l'adattamento della forza lavoro e l'investimento nelle risorse umane.

Importo totale: 49,13 miliardi di Euro (circa il 16% del totale).

Finanziato da FESR e FSE.

- **Cooperazione territoriale europea** volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, tramite iniziative congiunte a livello regionale e nazionale e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale. In questo obiettivo andranno a confluire le azioni finanziate dai programmi Interreg, Leader, Equal e Urban.

Importo totale: 7,75 miliardi di Euro (circa il 2,5% del totale).

Finanziato da FESR e FSE.

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

La maggiore novità presente nel QSN approvato è l'integrazione della politica di coesione comunitaria con la politica regionale nazionale, realizzata attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di Programma Quadro (APQ).

Dal QSN discendono i Programmi Operativi (PO), così come previsto dall'art. 32 del Reg. (CE) 1083/2006. Per l'Italia la parte prevalente della strategia del Quadro sarà attuata attraverso 42 Programmi Operativi Regionali (POR) monofondo, ossia mediante programmi finanziati con contributo FESR e programmi finanziati con contributo FSE.

REGIONE	FESR	FSE
POR Emilia Romagna	128.107.883	295.929.210
POR Friuli Venezia-Giulia	74.069.674	120.355.589
POR Lazio	371.756.338	368.038.775
POR Liguria	168.145.488	147.619.048
POR Lombardia	210.887.281	338.017.613
POR Marche	112.906.728	111.554.330
PO Provincia Autonoma di Bolzano	26.021.981	60.745.159
PO Provincia Autonoma di Trento	19.286.428	61.198.969
POR Piemonte	426.119.322	397.283.869
POR Toscana	338.466.574	313.045.574
POR Umbria	149.975.890	98.984.087
POR Valle d'Aosta	19.524.245	32.911.544
POR Valle d'Aosta	207.939.920	349.019.589

Oltre ai 21 POR FESR e ai 21 POR FSE, vi sono 8 Programmi Operativi Nazionali (PON) di cui 7 operanti nelle sole aree Convergenza e 1 nelle aree Competitività, 2 Programmi Operativi Interregionali (POIN) e 14 Programmi Operativi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". In tutto 66 Programmi Operativi, di cui 42 finanziati dal FESR e 24 finanziati dal FSE.

Utilizzando una suddivisione per obiettivo possiamo dire che dei 66 PO:

- 19 ricadono sotto "Convergenza";
- 33 ricadono sotto "Competitività regionale e occupazione";
- 14 sono compresi in "Cooperazione territoriale europea".



Progetto concordante/compatibile – Il progetto è coerente con gli obiettivi e le disposizioni del Piano esaminato

2.3.2. Programma di Sviluppo Provinciale

Il Programma di sviluppo provinciale, formulato all'inizio di ogni legislatura, rappresenta infatti lo strumento di programmazione generale della Provincia, al quale la legge attribuisce una sorta di preminenza logica rispetto a tutti gli altri strumenti di programmazione, e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia. In particolare il documento individua, articolandoli per aree strategiche, gli obiettivi da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli assetti territoriali, nonché delinea gli interventi correlati a tali obiettivi.

Il nuovo Programma di sviluppo è redatto in condizioni di grande incertezza relativamente alle condizioni generali dell'economia. È pressoché impossibile predire, oggi, l'evoluzione possibile della crisi e, soprattutto, se l'uscita dalla crisi possa essere rapida (correndo in questo caso il rischio di forti tensioni sui prezzi e di percorsi inflazionistici di rientro dagli ingenti deficit pubblici accumulati) o se invece le economie mondiali, una volta arrestata la caduta, si avviino a una lunga stagnazione, con misure di sostegno all'economia insufficienti al rilancio.

L'azione pubblica deve essere, in questo contesto, sufficientemente flessibile per adattarsi a condizioni emergenti, ma al tempo stesso deve indicare direzioni chiare e azioni innovative volte alla soluzione dei maggiori nodi strutturali che ancora il Trentino si trova ad affrontare.

In queste condizioni il Programma non può che avere il senso di un orientamento generale che renda coerente un insieme di azioni che, in parte, sono già identificate e in parte devono restare aperte ed adattarsi all'evoluzione del contesto generale.

Il nuovo PSP è incentrato attorno al nuovo concetto, utilizzato dall'OCSE e dall'Unione Europea, di capitale territoriale, e organizza i suoi 6 assi sulle diverse componenti del capitale territoriale stesso:

- capitale umano,
- capitale produttivo,
- capitale sociale e welfare,
- capitale identitario e culturale,
- capitale ambientale e infrastrutturale,
- capitale istituzionale e partecipativo.

Si riportano di seguito le azioni strategiche previste dal piano per l'asse "capitale ambientale e infrastrutturale". Data la natura del progetto si ritiene di dover riportare sia le azioni relative alla salvaguardia del territorio sia quelle relative allo sviluppo infrastrutturale.

L'ambiente e il territorio: azioni strategiche

La tutela dell'ambiente

- Adottare il nuovo Atto di indirizzo sullo sviluppo sostenibile, quale quadro di riferimento per la definizione delle politiche ambientali della Provincia.
- Completare il monitoraggio della qualità del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, dell'aria, delle discariche di R.S.U., di inerti e rifiuti speciali.
- Sostenere l'utilizzo di tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
- Rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche, completando la definizione del bilancio idrico e il piano di gestione delle acque.
- Potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.
- Assicurare il censimento e il recupero ambientale delle aree produttive sensibili e degradate.
- Promuovere una strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, in attuazione della legge provinciale 9 marzo 2010, n.5 "Il Trentino per la protezione del clima".
- Promuovere azioni di comunicazione, informazione ed educazione ambientale.
- Proseguire nella promozione della certificazione ambientale nei comuni e negli altri enti pubblici e avviarne la sperimentazione per le imprese di taluni comparti produttivi.
- Assicurare la qualità del territorio e la tutela delle risorse montane e forestali in particolare attraverso:
 - la valorizzazione delle aree di grande importanza ecologica e naturalistica, dei parchi e delle altre aree protette e la tutela degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, anche al fine di dare attuazione alla Rete Natura 2000;
 - la revisione del Piano faunistico provinciale;

- *il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di naturalità del reticolo idrografico e delle aree di espansione;*
- *lo sviluppo della rete provinciale dei percorsi ciclopedonali e pedonali, anche ai fini di promuovere forme di mobilità sostenibile.*
- *Promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge provinciale n.5 del 2010, ampliando le tipologie di interventi da finanziare, anche al fine di adeguarsi all'evoluzione tecnologica.*
- *Implementare, in collaborazione con il Distretto Energia Ambiente, il sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici.*
- *Approvare il Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.P. 16/2007).*

La sicurezza del territorio

- *Garantire la stabilità del territorio e la sicurezza per l'uomo in particolare attraverso:*
 - *la definizione delle aree di pericolo e la conseguente zonizzazione del rischio;*
 - *la messa in sicurezza del territorio attraverso la manutenzione continua del sistema alveo-versante, delle foreste e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, nonché la realizzazione di nuovi interventi di sistemazione;*
 - *la difesa del patrimonio forestale dagli incendi e dalle altre avversità.*
- *Riformare il sistema della Protezione civile, valorizzando in particolare il ruolo dei vigili del fuoco volontari e delle associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio.*

La valorizzazione del patrimonio forestale

- *Assicurare una gestione forestale e territoriale per lo sviluppo socio-economico sostenibile della montagna in particolare attraverso:*
 - *la realizzazione ed il sostegno di interventi di gestione, cura e valorizzazione delle foreste e del territorio, della selvicoltura di montagna, secondo principi di efficacia ed efficienza, sussidiarietà, responsabilizzazione dei proprietari e coinvolgimento del sistema delle imprese;*
 - *il rafforzamento della filiera foresta - legno - energia, garantendo lo sviluppo di logiche di sistema tra tutti i soggetti della filiera, l'approccio integrato della ricerca, lo sviluppo di un progetto organico di marketing, e promuovendo la qualificazione del prodotto e un maggior uso del legno nell'edilizia e per la produzione di energia a basso impatto ambientale;*
 - *la diffusione di buone pratiche di gestione delle risorse forestali che ne valorizzino l'integrazione con altre filiere, in particolare con l'agricoltura di montagna.*

... omissis ...

Le infrastrutture: azioni strategiche

... omissis ...

Le infrastrutture per l'energia

- *Completare la rete di trasporto e distribuzione del gas naturale nei comuni del Trentino dove ciò sia economicamente conveniente.*
- *Definire il Piano quinquennale straordinario per l'adeguamento e/o la ristrutturazione degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti funzionali, delle fondazioni e delle società controllate, secondo i migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da fonti rinnovabili.*
- *Aggiornare il Piano energetico ambientale tenuto conto, in particolare, dell'avvenuta acquisizione al "sistema trentino" sia della rete di distribuzione dell'energia elettrica, prima in capo ad Enel Distribuzione ed ora in capo alla locale SET Distribuzione, sia degli impianti di produzione idroelettrica.*
- *Definire, in accordo con il Consiglio delle autonomie, il Piano provinciale della distribuzione di energia elettrica - art. 2 del D.P.R. 235/1977.*

La realizzazione del progetto è in linea con le azioni strategiche proposte per l'asse n. 6 "capitale ambientale e infrastrutture", in quanto la razionalizzazione delle linee previste consente una migliore distribuzione dell'energia elettrica, consentendo così una migliore gestione a livello locale (terzo e quarto punto delle azioni relative alle infrastrutture) nonché un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (spostamento delle linee in zone non abitate).



Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame.

2.4. Strumenti di Pianificazione Territoriale

2.4.1. Vincolo Idrogeologico

Istituito dalla legge n. 3267/1923 e dal successivo regolamento n. 1126/1926, il vincolo idrogeologico assoggetta il territorio ad un regime di tutela particolare volta a salvaguardare nell'interesse pubblico la stabilità dei terreni e dei versanti ed a migliorare l'azione antierosiva e regimante svolta dalla copertura vegetale. La Legge prevede precise modalità di gestione delle aree vincolate, che vanno dal divieto generalizzato di trasformare i boschi in altre qualità di coltura, alla regolamentazione ed al controllo delle forme di utilizzazione dei boschi e di gestione dei pascoli, ad una verifica di fattibilità degli interventi che comportano movimenti di terreno, al controllo sulla gestione tecnico-economica dei patrimoni forestali di proprietà degli Enti.

Agli effetti della applicazione del vincolo idrogeologico sono considerate afferenti al bosco, indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione cui sono assoggettate e dalla designazione catastale, tutte le superfici coperte da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione, nonché le superfici temporaneamente prive della preesistente vegetazione arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Sono altresì da considerare bosco:

- i castagneti da frutto, i pascoli alberati (in coerenza con il piano d'assessamento, ove esistente), le golene e le rive boscate dei corsi d'acqua, i nuclei di piante e gli alberi isolati posti al limite superiore della foresta;
- gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le radure, i piazzali di deposito del legname, le strade classificate forestali ai sensi degli articoli 6 e 6 bis della L.P. n° 48/78 e s.m. posti all'interno delle aree forestali.

L'attività di questo settore concerne, oltre ad i pareri interni, alle procedure provinciali per l'autorizzazione di piste, impianti, cave, opere soggette a V.I.A. e piani urbanistici, anche i movimenti di terra e le trasformazioni di coltura.

Si riporta di seguito un estratto della cartografia relativa al vincolo idrogeologico per l'area di studio esaminata.




Figura 2.3 Vincolo idrogeologico

L'area interessata dal progetto di razionalizzazione delle linee risulta quindi interessata per la maggior parte dal vincolo esaminato. Il progetto andrà dunque valutato secondo la normativa citata.

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Progetto concordante/compatibile – le disposizioni di legge citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, previa valutazioni e ottenimento di nulla osta necessari secondo la normativa vigente.</p>
-------------------------------------	--

2.4.2. Piano Urbanistico Provinciale (PUP)

Il Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) rappresenta per la Provincia di Trento lo strumento maggiormente sovraordinato di pianificazione territoriale. Esso è soggetto a continui aggiornamenti, l'ultimo dei quali compiuto nell'agosto 2012.

La prima approvazione del P.U.P. risale al 2006 ed è avvenuta con Delibera di adozione n. 2402 del 17 novembre 2006. Successivamente ad alcune modifiche, la seconda adozione avviene con Delibera di adozione della Giunta Provinciale n.1279 del 15 giugno 2007.

Infine, con Delibera di adozione della Giunta Provinciale n.1959 del 7 settembre 2007 e successivamente con la legge di approvazione, L.P. 27 maggio 2008 n. 5, entrata in vigore il 26 giugno 2008, è stata effettuata l'adozione definitiva del nuovo P.U.P.

Ai sensi dell'art. 2 delle Norme Attuative del PUP e dell'art. 15 della L.P. 4 marzo 2008 e con deliberazione della Giunta Provinciale n° 855 del 17/4/2009 (Flessibilità del piano urbanistico provinciale. Approvazione delle procedure di registrazione degli aggiornamenti progressivi del

PUP) sono state approvate le modalità di aggiornamento continuo della cartografia e dei dati territoriali relativi al P.U.P., che hanno condotto fino alla versione attuale dell'agosto 2012.

Nella visione d'insieme dello strumento esaminato, i principi ispiratori del nuovo piano urbanistico provinciale sono i seguenti:

- **principio di sostenibilità**, che si traduce nella ricerca e nella costruzione delle sinergie tra il sistema ambientale, quello socio-culturale e quello economico-produttivo e si concretizza nella ricerca e nell'integrazione delle esternalità positive tra tali sistemi. In particolare, lo sviluppo economico deve essere integrato nel miglioramento dell'ambiente e concorrere al progredire dell'equilibrio e della coesione sociale;
- **principio di sussidiarietà responsabile**, secondo il quale la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alla responsabilità e ai problemi nonché a più diretto contatto con le esigenze locali.

L'applicazione dei principi di sostenibilità e di sussidiarietà responsabile richiede adeguati strumenti per la gestione del territorio, quali:

- la ridefinizione dei **rapporti tra Provincia ed enti locali**, nel processo di pianificazione, sulla base della consapevolezza che le comunità locali sono un decisivo fattore di competitività da coinvolgere nella scelta della direzione dello sviluppo;
- nuove forme di **partecipazione** allargata e di **concertazione** interistituzionale per le iniziative strategiche;
- la semplificazione delle procedure nell'ottica della facilitazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini;
- introduzione di appositi strumenti e procedure per i **controlli di qualità** degli interventi e per la **valutazione integrata e preventiva dei piani**;
- il ricorso sistematico al **bilancio urbanistico** come strumento di verifica continua della coerenza delle azioni rispetto al quadro urbanistico e agli obiettivi di trasformazione.

- **principio di competitività**, secondo il quale l'insieme delle risorse materiali e immateriali del Trentino determina quelle "condizioni di contesto" che hanno grande rilievo, anche nel quadro di dinamiche economiche globalizzate, per la competitività degli operatori pubblici e privati che compongono il suo sistema produttivo. Assumendo tra i principi della revisione del piano quello della competitività, il nuovo piano urbanistico provinciale ricerca un coerente raccordo con il programma di sviluppo provinciale, predisponendo gli strumenti territoriali per elaborare e attuare le strategie di rafforzamento del sistema socio - economico proprie della programmazione della Provincia. In questo senso il quadro pianificatorio promosso dal PUP, attento a promuovere l'attrattività del territorio anche nell'ottica delle condizioni offerte agli operatori economici, concorre ad assicurare la competitività del Trentino secondo un modello di sviluppo sostenibile. Esso deve, quindi, tendere a favorire il radicamento nel territorio provinciale di quei soggetti economici che sono motore della sua crescita equilibrata, con attenzione alla piena occupazione e al riconoscimento della dignità del lavoro. L'integrazione dei principi di competitività e di sostenibilità previene il rischio che l'orientamento alla massimizzazione della competitività del territorio implichi azioni che ne alterino in senso negativo l'equilibrio ambientale o sociale o che ne precludano le opportunità di rigenerazione futura.

Sulla base di queste considerazioni il principio di competitività orienta le scelte urbanistiche nella direzione di rendere il territorio fattore determinante per la realizzazione delle attività produttive e, al tempo stesso, in grado di beneficiare delle esternalità positive che queste possono generare.

Le principali linee di azione strategica secondo le quali esso si articola sono le seguenti:

- sviluppo centrato sulla qualità e non sulla quantità;
- il territorio come luogo di integrazione di attori, vocazioni, attività;
- sviluppo delle vocazioni territoriali vincenti e attenzione ai nuovi segnali;
- integrazione interna ed esterna;
- crescita equilibrata del territorio;

e i principali strumenti di cui si avvale sono:

- la conoscenza del quadro strutturale (risorse, invarianti);
- la organizzazione dei dati territoriali, ambientali, economici e sociali (SIAT);
- la interpretazione dei valori identitari (carta del paesaggio);
- indirizzi per le strategie (scenari ambientali e socio-economici di riferimento per orientare gli obiettivi strategici da perseguire negli strumenti urbanistici delle Comunità);
- la responsabilizzazione dei territori (sussidiarietà, accordi di programma);
- il procedimento (autovalutazione, rendicontazione, consultazione, confronto);
- la formazione permanente (scuola per il governo del territorio e del paesaggio)

Il piano urbanistico provinciale affronta specificatamente il tema dei corridoi energetici e telematici, individuando i principali tracciati. In particolare il PUP fa propria l'esigenza di razionalizzare lo sviluppo delle reti di trasmissione dell'energia elettrica e di minimizzarne l'impatto ambientale e paesaggistico, favorendo la realizzazione del corridoio energetico Fortezza - Verona.

Questo corridoio, previsto nell'ambito del tunnel di base del Brennero nel tratto Innsbruck - Fortezza e quindi con un elettrodotto aereo nel tratto Fortezza - Verona, risponde agli orientamenti comunitari per lo sviluppo di reti transeuropee sia nel settore dell'energia che in quello dei trasporti con le decisioni n.1692/96/CE e n. 1254/96/CE. Elemento unificante e specialistico di questa ipotesi è il territorio rappresentato dall'asse del Brennero, relativo a Baviera, Tirolo, Alto Adige, Trentino e Veneto.

Rispetto a questo quadro il piano urbanistico provinciale si inserisce dunque fornendo gli elementi sia specifici delle opere che di contesto per la definizione delle nuove infrastrutture.




Figura 2.4 Corridoio multifunzionale del Brennero

La struttura del PUP è la seguente:

- A. RELAZIONE E NORME
 - a. Relazione illustrativa (Allegato A)
 - b. Norme di attuazione (Allegato B)
- B. CARTOGRAFIE (Allegato C)
 - a. Inquadramento strutturale
 - b. Carta del paesaggio
 - c. Reti ecologiche e ambientali
 - d. Sistema insediativo e Reti infrastrutturali
 - e. Carta delle tutele paesistiche
 - f. Carta di sintesi della pericolosità (Carta di sintesi geologica)
 - g. Carta delle risorse idriche
- C. ALLEGATI
 - a. Elenchi di invarianti (Allegato D)
 - b. Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei Piani (Allegato E)
- D. MATERIALI DI SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE (Allegato F)
 - a. Temi e documenti (Paesaggio e *governance* territoriale; Identità, territorio e Piano)
 - b. Il Sistema Informativo Ambientale Territoriale
 - c. Linee guida per la Carta del paesaggio
 - d. Linee guida per la pianificazione locale
 - e. Assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino

Viene ora passata in rassegna la cartografia allegata al P.U.P., riportando anche estratto delle Norme Tecniche di Attuazione relative a ciascuna zona attraversata dal progetto in esame.

INQUADRAMENTO STRUTTURALE

L'inquadramento strutturale riassume i sistemi, i siti e le risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale, quali emergono dal quadro conoscitivo. Si tratta dello strumento con cui si legge in modo organico l'insieme degli elementi strutturali, intesi come quelle componenti o relazioni di lunga durata che si ritiene debbano continuare a connotare il territorio, orientando le scelte trasformative.

L'inquadramento strutturale rappresenta la struttura complessiva del territorio provinciale, dove le reti ambientali e infrastrutturali di livello provinciale e i sistemi delle invarianti sono le componenti forti e unificanti, e, al contrario, la morfologia variegata del paesaggio alla scala di valle è quella che fa emergere gli specifici caratteri identitari: esso evidenzia quindi la compresenza in ciascun luogo degli elementi di maggiore stabilità, appartenenti a diversi sistemi, e ne fa risaltare le particolarità e le relazioni.

Definito anche "statuto o carta dei luoghi", l'inquadramento strutturale fa parte del quadro conoscitivo e costituisce il riferimento imprescindibile per i piani territoriali delle comunità al fine dell'articolazione della carta del paesaggio e della disciplina delle reti, nonché per l'elaborazione delle strategie: le indicazioni dell'inquadramento strutturale possono essere approfondite e integrate in sede di pianificazione locale e vanno assunte alla base delle norme di tutela e degli indirizzi strategici di valorizzazione economica e di attrattività dei singoli territori.

Per descrivere la confluenza di fattori strutturali dell'intero territorio e di fattori propri delle specificità locali, l'inquadramento strutturale rappresenta le reti, in quanto sistemi di relazioni tra elementi, e i luoghi in cui tali elementi sono contestuali, ordinando i caratteri secondo tre filoni:

- quadro primario, comprendente componenti principalmente riferite all'assetto naturale, la cui strutturazione emergente è fondata sulle grandi morfologie tettoniche (sistemi di faglie, crinali, conoidi alluvionali, forre e incisioni fluviali), le loro emergenze (geomorfositi quali marmitte, funghi di roccia, piramidi di terra), morfologie carsiche (come aree carsiche, grotte), morfologie glaciali (quali cordoni morenici, rock glacier), infine siti di interesse geologico (aree di interesse paleontologico, mineralogico, stratigrafico), la rete

idrografica (laghi, fiumi, pozzi e sorgenti, ghiacciai), la copertura del bosco, ritenuta un fattore strutturale del paesaggio indipendentemente dalla sua funzione e utilizzazione, con in particolare l'evidenziazione come invariante delle foreste demaniali e dei boschi di pregio; a queste nel quadro primario si aggiungono le aree pascolive e le aree agricole, queste ultime riconosciute come invarianti in base al pregio colturale e paesaggistico, infine le aree a elevata naturalità (siti e zone della rete "Natura 2000", parchi, riserve naturali provinciali) cui il PUP assegna la valenza di invarianti; sono compresi nel quadro primario i beni del patrimonio dolomitico ovvero le aree candidate all'iscrizione nella lista del patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO;

- quadro secondario, comprendente componenti che testimoniano la stratificazione dei processi di insediamento (insediamenti storici, sistemi di beni storici e artistici, siti archeologici, viabilità storica, cave di pietra e miniere storiche), consolidata nella gerarchia delle centralità amministrative (centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, centri storici principali, centri turistici principali), nelle reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e secondarie, che per lo più ricalcano gli assi vallivi e i passi storicamente più utilizzati;
- quadro terziario, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, la cui strutturazione emergente è fondata sui paesaggi ritenuti eccezionali come i beni ambientali, i beni archeologici, i beni architettonici e i beni storico-artistici rappresentativi.

L'efficacia normativa diretta dell'inquadramento strutturale riguarda gli elementi riconosciuti come "invarianti", vale a dire le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, individuate nella cartografia del piano o comprese nell' allegato D (vedi oltre), per cui il PUP intende rafforzare le discipline di tutela e di valorizzazione già in essere.

Per rendere l'analisi più chiara e maggiormente comprensibile, vengono catalogate le zone attraversate dalle linee a seconda della tensione di esercizio, in modo da identificare chiaramente le aree interessate dal passaggio dei tracciati, così come illustrato nell'elaborazione della tavola allegata n.[DU22290C1BCX20011].

Le zone e i punti di interesse costituenti invarianti o zone particolarmente tutelate che si sovrappongono alla linea di progetto nel tratto relativo ai 220 kV sono le seguenti:

- "Aree Boscate"
- "Aree agricole di pregio"
- "Fiumi e torrenti"
- "Sistemi di faglie"
- "Cave storiche di pietre ornamentali"
- "Siti e zone della rete europea Natura 2000"
- "Viabilità secondaria e principale"

Nelle vicinanze della linea a 220 kV si riscontrano invece i seguenti:

- "Manufatti e siti storici"
- "Pozzi"
- "Sorgenti"

I tratti in demolizione attraversano le seguenti zone e i seguenti punti di interesse:

- "Aree Boscate"
- "Aree agricole di pregio"
- "Fiumi e torrenti"
- "Cave storiche di pietre ornamentali"
- "Sistemi di beni religiosi"
- "Pozzi"
- "Viabilità secondaria e principale"
- "Ferrovia"
- "Conoidi alluvionali"
- "Viabilità storica"
- "Siti e zone della rete europea Natura 2000"

- “Sistemi di faglie”

Nelle vicinanze si riscontrano invece le seguenti zone:

- “Insediamenti storici”

Per quanto riguarda le nuove realizzazione del tratto a 60 e 132 kV le zone attraversate dalla linea sono le seguenti:

- “Aree Boscate”
- “Aree agricole di pregio”
- “Conoidi alluvionali”
- “Viabilità principale e secondaria”
- “Ferrovia”
- “Fiumi e torrenti”
- “Paleovalvi”
- “Sistemi di faglie”

Nelle vicinanze, ma posti a una distanza più che cautelativa, si riscontrano invece i seguenti elementi:

- “Cave storiche di pietre ornamentali”
- “Sistemi di fortificazioni e monumenti del XIX-XX secolo”
- “Beni ambientali”
- “Sistemi di beni religiosi (conventi, santuari, chiese e parrocchie)”

Per quanto riguarda i tratti in dismissione le linee ai livelli di tensione indicati attraversano le seguenti zone:

- “Viabilità secondaria e principale”
- “Ferrovia”
- “Grotte”
- “Beni archeologici rappresentativi”
- “Aree boscate”
- “Aree agricole di pregio”
- “Manufatti e siti archeologici”
- “Sistemi di manufatti insediativi”
- “Viabilità storica”
- “Conoidi alluvionali”
- “Fiumi e torrenti”

Nelle vicinanze si trovano invece, oltre a quelle già indicate per l'attraversamento, le seguenti zone e punti di interesse:

- “Beni architettonici e artistici rappresentativi”
- “Sistemi di manufatti difensivi”
- “Cave storiche di pietre ornamentali”

Tali zone vengono normate tutte agli articoli 7 e 8 delle N.T.A., che si riportano di seguito in corsivo.

Art. 7

Inquadramento strutturale

1. *L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre esso individua le invarianti, ai sensi dell'articolo 8.*

2. *La tavola dell'inquadramento strutturale si compone dei seguenti elementi costitutivi:*

- a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio; esso comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i beni del patrimonio dolomitico;*
- b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento; esso comprende gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e locali;*

- c) *quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici rappresentativi.*

3. *L'inquadramento strutturale può essere integrato e modificato nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.*

4. *Nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i vantaggi e i rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati rispetto alle risorse individuate, mediante l'inquadramento strutturale con riferimento a:*

- a) *il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;*
- b) *il miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio;*
- c) *la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità;*
- d) *il recupero di situazioni di degrado.*

Art. 8

Invarianti

1. *Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.*

2. *Costituiscono invarianti i seguenti elementi:*

- a) *i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;*
- b) *i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;*
- c) *la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;*
- d) *le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;*
- e) *le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;*
- f) *i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.*

3. *Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.*

4. *I piani territoriali delle comunità possono implementare la disciplina d'uso delle invarianti, ferme restando le disposizioni della vigente normativa di settore e di questo allegato, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.*

5. *La disciplina dei beni dolomitici di cui alla lettera b) del comma 2 è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, al fine di garantire l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione.*

Non esistono prescrizioni negli articoli citati in aperto contrasto con la realizzazione degli elettrodotti e con le dismissioni previste dal progetto. Si rimanda alla trattazione degli strumenti pianificatori di livello inferiore per la disciplina specifica e per le eventuali limitazioni sulle zone e sui beni citati dal precedente estratto delle NTA.

Per quanto riguarda le invarianti indicate nel P.U.P., si riportano gli elenchi di tali elementi per quanto attiene la loro presenza all'interno dei territori comunali interessati dal passaggio delle nuove linee elettriche; gli elementi posti nelle immediate vicinanze delle nuove linee di progetto vengono evidenziati in corsivo e grassetto. Per la loro disciplina, quando non espressamente indicata e richiamante le disposizioni della vigente normativa di settore, si rimanda agli strumenti di pianificazione di ordine inferiore.

Tabella 2.3 Elementi geologici e geomorfologici

11	Trento	Forra rio Gola	Profonda incisione che solca il versante orientale del Monte Palon. Oltre che per gli aspetti geomorfologici la gola rappresenta un sito di rilevante importanza geologica, in quanto l'erosione ha messo a nudo una delle più complete successioni stratigrafiche del triassico medio-superiore, comprendente le unità bacinali eteropiche alle piattaforme carbonatiche anisiche e ladiniche. Rappresenta quindi un sito di riferimento per la stratigrafia del tria-medio-superiore
159	Trento	Caverna del Riparo Gaban	Il Riparo Gaban è situato in località Piazzina di Martignano in un'angusta valletta pensile che corre parallela al fianco sinistro della valle dell'Adige, a circa 80 m dall'attuale fondovalle. Il riparo è definito da un'ampia arcata di 10 m di altezza, 6 m di profondità e circa 60 m di lunghezza e si sviluppa nel Rosso Ammonitico Veronese. Si tratta di un importante sito archeologico, la cui scoperta avvenuta nel 1970 ha documentato che il riparo è stato frequentato in età preistorica, con alcune lacune, dal Mesolitico al Bronzo medio. La zona dovette comunque avere insediamenti anche in epoca romana, in quanto nelle campagne circostanti sono state rinvenute monete e frammenti di tegoloni.

Tabella 2.4 Aree di interesse geologico

Aree di interesse paleontologico			
259	Trento	Calmuz	Sito posto alla sommità del versante occidentale del Calmuz a monte di Cognola, in cui affiora la successione stratigrafica giurassico-terziaria. Reperti fossili: gasteropodi e bivalvi. Litologia: Calcarea di Nago (Eocene).
260	Trento	Cornetto	Sito importante in quanto uno dei pochi rappresentativi che si riscontrano sulla catena Stivo - Bondone. Reperti fossili: bivalvi e vegetali. Litologia: Calcarea di Chuisole (Eocene inferiore)
Aree di interesse mineralogico			
284	Pergine Valsugana	Viarago	Miniera cuprifera abbandonata, situata immediatamente a O di Viarago, ai piedi del Monte La Predoccia. Giacimento coltivato fin dal XIV secolo e abbandonato nel 1940. La struttura della miniera è costituita da 4 gallerie, delle quali solo le superiori sono praticabili, essendo ormai allagata la parte bassa della miniera. Contesto geologico: giacimento costituito da due filoni idrotermali incassati nelle porfiriti di composizione andesitica posizionati nella porzione inferiore

			del complesso porfirico atesino. Anch'essi, come tutte le mineralizzazioni della zona sono correlati alle fasi tardive di raffreddamento del complesso intrusivo di Cima d'Asta e sono disposti sempre con direzione NE - SO. Il minerale utile dei filoni è costituito da galena argentifera, calcopirite, pirite e sfalerite. Minerali: il sito è conosciuto soprattutto per i bei cristalli di quarzo anche nella varietà ametista. Sono presenti inoltre calcite, aragonite coralloide, pirite e galena, oltre che i meno appariscenti minerali di alterazione dei solfuri di piombo, zinco, rame e ferro, tra i quali ricordiamo l'idrozincite in patine azzurre a ricoprire cristalli di calcite.
Aree di interesse stratigrafico			
313	Pergine Valsugana	Doss dei Corvi	Sito significativo in quanto rappresenta uno dei pochissimi luoghi del Trentino centro-meridionale ove affiora l'unità conglomeratica che marca il passaggio tra le unità calcareo-terrigene anisiche e la piattaforma del Contrin.
321	Trento	Val Gola	Importante sito caratterizzato dall'affioramento della successione bacinale triassica. Per la continuità della successione e la relativamente facile accessibilità è stato uno dei siti stratigrafici di riferimento per lo studio e la comprensione delle unità del triassico medio del Trentino

Tabella 2.5 Beni archeologici rappresentativi

A24	Civezzano	Castel Vedro e Sottocastello	materiali e manufatti edilizi di età preistorica, romana e medievale
A65	Pergine Valsugana	Montesei di Serso	resti e strutture abitative di età pre-protostorica
A87	Trento	Martignano	riparo Gaban: sito pluristratificato sottoroccia di età preistorica
A88	Trento	Sopramonte, castelar della Groa	area culturale di età protostorica
A89	Trento	Romagnano - Loc D.M. del 5/6/1972	sito pluristratificato di età preistorica e protostorica
A90	Trento	Cadine, Dos Grum	manufatti e strutture abitative di età preistorica e protostorica
A91	Trento	La Vela D.P.G.P. n.1418 del 12/3/1976	strutture di insediamento e necropoli di età preistorica

A92	Trento	La Vela D.P.G.P. n.1312 del 13/10/1976	strutture di insediamento e necropoli di età preistorica
A93	Trento	Doss Trento	strutture paleocristiane e manufatti di età pre-protostorica, romana e altomedievale
A94	Trento,	Martignano, Maso Specchio	area cultuale di età protostorica e necropoli di età romana
A95	Trento	Gardolo di Mezzo D.D. n. 7 del 2/3/2004	strutture insediative e culturali di età preistorica e altomedievale
A96	Trento	Monte Mezzana - Brusadi	insediamento di età preistorica
A97	Trento	Gardolo di Mezzo D.D. n. 7 del 2/3/2004	strutture insediative e culturali di età preistorica e altomedievale

Tabella 2.6 Altre aree di interesse archeologico

Civezzano	Al Foss	necropoli altomedievale
	Castel Bosco	strutture dall'età del ferro all'epoca medievale
	Castel Telvana	necropoli altomedievale
	Seregnano - Gini	stazione mesolitica
Pergine Valsugana	Canzolino- Lago Pudro	materiale sporadico del periodo preistorico
	Colle Tegazzo - Castello di Pergine	insediamento dall'età preistorica al medioevo
	Croce della Rocca	edificio medievale
	Doss Pozza	materiale sporadico dell'età del bronzo
	Masetti - presso la Chiesa	materiale sporadico età del bronzo
	Monte Zuccar	materiale sporadico del periodo preistorico
	Serso - Le Prede	maso con coppelle
	Viarago - doss de la Cros	materiale sporadico dell'età del bronzo

Trento	Baselga di Pinè- Asilo	necropoli di epoca romana
	Baselga di Pinè Castel Piano	strutture di età romana
	Cadine - doss Grum	strutture dell'età del bronzo, ferro ed epoca romana
	Cadine - dosso S. Elena	materiale dell'età del bronzo e del ferro
	Cadine - S.P. 127 Torr. Vela	stazione dell'età del bronzo
	Centro storico	città di epoca romana
	Cognola - Marniga	necropoli della II età del ferro e di epoca romana
	Cortesano - Pomarol	necropoli di epoca romana
	Dosso di S. Agata	insediamento di età neolitica e strutture medioevali
	Gabbiolo - prop. Salvadori	materiale sporadico di epoca romana
	Gazzadina	necropoli di epoca romana
	Madonna Bianca - Malpensada	stazione del mesolitico e materiale dell'età del ferro
	Man	luogo di culto di epoca romana
	Man - Fondo Ciano	necropoli di epoca romana
	Man - Villa Sardagna	necropoli di epoca romana
	Martignano	materiale sporadico dall'età del ferro al medioevo
	Martignano - maso Boleri	necropoli di età romana
	Martignano - Piazzina	materiale sporadico di età romana
	Martignano - Villa Menghin	sepoltura di età neolitica
	Mattarello - ai Grezi	materiale sporadico di epoca romana
	Mattarello - le Fratte	materiale sporadico di epoca romana
	Mattarello - Novaline	materiale sporadico di epoca romana
	Mattarello - Paradisi	materiale sporadico di epoca romana
	Mattarello - stazione	materiale sporadico di epoca romana

	Meano - alle Pergole	sepoltura del periodo neolitico
	Meano - campo G. De Carli	necropoli di epoca romana ed altomedievale
	Monte Mezzana	stazione dal neolitico alla II età del ferro
	Montevaccino - ai Piani	necropoli di epoca romana e altomedievale
	P.zza Anfiteatro	resti murari riferibili all'anfiteatro romano
	P. zza Bellesini	area pertinente ad un quartiere della Tridentum romana
	Pantè di Povo	necropoli di epoca romana
	Pantè di Povo e Minerva	luogo di culto di epoca romana
	Piazza Duomo	resti pertinenti alla porta veronensis di età romana
	Piedicastello	materiale sporadico dal mesolitico al medioevo
	Piedicastello	resti murari di epoca tardo - antica
	Piedicastello - al Belvedere	necropoli di epoca romana
	Piedicastello - casa R. Segala	sepoltura altomedioevale
	Piedicastello - ponte S. Lorenzo	strutture di epoca romana e medioevale
	Piedicastello - S. Apollinare	strutture e necropoli di epoca romana e altomedioevale
	Piedicastello - Villa Salvotti	materiale sporadico di epoca romana
	Pradestel	sottoroccia del periodo mesolitico e neolitico antico
	Ravina - cascata Sardagna	luogo di culto dall'età del bronzo all'epoca romana
	Romagnano - maso Monache	materiale sporadico di età neolitica e dell'età del ferro
	Romagnano - Prasecco	sepulture dell'età del ferro
	Romagnano - Tof de la Val	attività fusoria dell'età del bronzo
	S. Martino	necropoli di età romana

	Sardagna	materiale sporadico di epoca romana
	Solteri cava di Pietra	sepoltura dell'età neolitica e dell'età del bronzo
	Sopramonte - Vincia	necropoli di età romana
	Sprà di Povo - Rendol	necropoli di epoca romana
	Valsorda - Mas del Cont	necropoli di epoca romana
	Vela	insediamento e necropoli di età neolitica
	Vela - Ischia Podetti	edificio di epoca romana
	Via Belenzani, 37	tratto di strada romana basolata
	Via Grazioli - casa Moggioli	necropoli di età romana
	Via Malvasia - casa Marchesoni	materiale sporadico di epoca romana
	Via Rosmini	villa suburbana di età romana
	Via S. Bernardino	materiale dell'età del bronzo e di epoca romana
	Vicolo dell'Adige	tratto di muro di cinta della Tridentum romana
	Villamontagna dos Castion	stazione dell'età del bronzo
	Villazzano - Bac	necropoli di età romana
	Villazzano - Chiesa	necropoli di epoca romana
	Viotte	materiale sporadico del paleolitico medio e superiore
	Viotte - costa dei Cavai	materiale sporadico dal paleolitico all'età del ferro

Tabella 2.7 Beni architettonici e artistici rappresentativi

T91	Civezzano	Villa Consolati	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T92		Chiesa dell'Assunzione	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T93		Castel Telvana	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004

T208	Pergine Valsugana	Chiesa della Decollazione di S. Giovanni Battista	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T209		Chiesa di S. Giorgio	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T210		Chiesa della Natività di Maria (con zona di rispetto)	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T211		Chiesa di S. Antonio abate	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T212		Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Nicola	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T213		Ex ospedale psichiatrico (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T214		Palazzo Hippoliti	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T215		Palazzo "Ex A Prato"	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T216		Castello di Pergine (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T217		Monumento al Redentore	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T347	Trento	Forte di Cadine "Strassensperre Buco di Vela"	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T348		Chiesa dell'Assunzione	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T349		Doss Trento e adiacenze	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T350		Stazione ferroviaria di Trento (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T351		Castello del Buonconsiglio	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T352		Chiesa di S. Apollinare Vescovo e Martire (con zona di rispetto)	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004

T353		La Torricella	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T354		Casa p. ed. 679 cc. Trento	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T355		Chiesa di S. Francesco Saverio	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T356		Torre Vanga (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T357		Teatro Sociale	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T358		Casa Rella p. ed. 739/1 cc. Trento	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T359		Palazzo Tabarelli p. ed. 792 cc. Trento (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T360		Torre Civica (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T361		Palazzo Pretorio (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T362		Piazza Duomo (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T363		Cattedrale di S. Vigilio (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T364		Mura antiche di piazza Fiera (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T365		Maso S. Anna (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T366		Chiesa di S. Chiara	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T367		Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo apostoli	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004

T368		Palazzo delle Albere (con zona di rispetto)	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T369		Chiesa di S. Bartolomeo apostolo	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T370		Villa De Mersi (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T371		Villa Margon e Cappella della Natività di Maria (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T372		Castello Torre Franca (con zona di rispetto)	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T373		Palazzo Geremia p. ed. 178 e pertinenze pp. ed. 181; 184 cc. Trento	Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004
T374		Cimitero civico Trento	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T375		Convento dei Carmelitani Scalzi	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T376		Chiesa di S. Martino (ruderi e campanile)	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004
T377		Santuario della Madonna di Loreto	Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 42/2004

Nota: negli elenchi non vengono riportati i "Beni architettonici e artistici rappresentativi" "Cappella della Visitazione della Beata Vergine" e "Forte San Rocco" in Comune di Trento, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, localizzati nelle vicinanze del passaggio da aereo a cavo della linea a 132 kV nei pressi di Dosso San Rocco, "Chiesa di Sant'Anna" in Comune di Pergine frazione Roncogno, tutelata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nei pressi della nuova stazione di Cirè.

CARTA DEL PAESAGGIO

Il PUP analizza il tema del paesaggio, operando alla scala che gli compete una prima classificazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invarianti da considerare prioritariamente nelle valutazioni della sostenibilità dello sviluppo e dell'equilibrio territoriale.

Attraverso l'interpretazione dei tematismi fondamentali di un territorio alpino (insediamenti, campagna, bosco, alpe, acqua), si è convenuto di rappresentare il territorio utilizzando:

- ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi - torrenti - laghi, fasce di rispetto laghi, ghiacciai);
- sistemi complessi di paesaggio (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse rurale, di interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale):
 - 1) il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici considera tutto l'insieme dei nuclei abitati che costituisce la più preziosa testimonianza culturale trentina;
 - 2) il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale riguarda i territori che sono decisivi per conservare l'equilibrio territoriale e urbanistico tra aree edificate e aree libere;
 - 3) il sistema complesso di paesaggio di interesse forestale è, per estensione, il più rilevante del Trentino;
 - 4) il sistema complesso di paesaggio di interesse alpino è quello che sovrasta tutti gli altri paesaggi e che li unifica;
 - 5) il sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale riguarda il bene essenziale per la vita stessa e cioè l'insieme delle risorse idriche;
- unità di paesaggio percettivo (insiemi territoriali che appaiono come unitari e compiuti).

In cartografia sono rappresentate anche alcune indicazioni strategiche che la pianificazione subordinata dovrà considerare:

- fronti di pregio (linea rossa) per segnalare ambiti edificati, coltivati o di valenza naturalistica, di particolare rilevanza sia a livello locale che a livello territoriale complessivo;
- limiti allo sviluppo (linea nera) per richiamare l'attenzione su espansioni urbane che possono compromettere l'equilibrio territoriale e paesaggistico;
- alcune situazioni di eccellenza (asterisco) che spiccano nei vari sistemi.

La segnalazione delle situazioni problematiche è demandata ai piani territoriali delle comunità e ai piani regolatori sulla base degli specifici approfondimenti da condurre a livello locale.

Anche in questo caso si distinguono le zone attraversate dalle linee a seconda della tensione di esercizio, per rendere l'analisi più chiara e maggiormente comprensibile, come riportato nell'elaborazione della tavola n. [DU22290C1BCX20011] allegata.

Per quanto riguarda la linea a 220 kV i sistemi complessi di paesaggio interessati sono i seguenti:

- "Di interesse forestale"
- "Di interesse edificato tradizionale"
- "Di interesse rurale"
- "Di interesse fluviale"

Gli ambiti elementari di paesaggio attraversati sono invece i seguenti:

- "Aree rurali"
- "Fiumi, torrenti, laghi"
- "Aree urbanizzate recenti"

I tratti in demolizione a 220 kV attraversano i seguenti sistemi complessi di paesaggio:

- "Di interesse edificato tradizionale"
- "Di interesse rurale"
- "Di interesse forestale"

Gli ambiti elementari di paesaggio che vengono interessati dalle operazioni di demolizione sono invece i seguenti:

- "Aree rurali"
- "Aree urbanizzate recenti"
- "Aree produttive"
- "Cave"
- "Fiumi, torrenti, laghi"

Per quanto riguarda la linea a 132 kV i sistemi complessi di paesaggio riscontrati sono i seguenti:

- "Di interesse forestale"
- "Di interesse fluviale"

Gli ambiti elementari di paesaggio che vengono interessati sono invece i seguenti:

- "Aree rurali"
- "Fiumi, torrenti, laghi"
- "Aree urbanizzate recenti"
- "Riserve naturali"
- "Aree produttive"
- "Riserve naturali"

Nel passaggio da cavo a linea aerea del tratto a 132 kV, nei pressi del Dosso San Rocco, la nuova linea attraversa anche un "Fronte di particolare pregio".

I tratti in demolizione a 132 kV si sovrappongono ai seguenti sistemi complessi di paesaggio:

- "Di interesse rurale"
- "Di interesse forestale"
- "Di interesse fluviale"

Gli ambiti elementari di paesaggio interessati sono invece i seguenti:

- "Aree rurali"
- "Aree urbanizzate recenti"
- "Rocce"
- "Fiumi, torrenti, laghi"

Tali aree sono normate all'art. 9 delle N.T.A., che si riporta di seguito

Art. 9

Carta del paesaggio

1. La carta del paesaggio del PUP fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

2. Per i fini del comma 1 la carta del paesaggio individua:

- a) gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale, quali insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;
- b) i sistemi complessi, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri storici, gli ambiti d'interesse rurale, forestale, alpino e fluviale;
- c) le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini.

3. La carta del paesaggio fornisce elementi per l'individuazione da parte dei piani territoriali della comunità di indicazioni strategiche riferite a:

- a) elementi lineari come limiti di espansione urbana;
- b) elementi lineari come fronti di pregio;
- c) elementi puntuali d'interesse culturale e naturalistico.

4. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, sulla base della natura e delle relazioni tra gli elementi di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle scale cartografiche più idonee, in conformità alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6. I piani territoriali delle comunità, inoltre, individuano le situazioni problematiche o critiche e le soluzioni di riqualificazione più adeguate.

5. Sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e degli approfondimenti dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali possono specificare ulteriormente i caratteri, i perimetri e le relazioni degli elementi di cui ai commi 2 e 3.

CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE

Il nuovo piano urbanistico provinciale conferma l'impostazione del PUP precedente, che classifica sostanzialmente tutto il territorio provinciale come meritevole di tutela, individuando le aree di tutela ambientale in cui gli interventi sono subordinati a procedure di gestione. La carta delle tutele paesistiche viene in questo senso a rappresentare le zone di particolare interesse ambientale, in cui la tutela si attua secondo le procedure stabilite dall'ordinamento urbanistico provinciale.

Le aree di tutela ambientale sono rappresentate, come tradizionalmente nel PUP, con la campitura gialla, e mostrano in evidenza gli elementi territoriali che ne segnano la particolarità e sensibilità ambientale quali laghi, fiumi, ghiacciai, aree a quota superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale, nonché la rilevanza paesaggistica come i beni ambientali, quelli di interesse archeologico e i beni culturali.

Il perimetro di tali aree è coincidente con quello definito dalla variante 2000 al PUP oppure dai piani regolatori che hanno condotto l'adeguamento alla variante stessa attraverso precisazioni dei limiti di tali aree, che sono in tal senso da intendersi come prevalenti. Rispetto a tale delimitazione le norme del PUP prevedono che i piani territoriali della comunità possano, in conformità con la carta del paesaggio, adeguare i perimetri sulla base dell'andamento orografico o di limiti fisici evidenti oppure escludere le zone destinate a insediamenti omogenei, all'interno dei centri abitati, che risultano totalmente o parzialmente edificate. Le precisazioni del perimetro di tali aree, alla scala catastale, rimangono di competenza dei piani regolatori.

Rispetto alle aree di tutela ambientale si configurano come elementi di eccellenza i beni ambientali, individuati secondo l'ordinamento urbanistico provinciale. Tali beni, che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di notevole valenza paesaggistica, sono individuati sulla carta delle tutele paesistiche e compresi nell'elenco di invariati, allegato al piano.

Se, come detto, la tutela delle aree di tutela ambientale si attua secondo le procedure stabilite dall'ordinamento urbanistico provinciale, sulla carta delle tutele paesistiche per completezza del quadro sono indicate altre categorie di beni che presuppongono precise norme di tutela. Si tratta dei beni culturali, distinti nei beni archeologici, architettonici e storico-artistici dichiarati di interesse culturale secondo le norme di riferimento (ora il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cosiddetto "Codice dei beni culturali"). L'individuazione di tali beni nel piano urbanistico provinciale ha carattere del tutto ricognitivo e per essi il piano rinvia necessariamente ai provvedimenti di vincolo e alle relative norme di tutela, protezione e valorizzazione.

L'individuazione di aree e siti di interesse archeologico è invece propria del PUP: si tratta di aree che presentano la possibilità di ritrovamenti archeologici e che sono quindi indicate dal PUP, attraverso uno specifico elenco compreso nell'allegato D, al fine della verifica del riconoscimento dell'interesse da parte della competente Soprintendenza.

Secondo l'estratto della carta analizzata, riportato nella tavola n. [DU22290C1BCX20011] allegata, le linee di nuova costruzione percorrono "Aree di tutela ambientale", che si estendono, come già affermato, per la maggior parte del territorio provinciale di Trento.

Nessun bene ambientale, storico-culturale, architettonico o archeologico risulta però direttamente interessato dal progetto razionalizzazione in esame; se ne riscontrano solamente alcuni nelle vicinanze dei nuovi tracciati (vedi "Inquadramento strutturale" e oltre nel presente paragrafo). Per quanto riguarda le linee in demolizione si osserva invece come il loro tracciato coinvolga, sia per passaggio diretto che per passaggio nelle vicinanze, alcuni beni culturali, come siti di interesse archeologico e beni artistici e storici: la loro rimozione dunque risulta un impatto positivo sulla componente considerata. Si riportano di seguito gli artt. 11, 12 e 13 delle N.T.A. relative al P.U.P., che riguardano la disciplina delle zone e degli elementi puntuali citati.

Art. 11

Aree di tutela ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48.

3. I piani territoriali delle comunità, in conformità con la carta del paesaggio, hanno la facoltà di escludere dalle aree di tutela ambientale le zone destinate a insediamenti omogenei, nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate.

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

- a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello;
- c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.

Art. 12

Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.

Art. 13

Beni culturali

1. Fatte salve le disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, una selezione di manufatti e siti di rilevanza culturale vincolati ai sensi delle predette disposizioni, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale, sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e sono riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D.

2. Per l'esatta individuazione catastale dei beni culturali di cui al comma 1 si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

3. Altri siti e aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono riportate nell'elenco contenuto nell'allegato D; l'elenco può essere aggiornato dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione, sulla base di studi e approfondimenti ulteriori.

4. Con riferimento ai beni culturali di cui al comma 1 i piani regolatori comunali recepiscono le prescrizioni di tutela indiretta relative a distanze, misure e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

5. I piani regolatori generali possono introdurre ulteriori vincoli e limitazioni di carattere urbanistico, da osservare per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti e dei siti di cui all'allegato D e degli ulteriori manufatti e siti accertati e dichiarati d'interesse culturale ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Le norme riportate non prevedono particolari prescrizioni o limitazioni per la realizzazione delle opere previste nel progetto di razionalizzazione delle linee elettriche o per la dismissione dei tracciati indicati. Si rimanda agli strumenti di pianificazione gerarchicamente inferiori per una trattazione di maggior dettaglio.

Per quanto riguarda le invarianti indicate nel P.U.P., si riportano gli elenchi dei beni ambientali per quanto attiene la loro presenza all'interno dei territori comunali interessati dal passaggio delle nuove linee elettriche; gli elementi posti nelle immediate vicinanze delle nuove linee di progetto vengono evidenziati in corsivo e grassetto. Per la loro disciplina, quando non espressamente indicata e richiamante le disposizioni della vigente normativa di settore, si rimanda agli strumenti di pianificazione di ordine inferiore.

Tabella 2.8 Beni ambientali

24	Pergine Valsugana	Serso di Pergine Valsugana	Chiesa di San Giorgio	Chiesa che risale al XVI secolo circondata dal piccolo cimitero, posta su un terrazzamento in mezzo a pergolati di viti digradanti verso l'abitato.
091		San Cristoforo	La Darsena	Darsena "ex Dalmieri", particolare costruzione lignea ad uso un tempo dei pescatori lacuali, unico esempio del genere in Trentino
135		Madrano Lago di Canzolino	Vigneti terrazzati	Vigneti terrazzati e rustici che caratterizzano il paesaggio lacustre dei laghi di Costa Canzolino e Madrano.
006	Trento	Casteller	1996 Villa de Sardagna Hohenstein	L'edificio padronale risale alla prima metà del '700 ed era costituito da un blocco unitario, cui sono state aggiunte nell'800 le torri angolari montanti su barbacani.
013		Casteller	Azienda agricola del Poggio	Luogo caratterizzato dai due poggi, il Dos dei Cipressi e il Dos della Pinara, entrambi coltivati a vite col sistema a giropoggio
058		Ponte Alto	Forra di Ponte Alto	Cascata sul torrente Fersina fatta costruire nel 1537 dal principe vescovo Bernardo Clesio per regimentare le acque del torrente
093		Piani Lunghi	Villa Piani Lunghi	Villa appartenente alla serie di ville padronali disseminate sulla collina di Trento, risalenti a varie epoche e dalla tipologia assai diversificata.
094		Sant'Andrea in Bellavista	Complesso rurale	Complesso costituito da rustici agricoli, casa padronale, cappella votiva, in parte abitato, in parte in stato di forte degrado
112		Piazza Dante	Piazza Dante	I giardini di piazza Dante con il monumento al Sommo Poeta e gli edifici prospicienti la stazione ferroviaria, il palazzo della Regione e quello della Provincia
152		Sopramonte	Tenuta di S. Anna di Bondone	Complesso di rilevante interesse storico particolare singolarità naturale e panoramica nei dintorni di Trento

RETI ECOLOGICHE AMBIENTALI

Il sistema ambientale è concepito dal PUP come "rete ecologica", per rappresentare l'interconnessione di spazi ed elementi naturali sia all'interno del territorio provinciale che all'esterno, nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica

e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat. Si tratta peraltro di una delle fondamentali politiche ambientali comunitarie (si pensi alla rete europea di "Natura 2000"), di cui le soluzioni locali costituiscono un tassello importante. Nella definizione è sottolineato il concetto di "rete", vale a dire di connessione che deve essere garantita tra tutte le aree interessate, e il carattere "ecologico" per il concreto condizionamento sull'ambiente e in generale sulla vivibilità nel territorio provinciale.

Il Piano Urbanistico Provinciale definisce la rete ecologica e ambientale sulla base della pianificazione su acque, aree protette e in genere naturali, condotta negli anni dalla Provincia assieme agli enti parco: in sostanza, risorse idriche e relative aree di protezione, aree a più forte naturalità come parchi naturali, SIC e ZPS, riserve, aree che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai.

Per la rete delle risorse idriche (laghi, fiumi, torrenti, pozzi e sorgenti), reticolo naturale fondamentale del territorio provinciale, il PUP assicura il necessario raccordo con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, equivalente a piano di bacino di livello nazionale. Il PUP sottolinea con una norma specifica (l'articolo 20 delle norme di attuazione del piano) l'obiettivo imprescindibile della tutela delle risorse idriche e, attraverso la carta di sintesi della pericolosità e l'apposita carta dei pozzi e delle sorgenti, introduce il principio dell'aggiornamento dinamico al fine dell'applicazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Per le aree di protezione delle risorse idriche, costituite dalle aree di rispetto dei laghi e dalle aree di protezione fluviale, la cui impostazione deriva dal PUP precedente e dalle previsioni del PGUAP (vedi oltre) in tema di ambiti fluviali di interesse ecologico, il PUP riafferma il concetto di protezione delle risorse idriche e dei relativi habitat (fasce lacuali e fluviali) e ne riconosce il ruolo di connessione, in quanto dette aree assicurano lungo gli assi vallivi l'articolazione di corridoi naturali a fronte del sistema infrastrutturale che si configura spesso come un limite e una cesura.

In questo senso una rete importante è quella costituita dalle aree di protezione fluviale, che - sulla base dei contenuti del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in tema di ambiti fluviali di interesse ecologico e delle previsioni di aree di protezione fluviale o di parchi fluviali dei piani regolatori, laddove si sono adeguati alla variante 2000 al PUP - tende ad assicurare fasce di naturalità lungo le principali aste fluviali e in particolare lungo l'Adige, dove i sistemi infrastrutturali (autostrada, strada statale, ferrovia, elettrodotti) e insediativi costituiscono una cesura di primo ordine, alla scala della catena alpina.

Rispetto alle aree di protezione dei laghi il nuovo PUP conferma sostanzialmente l'impostazione vigente nella consapevolezza che la salvaguardia delle condizioni ecosistemiche e dei caratteri di naturalità dei laghi trentini passa necessariamente attraverso la tutela delle acque nonché attraverso un'attenta protezione delle aree spondali. Specifici approfondimenti della perimetrazione sono stati condotti in corrispondenza di alcuni bacini, in ragione delle effettive caratteristiche morfologiche del contesto o di strumenti di pianificazione attuativa finalizzata a interventi complessivi di valorizzazione. Concorrendo a indirizzare le scelte turistiche provinciali, il PUP punta attraverso la disciplina delle fasce di protezione dei laghi a integrare significativamente le diverse esigenze ambientali e ricreative, al fine della valorizzazione complessiva, e della riqualificazione dove necessario, delle aree lacuali. La disciplina di riferimento è stata così aggiornata al fine di rendere possibili interventi di riqualificazione di complessi edilizi esistenti, attraverso interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.

Le aree a elevata naturalità (siti di interesse comunitario, parchi naturali nazionali e provinciali, riserve naturali) costituiscono i nodi principali della rete, comprendendo ambienti a elevata biodiversità inclusi nella rete europea "Natura 2000" o in porzioni di territorio in condizioni di bassa o nulla antropizzazione e con funzioni di riparo e diffusione per specie e habitat rari. In questa materia il PUP si configura come quadro territoriale di riferimento rispetto alla specifica legge provinciale - la l.p. 11/2007 - che ha riordinato nel complesso il tema delle aree protette, nonché ai piani dei parchi. L'esatta perimetrazione di tali aree e la relativa disciplina di protezione sono dunque quelli degli specifici provvedimenti di vincolo e delle norme di settore nonché, nel caso dei parchi naturali, dei relativi piani. Il Piano Urbanistico Provinciale integra tali disposizioni con l'indicazione, diretta ai piani territoriali delle comunità, di approfondimento alla scala sovralocale

degli aspetti riguardanti le zone - filtro, atte ad assicurare, ove occorra, un'adeguata protezione delle aree naturali nei confronti del contesto antropizzato.

La disciplina delle aree a elevata naturalità fa riferimento a elementi di grande sensibilità della struttura territoriale, per cui va valutata la permanenza di condizioni di integrità e di funzionalità. Delinea in particolare gli elementi da tutelare e valorizzare secondo le norme di settore, guardando sotto il profilo prettamente urbanistico a creare linee di connessione o continuità ritenute utili o necessarie per la funzionalità ecosistemica, la qualità ambientale e paesistica.

Le aree a elevata integrità (ghiacciai, rocce e rupi boscate) sono le aree a bassa o nulla antropizzazione, sostanzialmente corrispondenti alle aree improduttive della pianificazione vigente. Il PUP ne sottolinea il valore di aree integre e, in particolare, per quanto riguarda i ghiacciai rafforza l'attuale disciplina che ammette la sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti nonché l'eventuale realizzazione di manufatti speciali aventi l'esclusiva funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, introducendo il concetto di razionalizzazione delle infrastrutture esistenti e di limite delle stesse. A tale proposito la Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un apposito programma volto a definire le azioni ammissibili, purché sia garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci o a interventi di valorizzazione ambientale, culturale e turistica, e a condizione che le misure di razionalizzazione garantiscano la riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico in essere.

Anche in questo caso, per semplicità di lettura si dividono le zone interessate dal passaggio, quelle vicine e quelle interessate dalle operazioni di demolizione secondo il tratto a 220 kV e a 132/60 kV. L'estratto della carta delle reti ecologiche e ambientali è riportato nella allegata tavola n. [DU22290C1BCX20011].

Per i tracciati di nuova realizzazione della linea 220 kV si attraversano le seguenti zone:

- "Fiumi e torrenti"
- "Rupi boscate"
- "Aree di protezione fluviale"
- "Siti e zone della rete europea Natura 2000"

Nelle vicinanze di essi si possono invece riscontrare le seguenti zone:

- "Pozzi"
- "Sorgenti"

I tratti in demolizione delle linee con tensione 220 kV attraversano le seguenti zone:

- "Fiumi e Torrenti"
- "Rocce e rupi Boscate"
- "Canali e fosse"
- "Aree di protezione fluviale"
- "Alvei"
- "Siti e zone della rete europea Natura 2000"

Nelle immediate vicinanze si riscontrano invece le seguenti zone:

- "Aree di rispetto dei laghi"
- "Pozzi"

Considerando poi i tracciati di nuova realizzazione della linea 132 e 60 kV, essi attraversano le seguenti zone:

- "Fiumi e torrenti"
- "Alvei"
- "Aree di protezione fluviale"
- "Riserve locali"
- "Rocce e rupi boscate"

Oltre a quanto già detto per le sovrapposizioni, non si riscontrano nelle vicinanze altre zone classificate dalla carta esaminata.

Nei tratti in demolizione invece vengono riscontrati:

- "Fiumi e torrenti"
- "Canali e fosse"

- “Aree di protezione fluviale”

Nelle vicinanze invece si trovano:

- “Siti e zone della rete europea Natura 2000”

Le aree indicate sono normate al Capo V, Sezione II delle N.T.A. relative al Piano Urbanistico Provinciale, agli artt. 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 28. Si riportano di seguito tali articoli.

Art. 20

Tutela delle risorse idriche

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle risorse idriche si applicano il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e il piano provinciale di tutela delle acque, nonché le altre norme di settore.

Art. 21

Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.

Art. 22

Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali.

5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente.

Art. 23

Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

3. I piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

Art. 25

Siti e zone della rete "Natura 2000"

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.

Art. 27

Riserve

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le riserve naturali provinciali e riporta a titolo ricognitivo le riserve locali in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette.

2. Per l'esatta delimitazione catastale delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione e istituzione adottati dagli organi competenti ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono apportati gli aggiornamenti all'inquadramento strutturale, alle invariati e alla tavola delle reti ecologiche e ambientali in conseguenza dell'individuazione di nuove riserve naturali provinciali e locali ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

Art. 28

Aree a elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.

2. I piani territoriali delle comunità precisano i perimetri delle aree a elevata integrità indicate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali, e ne specificano la disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e in armonia con le finalità di tutela ambientale di questo articolo e con quelle di tutela delle invariati.

3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.

4. Nell'ambito dei ghiacciai sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di manufatti speciali aventi l'esclusiva funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio;
- b) la manutenzione e la razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, nei limiti anche temporali e alle condizioni definite dal programma previsto dal comma 5;
- c) interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici.

5. La Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai fini delle lettere b) e c) del comma 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve essere garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci;
- b) le misure di razionalizzazione e gli interventi di valorizzazione devono garantire un miglioramento ambientale e paesaggistico.

Come si può evincere dagli articoli riportati non esistono prescrizioni ostative alla realizzazione dell'intervento o alla demolizione delle strutture relative ai tratti in dismissione in progetto, in quanto esso comprende opere pubbliche e di interesse pubblico. In relazione ai siti Natura 2000 sarà predisposta un'apposita valutazione di incidenza ambientale.

Tra le invariati catalogate nelle categorie "Siti e zone della rete europea "Natura 2000" e "Riserve provinciali", per i comuni interessati dal passaggio delle linee elettriche, sono riportati quelli indicati nelle seguenti tabelle. In grassetto e corsivo sono riportati quelli posti sotto valutazione di incidenza ambientale.

Tabella 2.9 Siti e zone della rete europea "Natura 2000"

Comune	Codice	Denominazione	Superficie	Descrizione	Distanza dal progetto
ALBIANO, CIVEZZANO, TRENTO	IT3120044	Monte Barco e Monte Della Gallina	172,65 ha.	Complesso di eccezionale interesse, a causa delle numerose torbiere in parte boscate con betulle e pino silvestre, situate in un contesto forestale del tutto insolito, caratterizzato dalla rovere. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi	Linea 220 kV a 2.280 m
BASELGA DI PINE'	IT3120035	Laghestel di Pinè	91,00 ha	Vasta conca di esarazione glaciale, avente la forma di U e scavata nell'Altopiano porfirico di Pinè. La vegetazione è costituita da prati umidi e palustri, in passato sottoposti allo sfalcio. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE, in particolare: Magnocaricium (Caricetum rostratae, C. elatae) (10%), Phragmition.	Linea 220 kV a 1.680 m
PERGINE VALSUGANA	IT3120040	Lago Pudro	12,88 ha.	L'interesse è dovuto alla vegetazione delle torbiere di transizione. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.	Linea 220 kV a 580 m
PERGINE VALSUGANA	IT3120041	Lago Costa	3,83 ha.	L'interesse è dovuto al laghetto, con l'orlo di vegetazione elfitica e la vegetazione di idrofite natanti. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indica buona naturalità delle acque correnti.	Linea 220 kV a 930 m
PERGINE VALSUGANA	IT3120042	Canneti di San Cristoforo	9,39 ha.	Lenbo di vegetazione lacustre, in particolare canneto, in un'ansa di lago eutrofico, cui fa da cornice un'ontaneta, che però in parte è stata drenata. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza storica di invertebrati dell'allegato II indicatori di zone umide integre, in forte declino. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indica buona naturalità delle acque correnti	Linea 220 kV a 1.710 m

PERGINE VALSUGANA, TENNA	IT3120043	Pizè	15,91 ha.	Ansa di lago eutrofico, con nuclei di vegetazione lofiteca natante e sommersa di notevole interesse, cintura di lofite e ontaneta ripariale. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti	Linea a 220 kV a 1.200 m
PERGINE VALSUGANA	IT3120090	Monte Calvo	1,19 ha.	L'interesse è dovuto ad alcuni ambienti umidi (torbiere e paludi) in radure in mezzo a boschi di latifoglie e conifere, con specie molto rare. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili.	Linea a 220 kV a 2.320 m
PERGINE VALSUGANA, VIGNOLA - FALESINA	IT3120123	Assizzi - Vignola	87,57 ha.	Nucleo residuo, di grande interesse per la tipologia, di boschi di caducifoglie lofite del piano collinare, in via di regressione in tutta la fascia prealpina	Linea interna
TRENTO	IT3120051	Stagni della Vela - Soprassasso	86,62 ha.	Boscaglia arida e vegetazione umida secondaria presentano un certo interesse didattico. Notevole dal punto di vista floristico l'ambiente rupestre, sia per la presenza di pregevoli felci casmofitiche che di rare specie spontaneo-ruderali in ambiente di sottoroccia. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Sito storico di presenza di specie di lepidotteri compresi nell'allegato II, in forte declino.	Linea 60 kV a 1.080 m
TRENTO	IT3120052	Doss Trento	15,69 ha.	Sito di grande importanza ambientale, sia per le caratteristiche geomorfologiche che botaniche e faunistiche, molto rappresentativo per gli ecosistemi forestali del piano collinare. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dei boschi di latifoglie del piano basale in buone condizioni di naturalità.	Linea 60 kV a 560 m
TRENTO	IT3120105	Burrone di Ravina (Val Gola)	527,1 ha.	Ambiente selvaggio e quasi inaccessibile con foreste, arbusteti e praterie alpine. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.	Linea 132 kV a 1.320 m

TRENTO	IT3120122	Gocciadoro	19,42 ha.	<i>Nucleo residuo, di grande interesse per la tipologia, di boschi di caducifoglie mesofile del piano collinare, in via di regressione in tutta la fascia prealpina. Presenza di invertebrati indicatori di boschi maturi di latifoglie della fascia basale.</i>	Linea interna
TENNA	IT3120091	Alberè di Tenna	6,72 ha	Piccola torbiera in leggero pendio con cariceti e prati umidi, situata sul colle di Tenna in Valsugana (Trentino orientale). Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE: Molinion (acidofilo).	Linea 220 kV a 1.740 m

Per quanto riguarda le riserve naturali provinciali non se ne identifica nessuna posta a una distanza tale da poter prevedere impatti negativi diretti o indiretti su di essa, infatti, la distanza minima a cui si trovano è di 580 m. Si riportano comunque quelle presenti nei Comuni interessati dal passaggio delle linee.

Tabella 2.10 Riserve naturali provinciali

TRENTO	TRE CIME MONTE BONDONE	224,49 ha.
CIVEZZANO	LE GRAVE	29,72 ha.
PERGINE VALSUGANA	LAGO PUDRO	12,89 ha.
PERGINE VALSUGANA	LAGO COSTA	3,83 ha.
PERGINE VALSUGANA	CANNETI DI S. CRISTOFORO	9,39 ha.
PERGINE VALSUGANA, TENNA	PIZÈ	15,91 ha.
ALBIANO, TRENTO	MONTE BARCO	91,88 ha.
TRENTO	TORBIERA DELLE VIOTE	24,47 ha.
TRENTO	STAGNI DELLA VELA	131,71 ha.
LAVIS, ZAMBANA, TRENTO, TERLAGO	FOCI DELL'AVISIO	143,99 ha.

SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI

Coerentemente con l'impostazione delineata dalla legge di riforma istituzionale, il Piano Urbanistico Provinciale si rafforza sotto il profilo dell'individuazione dell'orientamento strategico del territorio e assume invece il ruolo di strumento più flessibile, per quanto riguarda le previsioni connesse con aspetti operativi e gestionali.

In questa prospettiva i contenuti del sistema insediativo del piano sono ridefiniti sotto il profilo degli interessi pubblici coinvolti, ma anche della diversa natura e caratterizzazione delle autonomie, distinguendo gli argomenti le cui regole assumono forma di vincolo - a presidio di specifici interessi dell'intera collettività - da tutte le altre materie di governo, le cui regole hanno invece carattere di indirizzo rispetto ai piani territoriali delle comunità, rinviando a linee guida e a strumenti metodologici le indicazioni per una efficace adattabilità alle singole situazioni locali.

Nell'ottica di assicurare un quadro generale coerente nella pianificazione e gestione delle trasformazioni territoriali il PUP delinea dunque nelle tavole del sistema insediativo, rappresentato assieme alle reti infrastrutturali, le aree funzionali rilevanti sotto il profilo delle strategie che competono al piano nonché sotto il profilo degli usi intensivi del territorio.

Come si evince dall'estratto riportato nella tavola n. [DU22290C1BCX20011] allegata, la linea a 220 kV si sovrappone alle seguenti zone:

- "Aree agricole"
- "Aree agricole di pregio"
- "Viabilità principale" e "Viabilità locale" esistente e di progetto
- "Zone per insediamenti"
- "Collegamenti funzionali" E ed E1

Non si riscontrano zone di particolare interesse nelle vicinanze di essa, se non quelle indicate per la sovrapposizione.

Le linee da demolire a 220 kV si pongono invece al di sopra di:

- "Aree agricole"
- "Aree agricole di pregio"
- "Aree produttive del settore secondario di livello provinciale esistenti"
- "Aree estrattive"
- "Viabilità principale" e "Viabilità locale"
- "Zone per insediamenti"
- "Collegamento funzionale" E

Lo stesso tratto in dismissione si colloca nelle vicinanze di:

- "Insediamenti storici"
- "Aree produttive del settore secondario di livello provinciale di progetto"

Le linee a 60 kV e a 132 kV di nuova realizzazione si sovrappone invece alle seguenti zone:

- "Zone per insediamenti" (anche linea in cavo)
- "Aree agricole" (anche linea in cavo)
- "Aree agricole di pregio"
- "Viabilità principale" e "Viabilità locale"

Da rilevare una vicinanza dello stesso tratto a:

- "Insediamenti storici"

I tratti in demolizione per le linee con la medesima tensione si sovrappongono alla seguente zonizzazione:

- "Zone per insediamento"
- "Aree agricole"
- "Aree agricole di pregio"
- "Viabilità principale" e "Viabilità locale"
- "Ferrovia locale"
- "Fiumi"

Esse inoltre si pongono nelle vicinanze di:

- "Aree attrezzate di livello provinciale"

Le aree indicate sono normate al Capo VI, Sezione II e III delle N.T.A. relative al Piano Urbanistico Provinciale, agli artt. 31, 33, 36, 37, 38 e 41. Si riportano di seguito tali articoli.

Art. 31

Attrezzature di livello provinciale

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i servizi e le attrezzature di livello provinciale, così come definiti nella relazione illustrativa, quali scuole medie superiori e di formazione professionale, strutture universitarie, strutture ospedaliere, carcere provinciale.

2. La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentita la comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità.

3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le disposizioni provinciali di settore.

4. I piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale in funzione dei seguenti elementi:

- a) consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati;
- b) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;
- d) entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio;
- e) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario;
- f) entità del movimento turistico.

Art. 33

Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - g) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - h) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - i) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. Le aree produttive di livello provinciale sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e sono distinte in:
- a) aree esistenti, quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione;
 - b) aree di progetto, quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate;
 - c) aree di riserva, quando si tratta di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione deve essere graduata nel tempo.
4. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti. I piani territoriali delle comunità, per migliorare l'attrattività del territorio, possono ampliare le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e individuarne di nuove sulla base dei seguenti criteri:
- a) consistenza ed entità delle attività produttive insediate;
 - b) prioritario recupero delle aree insediate interessate da attività dismesse;
 - c) possibilità di razionale utilizzo dell'area;
 - d) collegamento dell'area alle principali infrastrutture;
 - e) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione degli insediamenti produttivi;
 - f) entità del bacino di utenza utilizzabile per il nuovo comparto produttivo.
5. Il dimensionamento delle nuove aree individuate ai sensi del comma 4 deve essere supportato da specifiche indagini che, nell'ambito dell'autovalutazione del piano territoriale della comunità, giustificano le esigenze di sviluppo produttivo e assicurino la sostenibilità ambientale e socio-economica delle previsioni, tenuto conto delle condizioni e dei criteri di cui al comma 4.
6. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;
 - b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
 - c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
 - d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
 - e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
7. La legge urbanistica disciplina i vincoli di destinazione degli impianti produttivi e degli immobili strumentali alle attività produttive di cui al comma 6.
8. L'utilizzo delle aree di livello provinciale di progetto è subordinato all'approvazione da parte dei comuni di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne. La Provincia può provvedere alla redazione e approvazione del piano attuativo su richiesta del comune interessato, previa intesa.
9. L'utilizzo delle aree di riserva è autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree sono ridotte; alle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il loro utilizzo, nelle aree di riserva sono consentite, oltre alla coltivazione dei fondi, solamente attività che richiedono la realizzazione di manufatti precari facilmente rimovibili.

10. I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale, con carattere anche multifunzionale, attenendosi ai criteri e principi stabiliti da questo articolo.

11. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

- a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
- c) impianti e depositi per l'autotrasporto;
- d) commercio all'ingrosso.

... omissis ...

Art. 36

Aree estrattive

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le aree estrattive. Con il provvedimento della Giunta provinciale che approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è disposto il conseguente aggiornamento del piano urbanistico provinciale.

2. Ferma restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali assicura la coerenza con i principi e le norme del piano urbanistico provinciale, rispondendo ai seguenti criteri:

- a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti, evidenziati nella carta del paesaggio, privilegiando, se possibile, tecniche di coltivazione in sottosuolo;
- b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale;
- c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
- d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida.

Art. 37

Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

- a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
- b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;

- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

- a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
- b) l'ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani.

8. I piani regolatori generali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

- a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica;
- b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;
- c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono:

- a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso;
- b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale.
- a) 10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

Art. 38

Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:

- a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
 - 2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale;
 - b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
 - 2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
 - 3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;
 - c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37.
7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:
 - 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
 - 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
 - 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
 - 4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;
 - b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invariati ai sensi dell'articolo 8.
8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.
9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo.
10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 7.
11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell'articolo 37.

Art. 41

Reti per la mobilità

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua, sulla base delle dotazioni esistenti e delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti europee, le reti infrastrutturali atte ad assicurare la funzionalità e la competitività del territorio, l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti. Le reti per la mobilità si articolano in corridoi infrastrutturali di accesso, corridoi infrastrutturali interni, collegamenti funzionali, tracciati stradali, linee ferroviarie e altre infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa che configurano e contribuiscono a prefigurare, anche per il prossimo futuro, il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico.
2. La relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall'articolo 44. L'intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP.
3. La relazione illustrativa descrive i corridoi infrastrutturali interni, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità alternativa finalizzati all'interconnessione delle valli del Trentino in coerenza con il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi del comma 1. La definizione delle scelte e degli interventi da realizzare, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati e sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica. Il piano ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi da esso espressamente definiti a livello cartografico. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione del piano provinciale della mobilità, dispone l'aggiornamento delle previsioni del PUP.
4. I collegamenti funzionali evidenziano l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio provinciale. La definizione delle scelte in seguito ai predetti approfondimenti, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal piano urbanistico provinciale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3.

5. I tracciati stradali individuati dal PUP si articolano in viabilità principale e viabilità locale, secondo le indicazioni della relazione. I tracciati delle strade di progetto e da potenziare individuati dal PUP sono aggiornati con il piano provinciale della mobilità, in base al comma 4.
6. All'infuori degli interventi demandati alla Provincia ai sensi di questo articolo, i piani territoriali delle comunità individuano la viabilità di valenza sovracomunale e i piani regolatori generali individuano la viabilità di valenza locale.
7. Con regolamento sono individuate le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi di materiale, gli interventi ammessi e le modalità di misurazione della larghezza delle strade. Il regolamento definisce le modalità per la classificazione dei tracciati stradali ai fini del dimensionamento e della definizione della loro fascia di rispetto, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
8. In relazione alla morfologia del territorio provinciale, tutti i tipi di strade sono considerate di montagna, ai sensi delle disposizioni statali concernenti le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; il regolamento previsto dal comma 7 disciplina conseguentemente gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade con riferimento alle loro diverse categorie. Rimane ferma la disciplina statale in materia di autostrade.
9. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie esistenti e di progetto, comprese quelle locali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano provinciale della mobilità può apportare variazioni ai tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri enti territoriali, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, o a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture, nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e catastali delle aree interessate. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3. Le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari sono individuate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7.
10. Nel rispetto delle indicazioni del comma 1, il piano provinciale della mobilità e i piani territoriali delle comunità individuano, secondo la valenza provinciale o sovracomunale, gli interventi da attuare per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa, in particolare al servizio delle principali località turistiche.

Da quanto si evince dalla lettura degli articoli riportati, non esiste nessuna prescrizione in pieno contrasto con la normativa di Piano che impedisca la realizzazione dei nuovi tracciati (per opere di interesse pubblico sono infatti consentite le realizzazioni delle opere necessarie al loro esercizio) o la rimozione dei tratti indicati.

Si riporta infine l'art. 42 delle NTA, che si riferisce specificatamente agli elettrodotti e alle reti energetiche di interesse provinciale.

Art. 42

Tracciati e corridoi energetici e telematici

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i principali tracciati delle reti energetiche e telematiche.
2. I tracciati delle reti energetiche possono essere integrati e modificati dal piano energetico-ambientale provinciale nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.
3. Le indicazioni cartografiche dei tracciati individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate e modificate nei piani territoriali delle comunità, per rispondere a esigenze derivanti da valutazioni d'impatto ambientale e da ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto urbanistico, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) minimizzare gli impatti ambientali, compreso quello dell'inquinamento elettromagnetico, di antenne e altri impianti;
 - b) evitare rilevanti interferenze di opere e manufatti con aree e risorse di specifico interesse paesaggistico;
 - c) subordinare la realizzazione di nuovi tracciati a programmi di smantellamento degli impianti dismessi.
4. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale descrive il corridoio energetico Fortezza - Verona, previsto lungo l'asse del Brennero, la cui definizione è subordinata a un accordo quadro di programma tra la Provincia, lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni interessate.
5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori corridoi energetici ai sensi delle norme vigenti, sulla base di specifici accordi di programma e in coerenza con il piano energetico-ambientale provinciale.
6. La localizzazione definitiva, anche agli effetti urbanistici, delle infrastrutture previste da questo articolo è effettuata in base alla legge urbanistica o alle norme di settore da essa richiamate.

In particolare quindi il PUP fa propria l'esigenza di razionalizzare lo sviluppo delle reti di trasmissione dell'energia elettrica e di minimizzarne l'impatto ambientale e paesaggistico, favorendo la realizzazione del corridoio energetico Fortezza - Verona. Questo corridoio, previsto nell'ambito del tunnel di base del Brennero nel tratto Innsbruck-Fortezza e quindi con un elettrodotto aereo nel tratto Fortezza-Verona, risponde agli orientamenti comunitari per lo sviluppo di reti transeuropee sia nel settore dell'energia che in quello dei trasporti.

Non si riscontra dunque neanche in questo caso alcuna prescrizione ostativa per la realizzazione della razionalizzazione delle linee oggetto di studio di impatto ambientale.

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA

La Provincia Autonoma di Trento ha definito con la Legge Provinciale n.07 del 7 agosto 2003 le zone da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque. Tali aree, individuate con generale delimitazione nelle tavole alla scala 1:25.000 del Sistema Ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), sono definite con precisione all'interno della Carta di Sintesi geologica alla scala 1:10.000 (scala 1:5.000 per il solo territorio del comune di Trento), approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003.

Il giorno 23 dicembre 2004 la Giunta Provinciale ha approvato, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 5 delle norme di attuazione del PUP, il primo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 19 gennaio 2005 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.3/I-II del 18 gennaio 2005.

Il giorno 13 gennaio 2006 la Giunta Provinciale ha approvato, ai sensi delle disposizioni di cui ai medesimi articoli citati, il secondo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 26 gennaio 2006 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del n°4/I-II del 25 gennaio 2006.

Il giorno 13 luglio 2007 la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n°1502 il terzo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 25 luglio 2007 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del n°30/I-I del 24 luglio 2007.

Il giorno 5 settembre 2008 la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n°2249, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, il quarto aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 17 settembre 2008 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del n°38 del 16 settembre 2008. In seguito all'approntamento della Carta delle Risorse idriche del nuovo P.U.P (art. 21 Norme di Attuazione), con il 4° aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, le cartografie sono state riviste anche per il tematismo riguardante la tutela delle risorse idriche (art. 48 delle Norme di attuazione del nuovo P.U.P.).

Il giorno 22 dicembre 2009 la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n°3144, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, il quinto aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 06 gennaio 2010 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del n°01 del 5 gennaio 2010.

Il 18 luglio 2011 la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n°1544, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, il sesto aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica, il quale è entrato in vigore il giorno 27 luglio 2011 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 26 luglio 2011. Questo aggiornamento è quello attualmente in vigore.

Come si evince dall'estratto riportato nella allegata tavola n. [DU22290C1BCX20011], la linea a 220 kV si sovrappone alle seguenti zone:

- "Aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica"
- "Aree con penalità gravi o medie"
- "Aree critiche recuperabili"
- "Aree con penalità leggere"
- "Aree senza penalità"
- "Aree a controllo sismico a sismicità trascurabile (zona sismica 4)"

Le linee da demolire a 220 kV si pongono invece al di sopra di:

- "Aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica"
- "Aree con penalità gravi o medie"
- "Aree critiche recuperabili"
- "Aree con penalità leggere"
- "Aree senza penalità"
- "Aree a controllo sismico a sismicità trascurabile (zona sismica 4)"
- "Aree soggette a fenomeni di esondazione"

Le linee a 60 kV e a 132 kV di nuova realizzazione si sovrappone invece alle seguenti zone:

- "Aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica"

- “Aree con penalità gravi o medie”
- “Aree critiche recuperabili”
- “Aree con penalità leggere”
- “Aree senza penalità”
- “Aree a controllo sismico a sismicità trascurabile (zona sismica 4)”

I tratti in demolizione per le linee con la medesima tensione si sovrappongono alla seguente zonizzazione:

- “Aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica”
- “Aree con penalità gravi o medie”
- “Aree critiche recuperabili”
- “Aree con penalità leggere”
- “Aree senza penalità”
- “Aree a controllo sismico a sismicità trascurabile (zona sismica 4)”

Le aree indicate sono normate con specifiche Norme di Attuazione, allegata nella versione più aggiornata al sesto aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica. Si riporta di seguito un estratto relativo alle zone interessate dal progetto.

AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA

In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrologici del suolo o del manto nevoso, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un alto grado di pericolosità.

In questa classe ricadono le aree caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno sicuramente ridurre il pericolo per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti.

Nelle aree predette non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie; è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo.

Gli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.P., possono essere ampliati non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti l'assenza di pericolo per le persone.

Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e ricostruiti con contestuale ampliamento fino ad un massimo del 10 % del loro volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del territorio.

In tali aree sono inoltre ammesse opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie purché non in contrasto con il disegno complessivo del PUP.

Per questi interventi devono essere redatte specifiche perizie geologiche, idrologiche e nivologiche in relazione allo specifico tipo di pericolo, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici, migliorino le condizioni di pericolosità del sito e garantiscano l'assenza di pericolo per le persone.

Il rilascio delle autorizzazioni per le opere di infrastrutturazione del territorio e per le bonifiche agrarie in area ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva è soggetto ad esame preventivo delle perizie sopra citate da parte del servizio geologico provinciale.

Nelle aree ad elevata pericolosità solo valanghiva è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia a carattere permanente, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza; è tuttavia ammessa la realizzazione di opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purché una specifica perizia tecnica e un'ideonea convenzione, in ordine alle modalità operative ed ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per le persone.

AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO

Le aree di controllo geologico si suddividono nelle seguenti categorie:

area critica recuperabile: area che, pur essendo interessata da dissesti (area alluvionabile o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, ecc.), può essere recuperata con adeguati interventi sistematori.

L'edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle opere volte all'eliminazione del pericolo.

Fanno eccezione i casi in cui:

- l'intervento edilizio proposto costituisca in sé un'opera volta all'eliminazione del pericolo;
- specifici studi ed indagini geologiche attestino che il pericolo non sussiste.

area con penalità gravi o medie: area in cui gli aspetti litologici, morfologici idrogeologici e di allagamento richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.

area con penalità leggere: area in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.

Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo, così come definito di seguito, possono essere corredate dalla sola perizia geotecnica.

Per intervento di modesto rilievo si intende:

- edificio con: superficie di sedime totale massima di 300 m²; altezza massima fuori terra di 8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500 m³;
- strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;
- scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
- scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1.30 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo. Viene fatta deroga relativamente alla sola distanza da manufatti, per quanto concerne i punti di allacciamento di sottoservizi ad essi diretti;
- discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a 5.000 m³;
- serre, tettoie e depositi interrati di bomboloni GPL fino a 3 m³, quali pertinenze di attività o di residenza;
- muri di sostegno e contenimento fino ad 1,5 m di altezza;
- fienili, tettoie, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 m², altezza massima fuori terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100 m;
- riordini fondiari e/o bonifiche agrarie di superficie inferiore a 10.000 m², e con movimenti di terre per volumetrie totali massime di 5.000 m³.

area soggetta a fenomeni di esondazione: area che, per caratteristiche morfologiche e idrogeologiche, può essere soggetta a fenomeni di esondazione; in tale area è fatto divieto di costruire locali interrati o seminterrati adibiti a qualsiasi uso; i locali adibiti ad uso residenziale devono essere realizzati ad una quota superiore al pelo libero dell'acqua del massimo invaso di esondazione così come definito da una specifica perizia. La realizzazione delle opere è subordinata alla presentazione di una relazione geologica e geotecnica che ne attesti la fattibilità e che sia estesa ad un territorio di ampiezza adeguata.

area a controllo sismico: tutto il territorio provinciale è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3);

... omissis ...

Nelle zone sismiche 4 le infrastrutture e gli edifici pubblici e quelli strategici, e/o di rilevante interesse, così come definiti dalla G.P., devono essere realizzati con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3.

Nelle zone sismiche è richiesta una progettazione antisismica rispettando la normativa tecnica vigente, anche con procedure di tipo semplificato quando applicabili.

AREE SENZA PENALITÀ GEOLOGICHE

In questa classe ricadono le aree geologicamente sicure e stabili delle quali si possiedono adeguate conoscenze geologiche e geotecniche. In tali aree qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M. 11 marzo 1988.

Per interventi di modesto rilievo, così come definiti precedentemente nella classe "aree con penalità leggera", i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omissis, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico abilitato, basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sulla quale possa essere responsabilmente basata la progettazione.

Tale relazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica dello strumento urbanistico in vigore con ubicazione dell'area dell'intervento.

... omissis ...

La realizzazione delle opere relative ai sostegni della linea dovranno dunque considerare le prescrizioni di scavo poste dall'estratto citato.

CARTA DELLE RISORSE IDRICHE

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Provinciale e dell'applicazione dell'articolo 21 delle sue norme di attuazione, in relazione alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è stata approntata la Carta delle Risorse idriche del PUP.

Tale cartografia individua le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate per gli acquedotti pubblici e per l'imbottigliamento (acque minerali), definendone le rispettive aree di tutela e le disposizioni normative.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 48 c.1, delle norme di attuazione del PUP, viene aggiornata la Carta di sintesi geologica e le relative norme di attuazione rimuovendo il tema relativo alla tutela delle risorse idriche dalla cartografia e stralciando dalle norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica le disposizioni relative alle aree di tutela assoluta, aree di rispetto geologico e protezione idrogeologica di pozzi e sorgenti selezionati.

La Carta delle Risorse Idriche, che copre a scala 1:10.000 l'intero Trentino, è realizzata sulla base della nuova Carta topografica generale della P.A.T. (2008).

Il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche, come illustrato nell'allegata tavola n. [DU22290C1BCX20011], prevede che il passaggio del nuovo tracciato 220 kV attraversi le seguenti zone:

- "Zone di protezione idrogeologica" (con 2 sostegni da realizzare all'interno di esse)
- "Zone di rispetto idrogeologico" (2 sostegni interni)

La linea si pone poi nelle vicinanze di:

- "Sorgenti"
- "Pozzi"
- "Altre sorgenti non disciplinate dall'art. 21 del P.U.P."

La linea in demolizione attraversano invece le seguenti zone:

- "Zone di protezione idrogeologica"
- "Zone di rispetto idrogeologico"

e non presenta sostegni all'interno di esse. Nelle vicinanze di essa si possono riscontrare solamente "Pozzi".

Considerando ora le linee di nuova realizzazione a 132 kV e 60 kV si evidenzia come esse attraversino le seguenti zone:

- "Zone di protezione idrogeologica" (5 sostegni all'interno)
- "Zone di rispetto idrogeologico" (sovrapposizione delle sole linee, nessun sostegno all'interno)

Nelle immediate vicinanze possono essere riscontrate:

- "Sorgenti"
- "Altre sorgenti non disciplinate dall'art. 21 del P.U.P."

Le linee in dismissione con la medesima tensione di esercizio si sovrappongono con:

- "Altre sorgenti non disciplinate dall'art. 21 del P.U.P."
- "Zone di rispetto idrogeologico" (solo tracciato, nessun sostegno all'interno)
- "Zone di protezione idrogeologica" (solo tracciato, nessun sostegno all'interno).

Oltre che dall'art. 21 delle N.T.A. relative al P.U.P., le zone indicate sono soggette ad apposita disciplina, in applicazione del suddetto articolo. Si riportano di seguito gli estratti dell'art. 21 e della normativa specifica citati.

Art. 21

Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

In attuazione dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata redatta la "Carta delle risorse idriche" ricadenti nel territorio provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. La Carta indica anche le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Definizioni

a) la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni ed è riportata nella Carta delle risorse idriche per ogni sorgente, pozzo o derivazione superficiale. Al fine di tutelare al meglio la risorsa, tale zona

può estendersi anche su aree distanti dal punto di captazione delle acque. Essa deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio;

b) la zona di rispetto idrogeologico è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente le acque captate, tenendo conto della tipologia dell'opera di presa e della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;

c) la zona di protezione si identifica con il bacino idrogeologico delle emergenze naturali e artificiali della falda e rappresenta l'area di ricarica degli acquiferi. Essa è individuata al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico.

Prescrizioni

a) nelle **zone di tutela assoluta** è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

b) nelle **zone di rispetto idrogeologico** sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento;

c) nelle **zone di protezione**, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

... omissis ...

La disciplina delle zone elencate non si pone quindi in contrasto con le opere e con la realizzazione del progetto, il quale risulta caratterizzato da rilevante interesse pubblico. A tal fine è importante segnalare anche la delocalizzazione degli elettrodotti rispetto ai centri abitati. Per quanto riguarda le prescrizioni relative agli studi idrogeologici da condurre, si rimanda all'apposito capitolo (4.3.2, 4.3.3) e alla relazione geologica allegata.



Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano. Si rimanda alla trattazione degli strumenti pianificatori di livello inferiore per la disciplina puntuale e specifica di ciascuna zona, con particolare riferimento alle invarianti di natura storico-culturale, archeologica e ambientale.

2.4.3. Piano Provinciale di Risanamento delle Acque (PPRA)

La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale mediante il piano di risanamento delle acque, che viene adottato e aggiornato ai sensi dell'art.54 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Il piano è articolato come segue:

- rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
- individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
- specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;
- determinazione dei criteri di priorità per la realizzazione degli interventi di attuazione del piano medesimo.

Il Piano contiene inoltre la disciplina delle misure di salvaguardia e di risanamento delle risorse idriche, allo scopo di ripristinare la capacità di resistenza ecologica ed assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo.

E' stato approvato in via definitiva, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1230 del 15 giugno 2012, il 4° aggiornamento del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque della Provincia di Trento. L'aggiornamento recepisce alcuni nuovi orientamenti conseguenti alle direttive comunitarie di settore e contempla, d'altra parte, ulteriori alternative per lo sviluppo futuro della depurazione delle acque reflue urbane integrando opportunamente la pianificazione per far fronte a nuove esigenze del territorio.

Designando la disciplina delle reti infrastrutturali e di depurazione, il PPRA non si configura come strumento influenzante la fattibilità normativa e la coerenza dell'intervento con la pianificazione vigente. Le opere comprese nel progetto di realizzazione delle linee in esame non comprende infatti la costruzione di manufatti che possano influenzare quali-quantitativamente le risorse idriche tutelate e normate.

Va segnalato comunque come sia prevista la costruzione di un collettore fognario, nell'ambito degli interventi sull'area denominata "Trento Nord-Trento Sud", che dovrebbe unire gli attualmente presenti depuratori, nell'ottica della loro dismissione e del recapito delle acque nere ad un nuovo depuratore di prossima realizzazione. Tale nuova condotta si sovrapporrebbe, secondo le corografie illustrative allegate al PPRA (vedi fig. 2.3) per un tratto di circa 700 m al tracciato in cavidotto previsto dal progetto in esame.




Figura 2.5 Estratto da “Corografie illustrative dei singoli interventi previsti dal quarto aggiornamento del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque”

Le Norme di Attuazione non prevedono limitazioni per la realizzazione di sottoservizi adiacenti o comunque vicini alla rete fognaria. L'unica raccomandazione si riscontra all'art. 10, del quale si riporta un estratto.

Art. 10

Pubbliche fognature: norme tecniche.

... omissis...

6. La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma

almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.



Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame.

2.4.4. Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Approvato con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 3233 del 30 dicembre 2004. Il Piano è in vigore dal 9 febbraio 2005.

Il PTA ha il compito di approfondire gli aspetti qualitativi della risorsa idrica, con l'obiettivo di conciliare la qualità con le utilizzazioni e contribuire quindi a definire le linee sostenibili per lo sviluppo.

Il PTA si configura come uno strumento di pianificazione innovativo che analizza la qualità delle acque, non solo attraverso il loro monitoraggio, ma anche con la stima dei quantitativi di inquinanti in esse conferiti e l'individuazione delle relative fonti. Le azioni di mitigazione dei carichi inquinanti diventano quindi indirizzabili e monitorabili.

Con riferimento ai contenuti il PTA può essere suddiviso in quattro fondamentali tematiche:

- **La classificazione delle acque**, che riguarda i corpi idrici significativi (corsi d'acqua, laghi e acque sotterranee) e i corpi idrici a specifica destinazione;
- **L'individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili**, con riferimento alla sensibilità agli scarichi civili e industriali ed alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari;
- **L'individuazione delle pressioni antropiche sul territorio**, attraverso la stima dei carichi conferiti da fonte diffusa e puntuale e dei carichi inquinanti transitanti nei corsi d'acqua significativi;
- **Le azioni per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità**, che riguardano i comportamenti per la riduzione dei carichi conferiti, la disciplina del Deflusso Minimo Vitale ed i monitoraggi di verifica.

In particolare il Piano individua undici ambiti di indagine:

- I° Qualità dei corsi d'acqua superficiali
- II° Qualità dei laghi
- III° Qualità delle acque sotterranee
- IV° Quantità delle acque sotterranee
- V° Inquinamenti puntuali
- VI° Inquinamenti diffusi
- VII° Quantità delle acque superficiali
- VIII° Aree sensibili
- IX° Zone vulnerabili
- X° Situazioni particolari
- I° e II° Acque a specifica destinazione

Per ogni ambito di indagine il PTA organizza dati e informazioni raccolte mediante il rilevamento ed il monitoraggio delle caratteristiche dei bacini idrografici principali e dell'impatto antropico esercitato su di essi e, successivamente, attua un confronto critico tra gli stessi al fine di valutare correttamente lo stato qualitativo dei corpi idrici, consentirne la classificazione ed infine porre le basi necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Definito lo stato qualitativo di partenza, si procede ad individuare programmi per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità, le scadenze temporali degli interventi e la loro priorità.

Analizzando la cartografia e le Norme di Attuazione del PTA non si riscontrano prescrizioni relative alle opere necessarie per la realizzazione di elettrodotti, né tantomeno per la realizzazioni di scavi o movimenti terra. Si omette dunque di riportare i suddetti elaborati cartografici e normativi per evitare l'appesantimento del presente elaborato.

—	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. Il PTA stabilisce infatti solamente la disciplina relativa a scarichi idrici e obiettivi di qualità delle acque.
---	--

2.4.5. Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP)

Il Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) è lo strumento di governo delle risorse idriche che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato d'intesa con lo Stato sulla base del progetto elaborato da un Comitato paritetico composto da rappresentanti di entrambi gli enti.

Equivale ad un vero e proprio Piano di Bacino di rilievo nazionale e pertanto le sue previsioni e prescrizioni costituiscono direttive nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale come il Piano Urbanistico Provinciale ed i Piani Regolatori Generali dei Comuni.

Il piano è stato reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 2006 ed è quindi pienamente in vigore.

Esso raccoglie al suo interno le più aggiornate conoscenze sulla disponibilità e utilizzazione della risorsa idrica e evidenzia le dinamiche e le interrelazioni esistenti fra essa, i bisogni della popolazione, la qualità dell'ambiente e del paesaggio. Delinea infine precisi e moderni indirizzi rivolti ai cittadini, alle strutture tecniche e amministrative della Provincia e degli Enti locali, affinché vengano adottati criteri più sostenibili nell'utilizzo di questo importante patrimonio. Infatti le Norme di attuazione del piano hanno il concreto obiettivo di armonizzare il ciclo artificiale con il ciclo naturale delle acque, di contemperare le disponibilità e l'uso delle risorse idriche con la qualità ecologica e paesaggistica degli ambienti acquatici, di potenziare la difesa del suolo, la funzionalità idrologica e la sicurezza idraulica del territorio e di rispondere alle nuove esigenze economiche e di qualità della vita delle popolazioni trentine; il tutto secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Nelle prime tre parti, il piano tratta del problema della disponibilità di acqua per le attività umane che risulta condizionata dalla quantità che la natura dispensa, dalla distribuzione degli afflussi nello spazio e nel tempo e dai sistemi di accumulo e distribuzione disponibili. Il piano si propone di migliorare i processi che condizionano la disponibilità e la qualità incentivando l'uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche superficiali e sotterranee e prevedendo il rilascio in alveo di un minimo deflusso vitale (DMV).

Per assicurare inoltre un rapporto ottimale fra suolo, acque e sicurezza del territorio il piano mette in evidenza la necessità di attuare una rigorosa politica di gestione del territorio, a partire dalla salvaguardia del potere regimante delle aree forestali, dal monitoraggio e dal risanamento dei dissesti in atto con tecniche adeguate in termini di efficacia e di ridotto impatto ambientale, dalla tutela delle aree di naturale esondazione delle acque con regole urbanistiche appropriate. Tale politica è necessaria a garantire la sicurezza idraulica degli abitati basata sulle sempre maggiori ed approfondite conoscenze delle dinamiche ideologiche che permettono l'attuazione di efficaci interventi di regolazione e regimazione dei corsi d'acqua. Argomenti questi che il piano affronta in maniera molto dettagliata nella parte IV e V.

La parte IV del piano individua dunque le aree a rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge n. 180 del 11/06/98 e secondo le indicazioni del relativo atto di indirizzo emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29/09/98.

A tal fine il rischio idrogeologico, ovvero quello derivante da fenomeni di esondazione, frana o valanga è stato definito dalla seguente relazione:

$$R = P \cdot V \cdot v$$

R: Rischio idrogeologico relativo ad una determinata area;

P: Pericolosità dell'evento calamitoso che può interessare l'area stessa;

V: Valore degli elementi presenti nell'area (persone, beni materiali e patrimonio ambientale);

v: vulnerabilità degli stessi elementi (funzione della loro esposizione all'evento calamitoso).

Il rischio può assumere valori compresi tra 0 e 1 ed è suddiviso in quattro classi: R4 molto elevato, R3 elevato, R2 medio, R1 moderato. Le Norme di Attuazione (NdA) regolamentano le aree R3 ed

R4 nel Capo IV mentre demandano ai Piani regolatori generali dei comuni (PRG) la disciplina delle aree R1 ed R2. Per l'individuazione del rischio è stato necessario costruire la carta della pericolosità idrogeologica e la carta del valore d'uso del suolo.

La carta della pericolosità, derivata essenzialmente dalla carta di "Sintesi Geologica" del PUP, distingue innanzitutto i tre tipi principali di pericolo idrogeologico (alluvione, frana e valanga), differenziando poi all'interno di essi le classi di pericolosità (elevata, moderata e bassa).

La tipologia frana comprende tutte le dinamiche di dissesto che usualmente ad essa si associano (crolli, ribaltamenti, scivolamenti e scorrimenti, ecc.), nonché i fenomeni di trasporto solido sui conoidi di deiezione (debris flow).

Classi di pericolosità idrogeologica e relativi valori

Tipologia di pericolo	Classi di pericolosità	Valori di pericolosità	Fonte dei dati
Alluvione	Aree ad elevata pericolosità di esondazione	1	Aree di esondazione con tempo di ritorno di 30 anni perimetrate dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige.
	Aree a moderata pericolosità di esondazione	0,8	Aree di esondazione con tempo di ritorno di 100 anni perimetrate dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige.
	Aree a bassa pericolosità di esondazione	0,4	Aree passibili di esondazione della carta di sintesi geologica integrate dalle aree di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni perimetrate dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige.
Frana	Aree ad elevata pericolosità geologica	1	Aree ottenute sottraendo le aree di esondazione dalle aree a elevata pericolosità geologica, idrologica della carta di sintesi geologica.
	Aree a moderata pericolosità geologica	0,8	Aree critiche recuperabili della carta di sintesi geologica.
	Aree a bassa pericolosità geologica	0,4	Aree con penalità gravi o medie della carta di sintesi geologica.
Valanga	Aree ad elevata pericolosità valanghiva	1	Aree ad elevata pericolosità valanghiva.

Figura 2.6 Classi di pericolosità idrogeologica e relativi valori

Il valore degli elementi presenti nell'area o valore dell'uso del suolo è determinabile dalla formula:

$$VU = 10 \cdot V_P + V_E + V_A$$

dove il primo termine è relativo alla componente della popolazione il secondo al valore economico ed il terzo a quello ambientale. Per quanto riguarda invece il terzo fattore (la vulnerabilità) essendo piuttosto variabile e di difficile definizione, si è ritenuto opportuno assumere la scelta più cautelativa assegnandole il massimo valore per l'intero territorio provinciale, in altri termini, nell'applicazione della relazione sopra richiamata, essa è stata assunta con valore sempre pari all'unità.

Valore delle classi di uso del suolo $V_U = 10 \cdot V_p + V_E + V_A$

Classi di uso del suolo	Valore
Aree residenziali	1,00
Strade di importanza primaria	0,93
Ferrovie	0,93
Campeggi	0,90
Aree produttive	0,57
Strade di importanza secondaria	0,48
Depuratori e discariche	0,40
Aree ricreative	0,45
Aree sciabili	0,33
Aree agricole	0,23
Aree a bosco, pascolo e prateria alpina	0,15
Improduttivo	0,02

Figura 2.7 Valori della classi di uso del suolo

Durante la procedura di verifica delle situazioni di rischio risultate in prima stesura, sono state redatte delle schede, secondo quanto disposto dal D.L.180/98. Tali schede, hanno una duplice funzione: da un lato quella di descrivere il fenomeno e di rettificare i risultati ottenuti modificando, ove necessario, il valore della classe di rischio attribuito automaticamente dalla procedura adottata, dall'altro quello di valutare la tipologia ed il costo degli interventi di difesa ritenuti più idonei ad eliminare o a mitigare il rischio idrogeologico. Dette schede sono di tre tipi cioè descrittive delle aree a rischio idrogeologico per fenomeni di frana, esondazione e valanga.

Giocoforza le aree a rischio individuate dal piano sono di estensione nettamente inferiore rispetto a quelle a pericolo. A scala provinciale si ha infatti una superficie di pericolosità elevata pari a circa 1600 km² contro una superficie complessiva delle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) di circa 21,5 km².

Si riportano di seguito gli estratti delle cartografie sopra citati con estratto della relative norme tecniche in relazione alle zone attraversate dalle linee elettriche di nuova costruzione e in demolizione.




Figura 2.8 "Carta della pericolosità" del P.G.U.A.P. di Trento

Le zone attraversate dal tracciato di nuova realizzazione della linea a 220kV sono così definite:

- "Aree a bassa pericolosità geologica"
- "Aree a moderata pericolosità geologica"
- "Aree ad elevata pericolosità geologica"

I tratti in demolizione per la stessa tensione di esercizio invece vengono ricompresi nelle seguenti aree:

- "Aree a bassa pericolosità geologica"
- "Aree a moderata pericolosità geologica"
- "Aree ad elevata pericolosità geologica"
- "Aree a bassa pericolosità di esondazione"
- "Aree a elevata pericolosità di esondazione"

Per quanto riguarda invece i tratti a 60 kV e 132 kV, le zone attraversate dalle linee di nuova realizzazione sono le seguenti:

- "Aree a bassa pericolosità geologica"
- "Aree a moderata pericolosità geologica"
- "Aree ad elevata pericolosità geologica"
- "Aree a bassa pericolosità di esondazione"
- "Aree a moderata pericolosità di esondazione"
- "Aree a elevata pericolosità di esondazione"

Considerando in particolare il tratto in cavo, esso si colloca in "Aree a bassa pericolosità geologica", "Aree a bassa pericolosità di esondazione" e "Aree a elevata pericolosità di esondazione".

I tratti di linea in demolizione per gli stessi livelli di tensione interessano invece:

- "Aree a bassa pericolosità geologica"
- "Aree a moderata pericolosità geologica"
- "Aree ad elevata pericolosità geologica"
- "Aree a bassa pericolosità di esondazione"
- "Aree a moderata pericolosità di esondazione"
- "Aree a elevata pericolosità di esondazione"

Le NdA del P.G.U.A.P. non prevedono una disciplina specifica per le aree sopra riportate, in quanto esse normano solamente la zonizzazione relativa al rischio idrogeologico. Si analizza perciò di seguito la "Carta del rischio idrogeologico", della quale si riporta un estratto.




Figura 2.9 Estratto da “Carta del rischio idrogeologico” del P.G.U.A.P. di Trento

Il tracciato delle nuove linee con tensione di esercizio pari a 220 kV si sovrappone alle seguenti zone:

- “Moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono maginali” (i nuovi sostegni si trovano solo in tale zona)
- “Medio (R2)”: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche”

Anche per le linee in demolizione con la stessa tensione di esercizio vengono attraversate le medesime zone.

Per quanto riguarda invece le nuove linee a 132 kV e 60 kV il progetto di razionalizzazione prevede di attraversare le seguenti zone (vedi fig. 2.5):

- “Moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono maginali” (presenza di sostegni in questa zona)
- “Medio (R2)”: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche” (presenza di sostegni in questa zona)
- “Elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale” (zona presente nell’area interessata dal tratto in cavo e non interessata dalla presenza di sostegni, ma solo del passaggio del cavo aereo)
- “Molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vie umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche” (zona presente nell’area interessata dal tratto in cavo e non interessata dalla presenza di sostegni, ma solo del passaggio del cavo aereo)




Figura 2.10 Particolare del rischio idrogeologico per il tratto in cavidotto.

Le stesse zone vengono interessate dai tratti in demolizione: si precisa che anche in questo caso i sostegni sono localizzati solamente nelle zone R1 e R2, mentre le zone R3 e R4 vengono interessate solamente dal passaggio del cavo aereo delle linee.

La zonizzazione citata è normata al Capo IV delle NdA agli artt. 16, 17 e 18, che si riportano di seguito.

Art. 16

Interventi consentiti nelle aree R4

1. *Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato –contrassegnate R4 nella cartografia del piano–, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e da ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:*

- a) *gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio;*
- b) *le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;*
- c) *le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;*
- d) *nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;*
- e) *gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi;*
- f) *gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando ciò consenta di ridurre il rischio a livelli non superiori a medio (R2).*
- g) *cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.*

2. **ABROGATO**

3. *Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresì consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti –pubblici e privati– ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) *gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai programmi con effetti equivalenti;*
- b) *preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui è subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della Provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;*
- c) *il programma di cui alla lettera b) indichi:*
 - i. *le misure di messa in sicurezza indispensabili;*
 - ii. *le priorità e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento;*
 - iii. *i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area;*
 - iv. *i soggetti – pubblici o privati – cui compete la realizzazione delle predette misure.*

4. *L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.*

5. *Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.*

Art. 17

Interventi consentiti nelle aree R3

1. *Nelle aree a rischio idrogeologico elevato –contrassegnate R3 nella cartografia di piano–, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati:*

- a) *gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera f) del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento;*
- b) *le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;*
- c) *gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma*

dell'articolo 19, lo studio di compatibilità di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I Comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della Provincia;

d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c), nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della Provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico.

2. Nelle aree a rischio elevato di valanga è inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purché una specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumità delle persone. La compatibilità di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i contenuti di cui al presente comma, non potrà essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.

Art. 18

Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)

1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, è demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.

Come si evince dall'estratto riportato relativo alla disciplina delle opere permesse nelle aree a diverso rischio idrogeologico, gli interventi relativi ad opere di interesse pubblico sono permesse, previa redazione di appositi studi idrogeologici e di programmi di misure per la messa in sicurezza dell'area di intervento. Per quanto riguarda la disciplina recata dalla "Carta del rischio idrogeologico" quindi, non si riscontrano prescrizioni ostative alla realizzazione del progetto di razionalizzazione delle linee.

Una parte consistente delle azioni di risanamento indicate dal PGUAP si basa sulla protezione della integrità ecologica degli ambienti acquatici e sull'impianto di nuove fasce ecologiche laddove queste hanno potenzialità di potersi sviluppare e diventare efficaci ai fini dell'autodepurazione. Le disposizioni del Capo VI delle NdA sono appunto rivolte alla salvaguardia degli ambiti fluviali.

A tal fine il piano individua tre tipologie di ambiti fluviali lungo i principali corsi d'acqua, distinguendo quelli "idraulici" (che possono essere allagati da piene con tempo di ritorno fino a 200 anni), da quelli "ecologici" (legati alla valenza degli ecosistemi fluviali espressa tramite l'Indice di Funzionalità Fluviale – IFF) e da quelli "paesaggistici" (dove il contesto territoriale è connotabile come "paesaggio fluviale").

Nel rispetto dei criteri contenuti nel PGUAP, i piani regolatori generali dei comuni dovranno normare la disciplina d'uso degli ambiti ecologici e paesaggistici mentre il PUP dovrà affinare la delimitazione di questi ultimi e definire nel dettaglio i criteri della loro gestione.




Figura 2.11 Individuazione dei diversi tipi di "Ambiti fluviali di interesse" del PGUAP di Trento

Gli articoli 32, 33 e 34 delle NdA normano gli ambiti interessati dal passaggio delle linee di progetto e in dismissione. Se ne riporta il contenuto di seguito.

Art. 32

Ambiti fluviali di interesse idraulico

1. *Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.*
2. *Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.*
3. *La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.*
4. *La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;*
 - b) *non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico;*
 - c) *non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;*
 - d) *non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.*

Art. 33

Ambiti fluviali di interesse ecologico

1. *Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico, anche per i fini della corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano.*
2. *I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d'uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di piano.*

Art. 34

Ambiti fluviali di interesse paesaggistico

1. *Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuità, naturalità e fruibilità, il Piano urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano.*
2. *Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalità di recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato del presente piano.*

Non vengono riscontrate prescrizioni ostative alla realizzazione dell'intervento: in particolare, nel caso degli ambiti di interesse idraulico, non si può determinare la riduzione del volume di invaso di tali aree, ottemperando alle prescrizioni delle NdA. Si rimanda agli strumenti di pianificazione locale per la normativa relativa alle altre zone.

Per evitare appesantimenti nella formulazione del Quadro Programmatico si omette di riportare la cartografia e le norme tecniche relative al DMV (Deflusso Minimo Vitale) e alle criticità idriche sotterranee: si ritiene, infatti che, non comportando il progetto emungimenti dalla falda o opere di presa di nessun tipo a carico dell'idrografia superficiale, non possa venirsi a determinare nessuna alterazione quali-quantitativa della risorsa acqua nell'area di intervento di progetto.



Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano. Si rimanda alla trattazione degli strumenti pianificatori di livello inferiore per la disciplina puntuale e specifica di ciascuna zona, con particolare riferimento ai fluviali di interesse ecologico e paesaggistico.

2.4.6. Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave)

L'art. 1 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6, prima, e l'art. 3 della L. P. 24 ottobre 2006, poi, individuano nel "Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali" lo strumento per il raggiungimento dell'obiettivo dell'attività di coltivazione delle sostanze minerali: la valorizzazione, cioè, delle risorse provinciali da effettuare in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente nonché con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

L'effetto principale del Piano è quello di consentire che le attività di cava possano essere effettuate solo all'interno delle aree estrattive individuate. Detta inoltre i criteri sia per la redazione degli atti di competenza comunale, sia per la predisposizione dei progetti esecutivi di coltivazione, regolamentando in definitiva tutta l'attività estrattiva relativa alle cave. Produce inoltre effetti sulla pianificazione comunale (P.R.G.) che per legge deve adeguarsi alle sue previsioni.

La prima edizione del Piano risale al 1982 quando, data l'importanza che il porfido rivestiva rispetto alle altre tipologie di materiale e vista l'urgenza di regolamentare il settore, fu dapprima pianificata l'attività estrattiva di questo materiale con il "Piano stralcio per il porfido da taglio e pavimentazione".

Il Piano valido per tutte le tipologie di materiali, porfido compreso, fu invece approvato nel 1987, ed aggiornato nel 1989, nel 1992 e nel 1998. Nel 1999 è stato infine approvato un testo coordinato sulla base degli aggiornamenti sopracitati, provvedendo inoltre ad informatizzarlo per renderlo compatibile con il sistema informativo provinciale.

Attualmente il Piano vigente è quello derivante dal 4° aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 di data 10 ottobre 2003 e dalle varianti succedutesi a scadenza annuale.

Lo strumento pianificatorio non ha ricadute sulla fattibilità del progetto di razionalizzazione oggetto del presente studio; tuttavia, vale la pena di rappresentare il fatto che in alcuni punti dei tracciati (di prevista realizzazione o demolizione) nonché in corrispondenza del sito di costruzione della nuova stazione di Cirè esso individua elementi (cave dismesse e/o attive) del sistema minerario:

Tabella 2.11 Elementi del sistema minerario attraversati dal progetto di razionalizzazione

COMUNE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	INTERFERENZE
CIVEZZANO	cave dismesse	estrazione di porfido "Montorzano"	posta sul tracciato della linea di progetto
PERGINE VALSUGANA	aree minerarie dismesse	estrazione di galena argentifera "S. Colomba" (DPGR 39/1959)	vi transita un brevissimo tratto della linea di progetto
		estrazione di solfuri misti "Valar" (DPGR 01/1967)	vi transita un breve tratto della linea di progetto
	zone soggette al IV piano cave	due aree estrattive di inerti denominate "Cirè"	una delle due è posta a confine con l'area di insidenza della nuova stazione ed è attraversata da un tratto di linea in dismissione
TRENTO	cave dismesse	estrazione di marmo rosso "Maso Centochiavi"	posta sul tracciato della linea in dismissione
		estrazione di marmo rosso "S. Rocco"	posta sul tracciato della linea in dismissione




Figura 2.12 Estratto da Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave) per la zona relativa a Cìre




Figura 2.13 Estratto da Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave) per la zona relativa a Cirè - ortofoto

—	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. Il piano viene citato solamente per la vicinanza e l'attraversamento di alcune zone da esso classificate.
---	---

2.4.7. Piano generale forestale e piani forestali

Il territorio provinciale è quasi interamente coperto dai piani di assestamento forestale così come definiti nell'art. 2 della L.P. 48/78. Ai sensi dell'art. 2 della medesima legge è stato elaborato per ogni bacino idrografico il Piano generale forestale.

Esso definisce gli obiettivi forestali in grado di assicurare la più efficace valorizzazione delle risorse fisiche e socio-economiche dell'ambiente ed indica gli interventi e le misure quali interventi sulla viabilità forestale, interventi colturali e di sistemazione idraulico forestale.

La pianificazione nel campo forestale sarà mano a mano sostituita da quella prevista dalla L.P. 11/07 che fornisce indirizzi sulla gestione dei territori boscati e sul vincolo idrogeologico. Essa costituisce una radicale riforma del governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette. Una riforma organica in un vasto settore di attività, particolarmente importante per il Trentino, che va dal governo del territorio forestale e montano, alla gestione dei corsi d'acqua fino alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e della rete di aree protette.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso la redazione dei piani forestali previsti all'art. 6 della legge provinciale sopra citata.

Per quanto concerne i parchi naturali provinciali, pur a fronte di una decisa semplificazione dell'impianto di legge, con il rinvio ad un apposito regolamento di organizzazione, la nuova legge provinciale 11/07 ha confermato l'impostazione della legge provinciale 6 maggio 1988 n. 18 "Ordinamento dei parchi naturali", ai sensi della quale sono stati approvati i Piani dei parchi provinciali Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino.

—	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. La pianificazione forestale disciplina infatti solamente la modalità di conduzione delle aziende forestali e definisce un quadro generale di riferimento per l'assestamento dei boschi interessati. È importante però evidenziare l'attenta progettazione, volta a minimizzare l'interferenza con la vegetazione presente sul territorio.
---	---

2.4.8. Piano faunistico provinciale (PFP)

Il Piano Faunistico Provinciale (PFP) è uno strumento di pianificazione direttamente previsto dall'articolo 5 della LP n. 24 del 1991.

I commi 1 e 2 del citato articolo di legge individuano per il Piano i seguenti obiettivi generali:

- "La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna..." (comma 1);
- individuazione degli areali delle singole specie selvatiche (comma 2);
- rilievo dello "stato faunistico e vegetazionale esistente" (comma 2);
- verifica delle dinamiche "delle popolazioni faunistiche" (comma 2);
- individuazione degli interventi e delle "misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio"(comma 2).

Considerando gli obiettivi sopra riportati (dedotti dall'Articolo 5 della LP 24/91), appare evidente che il PFP deve configurarsi come un "piano di conservazione". In tal senso va subito chiarito che il termine "conservazione" deve essere inteso come comprensivo sia della tutela sia dell'utilizzo della risorsa fauna.

In sintesi è possibile quindi affermare che il PFP è rivolto all'individuazione di misure di "conservazione" che favoriscano le popolazioni animali e la loro armoniosa interazione con l'ecosistema naturale e con la presenza dell'uomo nell'area. Tiene quindi in considerazione, oltre

che la tutela delle popolazioni animali, anche aspetti legislativi di base e anche le legittime attese di chi vive sul territorio.

In tal senso larghe parti del piano sono dedicate alle specie di maggiore "interesse sociale" (ungulati, galliformi ecc.), per le quali, oltre ad esistere più dati a disposizione, ci sono rilevanti problematiche di tipo venatorio. Ma nonostante la caccia sia una realtà importante per il territorio trentino, il piano considera anche specie non oggetto di prelievo venatorio e in particolare l'intera fauna vertebrata, con la sola esclusione dei pesci, per i quali a livello provinciale, esiste uno specifico strumento programmatico (revisione della Carta ittica della Provincia di Trento - PAT, 2001).

Gli evidenti limiti dettati dallo stato delle conoscenze in termini di status e di "idee progettuali" precise e condivise dagli specialisti, hanno portato alla scelta di escludere gli invertebrati che, peraltro, devono essere considerati come una parte altrettanto importante della comunità animale e per i quali è auspicabile vengano nell'immediato futuro realizzati appositi studi volti prioritariamente a comprendere la loro presenza e distribuzione. In tal senso è auspicabile che in un futuro si possa giungere a strumenti programmatici che tengano in considerazione la reale totalità della zoocenosi e delle sue relazioni con le altre componenti dell'ecosistema.

Nel dettaglio il PFP considera i seguenti taxa: Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi. Più in particolare, nell'ambito della categorie sistematiche sopra citate, sono state considerate tutte le specie ritenute attualmente presenti in provincia, sia autoctone che alloctone (specie presenti), e le specie autoctone estinte ma per le quali, almeno a livello teorico, è ipotizzabile un futuro "ritorno" (specie potenziali).

Nel dettagliare gli obiettivi specifici del Piano, esso ha confermato gli indirizzi già formulati in quello precedente, adottato nel 2003, con il quale l'ultima revisione si pone quindi in continuità e coerenza:

1. la tutela della biodiversità nel rispetto degli equilibri ecosistemici;
2. l'importanza sociale della fauna in quanto patrimonio indisponibile dello Stato;
3. l'importanza culturale della fauna in termini scientifici e storici;
4. l'importanza economica delle attività connesse direttamente o indirettamente alla presenza degli animali selvatici (caccia, compatibilità con attività agricole e forestali, indotto turistico ecc.);
5. la valenza estetica della fauna in quanto elemento capace di creare benessere per l'uomo.

Fra i criteri considerati per perseguire gli indirizzi sopraesposti, richiamando e integrando quanto già riportato nel precedente piano faunistico, vanno evidenziati:

- la consapevolezza che la fauna è una risorsa pubblica;
- la precisa definizione dei ruoli con la distinzione tra le attività che possono essere demandate a soggetti privati e quelle che devono rimanere a carico dell'Ente pubblico;
- la professionalità nell'approccio alle tematiche, con particolare riferimento alla necessità di affidare la conservazione e la gestione della fauna a personale preparato dal punto di vista tecnico, scientifico e etico;
- la necessità di implementare processi di comunicazione e di divulgazione in quanto mezzi indispensabili per favorire la tutela delle popolazioni animali e la valorizzazione culturale legata alla loro presenza;
- il coinvolgimento gestionale delle amministrazioni locali (Comuni, Comunità di valle, Aree protette ecc.);
- il coordinamento tra le diverse strutture e associazioni che a livello provinciale si occupano direttamente e indirettamente di fauna (Servizi provinciali, Enti funzionali della Provincia di Trento, Associazioni protezionistiche, Associazioni venatorie ecc.);
- considerazione della sostenibilità economica delle scelte proposte.

La durata del presente Piano è di 10 anni. Per favorire la sua plasticità nei confronti del sopraggiungere di situazioni particolari che dovessero rendere inadeguate le indicazioni riportate dal piano, è prevista la realizzazione di specifiche integrazioni o varianti.

Al capitolo 6.1.2 il PFP indica i criteri che stanno alla base del rapporto tra la conservazione della fauna e le attività antropiche presenti sul territorio provinciale. In linea generale essi si rifanno ai principi che stanno alla base della tutela degli Habitat impostata attraverso la realizzazione della rete Natura 2000, e cioè che la conservazione della fauna non può prescindere da quella degli habitat all'interno dei quali gli animali devono trovare condizioni idonee a soddisfare le proprie esigenze ecologiche.

In sintesi, il principio ribadito assume un valore generale al quale il presente PFP, insistendo su una superficie significativamente superiore a quella coincidente con gli attuali SIC e ZPS, deve essere coerente, seguendo l'obiettivo di raggiungere la tutela delle specie animali attraverso la conservazione, la gestione e qualora possibile il miglioramento degli habitat caratteristici delle specie stesse. È peraltro evidente come "conservazione, gestione e miglioramento" siano, nel caso delle possibili azioni riferite all'ambiente naturale, concetti tra loro ampiamente sovrapposti e difficili da separare.

Nel capitolo 6.1.2.3, "Disturbo antropico alla fauna", vengono analizzati tutti le possibili componenti umane che possono interferire con la tutela e la conservazione della fauna selvatica. In esso non si riscontra nessun accenno a possibili interazioni con reti strutturali quali elettrodotti: già in prima analisi si può infatti affermare che essi risultano caratterizzati da brevi e discontinue fasi di cantiere (per quanto riguarda gli habitat fruibili dalla fauna locale, la realizzazione dei sostegni) e da alta permeabilità in fase di esercizio (non si creano infrastrutture lineari che possono fungere da barriera).

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni che il PFP riporta in relazione alla realizzazione di un prossimo studio di aggiornamento rispetto all'ultimo condotto (IRST, 2002) sui corridoi faunistici.

A. Progettare le nuove infrastrutture viarie in modo attento e rispettoso delle caratteristiche naturali del territorio attraversato. Evitare che la rete viaria porti ad un aumento significativo della velocità di percorrenza della stessa da parte degli autoveicoli. In particolare la velocità dovrà essere limitata in corrispondenza dei punti nei quali è massima la possibilità di attraversamento stradale da parte dei grandi mammiferi. In tal senso potrebbero essere utilizzati accorgimenti quali:

- *apposita segnaletica stradale (pericolo di attraversamento animali e opportuni limiti di velocità);*
- *diminuzione dei rettilinei e inserimento nella rete viaria di rotonde, dissuasori e strisce zigrinate a terra.*

B. Limitatamente ai punti nei quali è più probabile l'attraversamento e più rischioso l'eventuale incidente per la velocità potenziale dell'autoveicolo, potranno essere posizionate apposite reti, atte a non permettere il libero accesso delle specie sulle carreggiate.

C. Nei casi per i quali si possa individuare un tratto stradale particolarmente problematico, potranno essere realizzate specifiche opere che possano favorire la possibilità di passaggio degli animali sopra ("ponti verdi") o sotto (sottopassi e viadotti) l'asse stradale.

D. Per favorire l'attraversamento stradale nei tratti viari meno a rischio (bassa percorrenza e/o bassa velocità degli autoveicoli) può essere evitata la loro illuminazione notturna; viceversa per i tratti nei quali si vuole abbassare la possibilità di investimento può essere una misura utile (non risolutiva) provvedere ad una loro illuminazione.

E. Per una costante revisione della situazione, dovranno essere tenute aggiornate le banche dati inerenti gli investimenti stradali.

F. Considerando le tematiche faunistiche qui in discussione, nella pianificazione urbanistica vanno considerati negativamente gli "accorpamenti" che portano a creare continuità tra i paesi limitrofi, e possono essere la causa di un freno ai normali spostamenti degli animali sul territorio.

G. Dovranno essere limitate le recinzioni posizionate per limitare i danni da fauna e allo stesso tempo indagate possibili soluzioni alternative. Tra queste la creazione di colture a perdere nelle zone limitrofe del bosco e, in casi estremi e a scopo sperimentale, la creazione di mangiatoie posizionate a monte della coltura che si vuole proteggere. Alle recinzioni fisse dovrebbero, per quanto possibile, essere preferite quelle temporanee realizzate con filo pastore elettrico.

H. Per impedire un pericoloso "effetto barriera" dovuto alle recinzioni, per ogni chilometro lineare deve rimanere percorribile almeno un corridoio largo un minimo di 100 metri.

I. Appare importante l'attivazione di un raccordo fra le Strutture provinciali che si occupano di fauna e quelle che si interessano di problematiche agricole. Ciò al fine d'inserire gli interventi promozionali e gestionali di ordine faunistico e agricolo, comprese le recinzioni, nell'ambito di una comune strategia di gestione del territorio e delle sue risorse.

L. Considerando la possibilità che la rete viaria costituisca un elemento capace di favorire l'accesso a zone "delicate" del bosco, risulta importante l'invito a prevedere regolamenti d'uso particolari per le strade forestali posizionate in "zone sensibili" (presenza di arene di canto, di bramito ecc.). Sempre in quest'ottica dovrebbe essere evitata (o quantomeno disincentivata) l'asfaltatura di strade secondarie, carrarecce e piste.

Per gli uccelli rapaci di grandi dimensioni è previsto poi il pericolo di elettrocuzione. Questo si verifica però solamente nel caso di elettrodotti a bassa e media tensione: lo spazio tra i conduttori delle linee di alta tensione è infatti tale da limitare fortemente tale fattore di impatto negativo.

Le prescrizioni di piano, in vista della realizzazione delle nuove piste per accesso ai sostegni, di entità limitata, non asfaltate e con previsto ripristino a fine cantiere, non risultano quindi ostative alla realizzazione del progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano.

2.4.9. Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi regionali

In Trentino sono presenti due parchi naturali provinciali e una porzione di parco nazionale:

- il Parco Naturale Adamello-Brenta
- il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino
- il Parco Nazionale dello Stelvio




Figura 2.14 Parchi Nazionali presenti nella Provincia Autonoma di Trento




Figura 2.15 Parchi Regionali presenti nella Provincia Autonoma di Trento

Nessuno di questi, però, interessa i Comuni nei quali si attueranno gli interventi di Terna Rete Italia. L'area di indagine relativa al presente Studio di Impatto Ambientale dunque non si sovrappone a nessun Parco Nazionale, Regionale o Provinciale. Non si rende necessaria quindi l'analisi dei piani ad essi relativi.

2.4.10. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di bacino

La disciplina normativa, le prescrizioni e le direttive in materia idrogeologica sono previste e trattate nell'ambito del Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (PGUAP). Esso equivale ad un vero e proprio Piano di Bacino di rilievo nazionale e pertanto le sue previsioni e prescrizioni costituiscono direttive nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale come il Piano Urbanistico Provinciale ed i Piani Regolatori Generali dei Comuni.

Si rimanda quindi la trattazione del rischio idrogeologico a tale strumento e, come precedentemente accennato, ai piani gerarchicamente inferiori di livello comunale (PRG).

2.4.11. Aree protette: parchi e riserve provinciali, riserve locali

Le aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette") sono porzioni del territorio sottoposte ad uno speciale regime di tutela e gestione, per garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale) del paese, al fine di perseguire i seguenti scopi:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e s.m., disciplina al titolo V il sistema delle aree protette provinciali. L'articolo 34 individua quindi specificatamente la rete delle aree protette provinciali costituita da:

- la rete ecologica europea "Natura 2000", introdotta dalle direttive n. 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici" (cosiddetta Direttiva "Uccelli" e che istituisce le Zone di protezione speciale - ZPS) e n. 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche" (cosiddetta Direttiva "Habitat" che istituisce i Siti di importanza comunitaria - SIC e le Zone speciali di conservazione - ZSC);
- i parchi naturali provinciali, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;
- le riserve naturali provinciali, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche;
- le riserve locali, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;
- le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale (PUP);
- la rete di riserve, costituita dalle precedenti aree (esclusi i parchi), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

La normativa provinciale aggiunge anche che la coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata dall'individuazione di corridoi ecologici, intesi come aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche.

A queste tipologie va poi aggiunta quella prevista e ordinata dalla normativa statale:

- i parchi nazionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Come già affermato in precedenza, l'area di indagine relativa al presente Studio di Impatto Ambientale non interessa nessun Parco Naturale Regionale o Provinciale. Non si rende necessaria quindi l'analisi dei piani ad essi relativi.

Come già accennato la L.P. 23 maggio 2007 n°11 def. nisce al titolo V il sistema delle aree protette del Trentino. In particolare, all'art.34, punto c) vengono descritte le riserve naturali provinciali come "territori di rilevanza provinciale, destinati specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna o di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per il mantenimento delle risorse genetiche."

In sostanza con la legge del 2007 vengono accorpate in un unico sistema di gestione le aree precedentemente conosciute come biotopi di interesse provinciale, parte dei quali mantiene questa definizione fino all'istituzione della corrispondente riserva naturale, e quelle conosciute come riserve naturali integrali o guidate.

Le riserve naturali provinciali del Trentino sono oggi 71, di cui 67 ex-biotopi e 4 ex-riserve naturali orientate.

Dei 289 biotopi individuati dal P.U.P, i 67 più importanti, definiti "di interesse provinciale" sono, come già affermato, gestiti da un apposito Ufficio del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia.

I restanti 222, definiti "di interesse locale", sono affidati, per la conservazione e l'eventuale valorizzazione, ai Comuni sul cui territorio ricadono.

Si riporta di seguito la cartografia relativa alla localizzazione delle Riserve Naturali Provinciali nell'area di indagine (fig. 2.12).




Figura 2.16 Riserve Naturali Provinciali e Locali presenti nell'area di indagine.

Nessuna riserva naturale provinciale viene interessata dal progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame. Nelle vicinanze si collocano le seguenti:

- “Lago Pudro”, a circa 1,2 km dal nuovo tracciato a 220 kV e a circa 500 m dal tracciato in demolizione con la stessa tensione di esercizio.
- “Lago Costa”, a circa 900 m del nuovo tracciato a 220 kV e a circa 1,6 km dalle linee in dismissione con la stessa tensione di esercizio.
- “Pizè”, a circa 1,2 km dalle linee in demolizione a 220 kV.
- “Canneti S. Cristoforo”, a circa 1,7 km dalle linee in demolizione a 220 kV.
- “Laghestel di Pinè”, a circa 1,6 km dal nuovo tracciato a 220 kV.
- “Stagni della Vela”, a circa 1 km dal tratto in demolizione a 60 kV posizionato a Trento Nord.

Per quanto riguarda le riserve e i biotopi locali invece, il progetto prevede l'attraversamento del biotopo “Stazione di Roncogno”, all'interno del quale si collocano anche 2 sostegni. Nei pressi, sull'altra sponda del torrente Fersina, si collocherà la nuova stazione elettrica di Cirè (vedi precedente figura). Si sottolinea fin d'ora però come nella più recente versione del PRG del Comune di Pergine Valsugana (vedi par. 2.4.13.2) il perimetro di tale riserva locale risulti minore, tanto da escludere i due sostegni che si possono considerare ricadenti in una zona di rispetto.

Il biotopo “Stazione di Roncogno” si sviluppa sulle sponde del torrente Fersina ed è composto da una formazione ripariale di ontano, salice e pioppo. I boschi paludosi e ripariali, che fino agli inizi dello scorso secolo occupavano vaste superfici dei fondovalle del Trentino, sono stati praticamente cancellati dalle bonifiche e dalla canalizzazione dei fiumi. Di questi ambienti oggi non rimangono che poche vestigia: sottili fasce sopravvissute qua e là lungo alcuni corsi d'acqua, impoverite nella composizione specifica e degradate dagli interventi dell'uomo; oppure qualche lembo scampato alle bonifiche, trovandosi in aree non idonee ad essere coltivate, come le rive paludose dei laghi oppure le zone periodicamente inondate a fregio di corsi d'acqua.

Nelle vicinanze si collocano invece i seguenti biotopi locali:

- “Laghetto di Restel”, a circa 300 m dalla linea di nuova realizzazione a 220 kV.
- “Molino Dorigoni”, a circa 800 m dalle linee a 200 kV in dismissione.

Le riserve provinciali e locali subiscono le restrizioni indicate nella Legge Provinciale precedentemente riportata, all'art. 46, che si riporta di seguito:

Art. 46

Misure per la salvaguardia delle riserve

1. *Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei territori individuati come riserve naturali provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.*

2. *Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono vietati:*

- a) il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";*
- b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;*
- c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;*
- d) la coltivazione di cave e torbiere;*
- e) l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.*

3. *Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve naturali d'interesse provinciale possono essere espropriate:*

- a) se l'espropriazione risulta necessaria per ripristinare le condizioni originali delle riserve che abbiano subito significative compromissioni;*
- b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali e la fruizione pubblica non possono essere altrimenti garantite.*

4. *Se la tutela del bene impone il divieto di ogni utilizzazione agricola e forestale, con la cessazione di quella in atto, l'ente gestore è tenuto ad acquisire l'area mediante espropriazione, qualora il proprietario ne faccia richiesta.*

5. *Nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite sono vietati:*

- a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;*
- b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;*
- c) la coltivazione di cave e torbiere.*

La normativa quindi non permetterebbe lo scavo per la realizzazione delle fondamenta dei due sostegni segnalati all'interno del sito "Stazione di Roncogno", e il progetto risulterebbe dunque non conforme alla disciplina dell'area. Tuttavia bisogna considerare che lo scavo è di entità decisamente limitata circoscritto alla realizzazione delle sole fondazioni. Esso verrà riempito e ripristinato nella maggior misura possibile per limitare al minimo gli impatti conseguenti alla sua esecuzione.



Progetto parzialmente contrastante con le disposizioni del piano o programma considerato: la L.P. n. 11/2007 non consentirebbe l'esecuzione di scavi all'interno delle riserve provinciali o locali. In considerazione della limitata entità degli stessi e del ripristino finale, si ritiene che il progetto possa ottenere comunque l'autorizzazione in deroga alla normativa vigente, viste le misure di mitigazione previste e la recente ripermetrazione della riserva locale localizzata nel Comune di Pergine Valsugana.

2.4.12. Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale

Rete Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat, specie animali e vegetali ritenute meritevoli di protezione a livello continentale.

Essa è attualmente composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", che possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla completa sovrapposizione alla totale separazione.

In Trentino sono stati individuati 152 Siti di Importanza Comunitaria e 19 Zone di Protezione Speciale che nel complesso occupano circa un quarto della superficie territoriale provinciale. Quasi tutte le superfici individuate come ZPS rientrano in territori già designati SIC, con l'eccezione di una porzione del territorio della ZPS Lagorai ma c'è da segnalare che, con la Deliberazione di Giunta Provinciale 5 agosto 2010 n. 1799, al termine di un regolare processo partecipativo, sono state individuate le nuove Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite a partire dai precedenti Siti di Interesse Comunitario (SIC), per alcuni dei quali sono state apportate lievi ripermetrazioni ed accorpamenti utili ai fini gestionali. L'iter d'istituzione delle ZSC si potrà concludere solo con la conferma definitiva della Commissione Europea ma è comunque vigente un regime di salvaguardia, tale per cui le aree coinvolte nel processo di cui sopra (per le quali, con la Deliberazione di Giunta Provinciale 22 ottobre 2010, n.2378 sono state anche adottate le relative misure di conservazione) vanno assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza (art. 34 L.P. 11/2007).

Nell'area interessata dagli interventi oggetto del presente studio insistono i seguenti SIC e ZPS (fig. 2.13):

COMUNE DI CIVEZZANO

- IT3120037 - Le Grave
- IT3120044 - Monte Barco e Monte Della Gallina
- IT3120102 - Lago di Santa Colomba

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

- IT3120040 - Lago Pudro
- IT3120041 - Lago Costa
- IT3120042 - Canneti di San Cristoforo
- IT3120043 - Pizè
- IT3120090 - Monte Calvo
- IT3120123 - Assizzi - Vignola

COMUNE DI TRENTO

- IT3120015 - Tre Cime Monte Bondone
- IT3120044 - Monte Barco e Monte della Gallina
- IT3120050 - Torbiera delle Viote
- IT3120051 - Stagni della Vela - Soprasasso
- IT3120052 - Doss Trento
- IT3120053 - Foci dell'Avisio
- IT3120105 - Burrone di Ravina (Val Gola)
- IT3120122 – Gocciadoro




Figura 2.17 Siti afferenti alla Rete Natura 2000 nell'area di indagine (anche perimetrazione ZSC)

Solo alcuni di questi, tuttavia, sono effettivamente interessati dalla presenza degli elettrodotti (linee di nuova realizzazione o linee in dismissione). In particolare i nuovi tracciati di progetto e le linee in dismissione con tensione di esercizio pari a 220 kV attraversano il sito IT3120123 "Assizzi-Vignola".

La disciplina delle aree afferenti alla rete Natura 2000 è contenuta nelle direttive 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE (in sostituzione della direttiva 79/409/CEE), nel DPR 357/1997 e nella Legge Provinciale n. 11/2007 al Capo II: in particolare quest'ultima, all'art. 39, riporta la normativa relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale necessaria per piani, programmi e interventi che possano comportare incidenze negative per i SIC e ZPS. Se ne riporta di seguito un estratto.

Art. 39

Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:

- a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura;
- b) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti diversi da quelli indicati dalla lettera a) e sentito l'ente di gestione del parco interessato per i progetti che ricadono in tutto o in parte nei territori dei parchi;

c) omissis

d) omissis

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" è adottata dalla Giunta provinciale; la Provincia provvede inoltre alle comunicazioni al ministero competente, anche al fine di acquisire il parere della Commissione europea previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo periodo, della medesima direttiva.

4. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e in particolare sono stabiliti:

- a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;
- b) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da questo articolo;
- c) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza significativa;
- d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;
- e) lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e progetti;
- f) la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.

Per l'analisi e la valutazione delle possibili incidenze su di esso si rimanda all'apposita Relazione di Incidenza (doc. n. RU2290C1BCX20006).



Progetto concordante/compatibile – Il progetto in esame sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale. Presentando incidenze non significative, la razionalizzazione delle linee elettriche in esame può dirsi compatibile con la legislazione europea, nazionale e provinciale.

2.4.13. Strumenti di Programmazione e Pianificazione Locale

2.4.13.1. Piano Regolatore Generale del Comune di Trento

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono al Piano Regolatore Generale in vigore e alle Varianti approvate dopo il 2003 o per le quali il procedimento di approvazione è ancora in corso. Esse compongono il PRG vigente, formato dall'insieme dei documenti e degli elaborati grafici approvati con il PRG '89 e successivamente modificati con le Varianti al PRG approvate in seguito. Tali modificazioni del Piano originale sono riportate di seguito:

- PRG Variante Pattizia 2003: approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.2190 del 24 settembre 2004
- PRG Variante 2004: approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.200 del 1 febbraio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n.7/I-II del 12 febbraio 2008 ed entrata in vigore il giorno 13 febbraio 2008;
- PRG Variante Pattizia 2005: approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.996 dell'11 maggio 2007
- PRG Variante 2008 Opere Pubbliche - Gruppo A: approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.2 del 9 gennaio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.4/I-II del 20.01.2009, ed entrata in vigore il giorno 21.01.2009;
- PRG Variante 2008 Opere Pubbliche - Gruppo B: approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.3280 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione n.4/I-II del 26.01.2010, ed entrata in vigore il giorno 27.01.2010;
- PRG Variante per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento (2008): approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.725 del 3 aprile 2009, pubblicata sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione n.16/I-II del 14.04.2009, ed entrata in vigore il giorno 15.04.2009;
- PRG Variante urbanistica per la riqualificazione ambientale ed urbana di Trento Nord (2008): approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2713 del 13 novembre 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.48/I-II del 24.11.2009, ed entrata in vigore il giorno 25.11.2009;
- PRG Prima Variante 2009 Opere Pubbliche: approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1903 del 30 luglio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.34/I-II del 18.08.2009, ed è quindi entrata in vigore il giorno 19.08.2009;
- PRG Variante 2009 di adeguamento normativo: approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2493 del 5 novembre 2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.46/I-II del 16 novembre 2010 e modificata con deliberazione della Giunta provinciale n.2610 del 19 novembre 2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.48/I-II del 30 novembre 2010, entrata in vigore il giorno 17 novembre 2010 per la parte approvata con la deliberazione n.2493 e il giorno 1 dicembre 2010 per la parte modificata con la deliberazione n.2610.
- PRG Compensazione urbanistica per vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica 2009: approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2021 del 18 agosto 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.36/I-II del 01.09.2009, ed entrata in vigore il giorno 02.09.2009;
- PRG Variante Pattizia: Modifica all'art. 54 delle norme di attuazione (2010): Approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 595 del 1 aprile 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14/I-II del 05 aprile 2011 ed entrata in vigore il giorno 6 aprile 2011.
- PRG Variante ex-Michelin (2010): approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.1923 del 20 agosto 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.35/I-II del 31 agosto 2010, ed entrata in vigore il giorno 1 settembre 2010;
- PRG Variante 2011 Opere pubbliche: approvata dalla Giunta provinciale, con prescrizione, con propria deliberazione n. 858 del 4 maggio 2012 pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione n. 20/I-II del 15 maggio 2012 ed entrata in vigore il giorno 16 maggio 2012.

- PRG Seconda Variante 2011 Opere pubbliche: approvata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 694 del 13 aprile 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17/I-II del 24 aprile 2012 ed entrata in vigore il giorno 25 aprile 2012.
- PRG Variante 2011 di Adeguamento Normativo: adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2012 (prima adozione) e modificata in accoglimento di osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 12 settembre 2012 (modifiche in accoglimento di osservazioni) e in fase di adozione.
- PRG Variante ex concessionaria OPEL Franceschi (2012): approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 23 maggio 2012 e in fase di adozione.

I tracciati interessati e ricadenti in comune di Trento sono le linee di nuova realizzazione a 132 kV, aereo e in cavo, e parte di quelle a 60 kV, le linee in demolizione a 132 kV e la maggior parte delle linee in demolizione a 60 kV (vedi tavola n. [DU22290C1BCX20012] allegata). Mantenendo per facilità di esposizione la classificazione appena riportata (in base cioè alla tensione di esercizio e allo stato), si riportano le zone attraversate dal progetto di razionalizzazione in esame, con l'indicazione dell'articolo delle NTA di riferimento per la disciplina delle stesse.

Linea 132kV in cavidotto:

- "IPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – impianti tecnologici" (art. 65 NTA).
- "ASF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attrezzature sportive e ricreative" (art. 65 NTA).
- "F2 – Zone destinate alla viabilità" (art. 66 NTA).
- "D1b – Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale" (art. 45 NTA).
- "F4 – Zone destinate al verde di protezione e di arredo" (art. 68 NTA).
- "F3 – Zone destinate al sistema ferroviario" (art. 67 NTA).
- "E1 – Zone agricole di interesse primario" (art. 58 NTA).
- "B1 – Zone edificate sature" (art. 37 NTA).
- "E4 – Zone a bosco" (art. 61 NTA).
- "H2 – Zone destinate a verde privato" (art. 72).
- Vincoli attraversati:
 - "Fasce di rispetto dei depuratori" (art. 83 NTA).
 - "Fasce di rispetto stradale" (art. 83 NTA).

Linea 132kV aerea

- "E4 – Zone a bosco" (art. 61 NTA).
- "E1 – Zone agricole di interesse primario" (art. 58 NTA).
- "VPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana" (art. 65 NTA).
- "F2 – Zone destinate alla viabilità" (art. 66 NTA).
- "SPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attività sportive e centro polifunzionale" (art. 65 NTA).
- "ASF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attrezzature sportive e ricreative" (art. 65 NTA).
- "F4 – Zone destinate al verde di protezione e di arredo" (art. 68 NTA).
- "Fiumi e corsi d'acqua".
- Vincoli attraversati:
 - "Fasce di rispetto stradale" (art. 83 NTA).

Linea 60kV aerea

- "E4 – Zone a bosco" (art. 61 NTA).

Linee in dismissione 132kV:

- “E4 – Zone a bosco” (art. 61 NTA).
- “E1 – Zone agricole di interesse primario” (art. 58 NTA).
- “AS – IB – APG – Zone destinate ai servizi di quartiere – Attrezzature sportivo ricreative – Istruzione base – Attrezzature dell’Amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo” (art. 69 NTA).
- “H2 – Zone destinate a verde privato” (art. 72).
- “F2 – Zone destinate alla viabilità” (art. 66 NTA).
- “B1 – Zone edificate sature” (art. 37 NTA).
- “B2 – Zone edificate di integrazione e completamento” (art. 38 NTA)
- “VPG – Zone destinate a servizi di quartiere – Verde pubblico di uso collettivo di quartiere” (art. 69 NTA).
- “IPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – impianti tecnologici” (art. 65 NTA).
- “F3 – Zone destinate al sistema ferroviario” (art. 67 NTA).
- “VPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana” (art. 65 NTA).
- “AAF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attrezzature assistenziali e convitti” (art. 65 NTA).
- “SUF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Servizi e residenze universitarie” (art. 65 NTA).
- “F4 – Zone destinate al verde di protezione e di arredo” (art. 68 NTA).
- “C1 – Zone di espansione già attivate o in corso di attuazione” (art. 40 NTA).
- “D7 – Zone terziarie e direzionali” (art. 53 NTA).
- “C5 – Zone soggette a interventi di riqualificazione urbana” (art. 42ter NTA).
- “E3 – Zone agricole di particolare tutela” (art. 60 NTA).
- “ASF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attrezzature sportive e ricreative” (art. 65 NTA).
- “Fiumi e corsi d’acqua”
- “SPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – Attività sportive e centro polifunzionale” (art. 65 NTA).
- Vincoli attraversati:
 - “Fasce di rispetto stradale” (art. 83 NTA).

Linee in dismissione 60kV:

- “E4 – Zone a bosco” (art. 61 NTA).
- “PG – Zone destinate a servizi di quartiere – Parcheggi pubblici o di uso pubblico” (art. 69 NTA).
- “E2 – Zone agricole di interesse secondario” (art. 59 NTA)
- “E1 – Zone agricole di interesse primario” (art. 58 NTA).
- “F4 – Zone destinate al verde di protezione e di arredo” (art. 68 NTA).
- “F2 – Zone destinate alla viabilità” (art. 66 NTA).
- “E6 – Zone improduttive” (art. 63 NTA).
- “B1 – Zone edificate sature” (art. 37 NTA).
- “D7b – Zone terziarie e direzionali sature” (art. 53ter NTA).
- “F3 – Zone destinate al sistema ferroviario” (art. 67 NTA).
- “D11 – Zone miste esistenti e di completamento” (art. 56bis NTA).
- “C6 – Zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord” (art. 42quater NTA).
- “VPG – Zone destinate a servizi di quartiere – Verde pubblico di uso collettivo di quartiere” (art. 69 NTA).
- “IPF – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – impianti tecnologici” (art. 65 NTA).

- Vincoli attraversati:
 - “Fasce di rispetto dei depuratori” (art. 83 NTA).
 - “Fasce di rispetto stradale” (art. 83 NTA).

Si riporta di seguito un estratto degli articoli citati e di quelli relativi alla infrastrutturazione del territorio, in relazione alla disciplina e alle limitazioni imposte generali e particolari per le zone attraversate, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari alla realizzazione del progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame.

Art. 16 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale, ricadenti nell'ambito delle diverse zone disciplinate dalle presenti norme.

2. In particolare rientra fra tali interventi la realizzazione delle reti tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile e degli impianti sperimentali per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funiviari e piste e dei serbatoi interrati ad uso irriguo. Per gli impianti funiviari è consentita in sede di progettazione esecutiva una tolleranza di metri 50 per parte rispetto all'individuazione planimetrica del piano, al fine di consentire le migliori soluzioni tecniche adeguate alla morfologia e al carattere dei siti.

3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.

4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività, a seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme di codice civile.

5. I manufatti quali cabine elettriche e simili devono rispettare una distanza minima dai confini pari a metri 3 e non comportano vincolo, ai fini delle distanze, per gli eventuali edifici realizzabili sui lotti limitrofi.

6. I pali, i tralicci ed ogni altra costruzione destinata all'installazione di impianti di telecomunicazione rientranti tra quelli assoggettati a concessione edilizia dalla specifica normativa vigente in materia, devono rispettare una distanza minima dai confini del lotto di almeno metri 5.

... omissis...

Art. 36 – Definizione [Aree a prevalente uso residenziale, NdR]

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.

2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività di commercio all'ingrosso, attività di commercio al dettaglio come disciplinate dall'art. 97, comma 2 lettera a), comma 3 e comma 5, attività di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti, e in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

... omissis...

Art. 37 - B1: Zone edificate sature

1. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è vietato qualsiasi aumento del volume esistente fuori terra, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. In quest'ultimo caso devono essere rispettati i criteri per la progettazione contenuti nell'allegato 5 di cui all'articolo 79 bis delle presenti norme di attuazione ed i seguenti parametri:

- non possono essere superati il volume esistente fuori terra calcolato ai sensi delle presenti norme e la superficie coperta dell'edificio esistente;
- l'altezza massima ammessa è pari a metri 16,50 nelle aree ricadenti entro il territorio compreso nei comuni catastali di Trento, Gardolo e Mattarello. Nel restante territorio comunale l'altezza massima ammessa è quella media delle zone B di integrazione e completamento immediatamente circostanti. In ogni caso è fatto salvo il rispetto di minori altezze come indicate dall'allegato 5 di cui all'articolo 79 bis delle presenti norme di attuazione.

... omissis ...

Art. 38 - B2, B3 e B4: Zone edificate di integrazione e completamento

1. Le zone edificate di integrazione sono quelle, a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate.

2. In tali zone, individuate sulla cartografia di piano in modo differenziato in relazione alla loro collocazione sul territorio, il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei criteri per la progettazione contenuti nell'allegato 5 di cui all'articolo 79 bis delle presenti norme di attuazione, dei seguenti indici e delle prescrizioni relative alla viabilità di accesso di cui ai successivi commi del presente articolo:

... omissis ...

Art. 39 – Definizione [aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana, NdR]

1. Le aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire nuova edificazione, ovvero quelle dove la necessità di un ridisegno complessivo comporta significativi interventi sulle reti infrastrutturali. Pertanto, l'utilizzo di queste aree è subordinato all'esistenza di un piano attuativo. Salvo diversa indicazione, nelle zone C sono consentite le destinazioni di cui all'articolo 36.

1 bis. Qualora le aree siano interessate da elettrodotti esistenti, i relativi piani attuativi dovranno prevedere idonee misure a tutela dei futuri residenti, anche con lo spostamento parziale o totale degli elettrodotti.

1 ter. In sede di pianificazione attuativa delle aree disciplinate dal presente capitolo, devono essere indicate le misure da adottare per l'abbattimento e il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge. A tal fine la documentazione di piano attuativo deve essere completata con una valutazione di clima acustico, da predisporre secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

... omissis...

Art. 40 - C1: Zone di espansione già attuate o in corso di attuazione

1. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avviene sulla base dei piani attuativi approvati; tali piani conservano validità secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni della legge urbanistica provinciale.

Art. 42 ter - C5: Zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana

1. Comprendono le parti di territorio caratterizzate da condizioni urbanistiche che richiedono operazioni di riqualificazione infrastrutturale ed edilizia al fine di conseguire un miglioramento della qualità insediativa.

2. Nelle zone C5 sono ammesse le destinazioni previste per le aree ad uso prevalentemente residenziale e per quelle terziarie e direzionali. Le attività ammesse, in ogni caso, non devono essere rumorose o inquinanti e non devono comportare disturbo o molestie che contrastino con la presenza di funzioni residenziali.

3. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG e redatto nel rispetto degli indici e tenendo conto delle indicazioni grafiche riportate nelle schede o nei progetti speciali allegati alle presenti norme.

Art. 42 quater – C6: Zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord

1. La zona di riqualificazione di Trento Nord denominata C6 è destinata alla formazione di una nuova centralità urbana. Essa si compone di due ambiti separati dalla linea ferroviaria del Brennero, denominati ambito 1 - Via Maccani e ambito 2 - Via del Brennero, individuati nella specifica scheda zona C6 contenuta nell'allegato 4.1. alle presenti norme. Nella medesima scheda sono evidenziate con apposito retino e contraddistinte dalle lettere A - ex Sloi e B - ex Carbochimica, le aree che costituiscono il sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord di cui al D.M. 18 settembre 2001 n. 468 comprese nel perimetro della zona C6.

...omissis...

4. In questa zona, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: servizi pubblici, residenze private e pubbliche con relativi servizi, verde pubblico e verde privato, artigianato di servizio, attività terziarie pubbliche e private, attività ricettive, attività di commercio all'ingrosso, attività di commercio al dettaglio come disciplinate dagli articoli 97 e 98 delle presenti norme di attuazione.

6. Ai sensi del comma 10 quater dell'art. 77 bis del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. 471 del 1999, è fatto divieto di qualunque nuovo utilizzo delle aree inquinate diverso da quello in atto, fino all'avvenuta bonifica, ad eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.

Art. 44 - Zone produttive del settore secondario

1. Le zone produttive del settore secondario sono destinate: alla produzione industriale e artigianale di beni materiali ed immateriali, alla lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari forestali, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, ad attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese, ad attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico.

... omissis...

Art. 45 - D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento

1. Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento sono zone già parzialmente utilizzate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.

2. Le zone D1 si distinguono in tre sottozone:

D1a - zone produttive esistenti e di completamento di livello provinciale

D1b - zone produttive esistenti e di completamento di livello locale

D1c - zone produttive esistenti a Trento sud.

3. Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale D1a sono consentiti gli usi di cui all'art. 44 e il PRG si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

... omissis...

Art. 49 - Zone commerciali

1. Le zone commerciali sono destinate ad insediamenti per l'esercizio di attività di deposito, magazzinaggio e vendita all'ingrosso di beni in genere, per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio in conformità a quanto stabilito dall'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5. Nelle zone commerciali di nuovo impianto speciali (D6a1), l'attività di commercio al dettaglio è ammessa nei soli limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera n) delle presenti norme.
... omissis...

Art. 53 - D7: Zone terziarie e direzionali

1. Nelle zone terziarie e direzionali sono ammesse le attrezzature destinate ad ospitare attività amministrative, quali uffici, banche, esposizioni, le attrezzature ricettive e i pubblici esercizi in genere, l'artigianato di servizio, le attività di commercio al dettaglio in conformità all'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5, nonché le attività culturali e di svago non moleste. Gli edifici possono essere destinati ad abitazione per una quota parte non superiore al 50% del loro volume, salvo diversa prescrizione contenuta nei commi successivi.
... omissis...

4. Nelle zone D7 di cui ai punti successivi, il PRG si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1. nelle zone D7 delimitate da Via Brennero, Ferrovia Trento-Malè, S.S. n°47 della Valsugana e la zona C4 a sud, ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione nonché di ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero isolato. Il Piano attuativo suddetto dovrà rispettare i seguenti indici:

- altezza massima m 16,50
- indice di fabbricabilità territoriale $It\ m^3/m^2\ 2,5$

4.2. nelle zone D7 individuate con apposito perimetro nella cartografia di piano, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona indicata dal PRG e redatto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle schede costituenti l'allegato 4.1 alle presenti norme. Entro dette zone non è ammessa la destinazione residenziale.

Art. 53 bis - D7a: Zone terziarie e direzionali speciali

1. Nelle zone terziarie e direzionali speciali sono ammesse le attività amministrative rivolte in particolare alle attività del settore editoriale e dell'informazione e le attività ricettive.

2. Nelle zone terziarie e direzionali speciali ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area definita dal PRG, nel rispetto dei seguenti indici:

- altezza massima m 12,50
- indice di utilizzazione fondiaria $m^3/m^2\ 0,63$
- superficie permeabile %Sf 20%.

3. In tali zone è ammessa l'attività di vendita al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera o) delle presenti norme.

Art. 53 ter - D7b: Zone terziarie e direzionali sature

1. Sono zone in cui il processo edificatorio si considera concluso. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione nel limite massimo del volume e dell'altezza esistenti.

2. In tali zone è ammessa l'attività di vendita al dettaglio nei limiti di cui all'art. 97, comma 2, lettera a), comma 3 e comma 5 delle presenti norme.

Art. 57 – Definizione [Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, NdR]

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Tali aree si articolano in sei zone:

- E1 - zone agricole di interesse primario
- E2 - zone agricole di interesse secondario
- E3 - zone agricole di particolare tutela
- E4 - zone a bosco
- E5 - zone a pascolo
- E6 - zone improduttive

1 bis. Nelle aree agricole di Piano Regolatore Generale classificate aree agricole ovvero aree agricole di pregio dal Piano Urbanistico Provinciale, si applicano le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e le norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, fatta salva in ogni caso la previsione più restrittiva.

... omissis...

Art. 58 - E1: Zone agricole di interesse primario

1. Le zone agricole di interesse primario sono destinate all'esercizio delle attività agricole e dell'agriturismo. In esse è consentita la realizzazione di costruzioni a servizio delle imprese agricole, delle imprese zootecniche, ad esclusione delle stalle a carattere industriale, delle imprese agricole specializzate, delle imprese agricole ad indirizzo misto e delle imprese agrituristiche nel rispetto delle seguenti norme:

... omissis...

Art. 59 - E2: Zone agricole di interesse secondario

1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone E1, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole, imprese zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale, imprese agricole specializzate, imprese agricole ad indirizzo misto ed imprese agrituristiche secondo le modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, purché non legati ad una singola azienda, nel rispetto dei seguenti indici:

... omissis...

Art. 60 - E3: Zone agricole di particolare tutela

1. Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

2. In tali zone sono consentiti interventi edilizi previsti all'art. 57 nel rispetto dell'altezza massima pari a m 9. E' consentita, inoltre, la costruzione di serre.

Art. 61 - E4: Zone a bosco

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde boschivo.

2. In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi, così come classificati dalla legislazione provinciale, in attività, nella misura del 20% del volume per garantirne la funzionalità e sono altresì ammesse le opere necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di difesa dei boschi dagli incendi, dal piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché dei lavori di sistemazione idraulico-forestale.

3. Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume, e senza cambio di destinazione d'uso.

4. In tali zone è ammessa la realizzazione, da parte di enti pubblici ovvero di associazioni private che svolgono funzioni di rilevanza pubblica, di aree attrezzate per il tempo libero, compresi parcheggi, arredi e manufatti di servizio.

Art. 63 - E6: Zone improduttive

1. Comprendono le aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

2. In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi in attività, così come classificati dalla legislazione provinciale nella misura del 20% del volume per garantirne la funzionalità.

3. Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume, e senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 64 – Definizione [Aree per servizi e attrezzature, Ndr]

1. Le aree per servizi e attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario e automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.

Esse si distinguono in:

F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

F2 - zone destinate alla viabilità

F3 - zone destinate al sistema ferroviario

F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo

G - zone destinate ai servizi di quartiere.

2. In queste zone è ammessa la realizzazione di costruzioni provvisorie e per un tempo limitato, da parte di enti pubblici.

Art. 65 - F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:

IB - istruzione di base;

IS - istruzione superiore;

IU - istruzione universitaria e istituti di ricerca scientifica;

SU - servizi e residenze universitarie;

CC - attrezzature culturali e sociali;

AA - attrezzature assistenziali e convitti;

H - attrezzature sanitarie;

AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico;

IP - impianti tecnologici;

TP - attrezzature per il trasporto pubblico;

VP - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana;

AS - attrezzature sportive e ricreative;

P - parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos;
PR - parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati;
PS - parcheggi pubblici o di uso pubblico solo interrati;
CM - cimiteri;
A - aeroporti;
CA - campeggi;
TPR - trasporto pubblico e rimessaggio;
SP - attività sportive e centro polifunzionale;
NCC - nuova casa circondariale;
OF - opere funzionali alla nuova casa circondariale;
AM - nuove attrezzature logistiche per la difesa;
NOT - nuovo ospedale del Trentino;
NS - nodi di scambio.

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, nonché tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 69, fermo restando quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

3. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo, ad attività sportive e centro polifunzionale, a nuova casa circondariale, a opere funzionali alla nuova casa circondariale, a nuove attrezzature logistiche per la difesa, a nuovo ospedale del Trentino sono vincolanti secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani. Nei parchi urbani è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.

... omissis...

7. Nelle zone destinate a parcheggio (P) è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera l), attività amministrative, di pubblici esercizi e simili nel limite del 20% della Superficie utile netta Sn. Nelle zone destinate ad attività sportive e centro polifunzionale (SP) è ammessa la costruzione di edifici per attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui all'articolo 97, comma 2, lettera l), attività amministrative, di pubblici esercizi e simili, complementari alle attrezzature sportive cui l'area è destinata.

7bis. Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.

... omissis...

12. L'area di Lungadige S. Nicolò è contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP è assoggettata alla redazione di un progetto unitario la cui approvazione è di competenza del Consiglio comunale. Oltre al centro di raccolta zonale esistente, che dovrà essere indicato nel progetto unitario, in quest'area sono consentite solo opere di infrastrutturazione del territorio, previo studio di compatibilità da valutare da parte degli organi provinciali competenti riguardo alle problematiche legate alle espansioni del fiume Adige, nonché alle possibili interferenze con la viabilità provinciale. In via transitoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione del centro di raccolta zonale esistente.

Art. 66 - F2: Zone destinate alla viabilità

1. Le zone destinate a nuova viabilità o ad ampliamento della viabilità esistente sono inedificabili, ma computabili ai fini della densità territoriale della zona omogenea limitrofa, limitatamente ai casi in cui il PRG venga attuato attraverso intervento edilizio diretto e subordinatamente alla loro cessione gratuita al comune, ove richiesta dallo stesso.

2. La viabilità è individuata con apposita grafia sulla cartografia di piano, essa comprende quella veicolare, quella ciclabile e quella pedonale; la misura della sezione trasversale della strada è data dalla somma delle misure di ciascun elemento che concorre alla sua composizione, da fissare in sede di progetto. La misura delle sezioni trasversali della viabilità è quella indicata in cartografia di PRG. E' facoltà dell'Amministrazione comunale predisporre appositi elaborati grafici, riportanti l'indicazione della sistemazione del piano viario (numero e dimensioni delle corsie veicolari, dei percorsi ciclabili, dei marciapiedi, delle corsie di sosta dei parcheggi ecc.), compresa l'eventuale presenza di elementi di arredo. I percorsi pedociclabili, laddove non rientrano nelle sezioni trasversali della viabilità, sono individuati con apposita grafia sulla cartografia di piano e le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di metri 3 dall'asse del suddetto tracciato.

3. Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono nonché dei percorsi ciclabili e pedonali possono essere modificate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia ed alle esigenze specifiche rilevate in sede di progettazione esecutiva senza che ciò costituisca variante al PRG. Le indicazioni contenute nella cartografia di PRG per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.

... omissis...

Art. 67 - F3: Zone destinate al sistema ferroviario

1. Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio. E' in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone F3 purché di proprietà dell'ente interessato.
2. In queste zone è sempre ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio purché autorizzate dall'ente gestore.

Art. 68 - F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo

1. Le zone destinate al verde di protezione e di arredo, finalizzate alla protezione degli abitati, sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti. Tali zone possono essere utilizzate per eventuali allargamenti stradali e per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, purché adeguatamente piantumati.

Art. 69 - G: Zone destinate ai servizi di quartiere

1. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere aventi le seguenti destinazioni funzionali:

IB - istruzione di base;

AR - attrezzature religiose esclusi i conventi;

CC - centri civici, culturali e ricreativi;

AA - attrezzature assistenziali;

CM - cimiteri;

TP - attrezzature per il trasporto pubblico;

VP - verde pubblico o di uso collettivo di quartiere;

AS - attrezzature sportive e ricreative;

P - parcheggi pubblici o di uso pubblico;

PR - parcheggi a raso o interrati;

AP - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo.

IP - impianti tecnologici

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Fermo restando quanto disposto al comma 5 del presente articolo, ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo.

... omissis...

5. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è vincolante secondo le indicazioni di PRG. E' sempre ammessa la destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. In tali aree è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo dei parchi stessi, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani.

... omissis...

Art. 70 - Definizione

1. Le zone per il verde e i servizi privati sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio di edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi privati, di impianti sportivi di carattere privato, anche coperti, con i relativi servizi per gli utenti.

2. Tali aree si articolano nelle seguenti zone:

H1 - zone destinate a servizi privati

H2 - zone destinate a verde privato

Art. 72 - H2: Zone destinate a verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree edificate di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. In esse sono prescritti il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e privato esistente.

... omissis...

Art. 83 - Fasce di rispetto

1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori, dei laghi e quelle destinate alla formazione di corridoi ambientali. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:

- delle recinzioni;

- delle opere di infrastrutturazione del territorio;
- degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra;
- degli interventi espressamente previsti ai successivi commi.

2. Fasce di rispetto stradale: in esse sono consentite le modifiche e/o l'allargamento della viabilità esistente o prevista dal PRG anche in deroga alle norme sulla distanza dai confini, le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, e purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili; è consentita inoltre la realizzazione di eventuali sporgenze degli edifici, quali balconi scoperti, pensiline e gronde, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m 1,50 e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m 3,50. Gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle norme di zona di cui al presente PRG a condizione che l'eventuale ampliamento, da esse consentito, in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso. Inoltre, qualora l'ampliamento sia laterale, è ammesso anche in deroga alla distanza dal confine di zona F2, a condizione che non sia superiore al 50% del volume preesistente. La larghezza delle fasce di rispetto è quella indicata in cartografia di PRG; le fasce di rispetto di m 5 non sono indicate in cartografia, ma si intendono previste lungo tutta la viabilità di PRG, fatta eccezione per le zone Ais e Acc.

... omissis...

4. Fasce di rispetto dei depuratori: come individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 e successive modificazioni e integrazioni. In esse possono essere ammesse esclusivamente le opere consentite nello stesso provvedimento individuativo. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime.

... omissis...

7. Fasce di rispetto per gli elettrodotti: all'interno delle fasce di rispetto, determinarsi ai sensi dell'allegato C del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, per ogni nuova edificazione che comporti la permanenza di persone non inferiore a quattro ore, deve essere puntualmente verificato il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

... omissis...

Art. 88 - Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.

2. Il rilascio della concessione in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale.

Da quanto sopra riportato si evince che la parte di intervento di razionalizzazione ricadente nel comune di Trento risulta compatibile con le norme e la disciplina indicate nel PRG vigente, con la necessaria distinzione tra le zone interessate da interventi relativi ai nuovi elettrodotti e quelle soggette alle demolizioni. L'intervento può quindi ritenersi coerente con la programmazione di livello comunale per il territorio considerato.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nel PRG del Comune di Trento.

2.4.13.2. Piano Regolatore Generale del Comune di Pergine Valsugana

Con delibera della Giunta Provinciale 1118 di data 01 giugno 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24/I-II di data 12 giugno 2012, è stata approvata la Variante per Opere Pubbliche 02/2011 al Piano Regolatore Generale, che costituisce l'ultimo aggiornamento dello strumento di governo del territorio comunale in vigore.

Le finalità del P.R.G. consistono essenzialmente nella riqualificazione architettonica/paesaggistica/ambientale generale del territorio comunale e nella tutela attiva delle sue risorse perseguita anche a mezzo del recupero e del riuso delle zone già urbanizzate al fine di contenere al minimo il consumo della risorsa territorio.

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale del comune di Pergine Valsugana, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

Tabella 2.12Elaborati di analisi del PRG di Pergine Valsugana

	TIPO ELAB.	SCALA	SIGLA	TITOLO
A				Indagine socio economica :
B				Consulenza ecologico Ambientale :
	rel.		B1	Relazione
	tav.	1:20000	B2	L'uso del suolo
	tav.	1:20000	B3	La proprietà pubblica per categoria
	tav.	1:20000	B4	La proprietà pubblica per ente di appartenenza
	tav.	1:20000	B5	Il sistema del verde pubblico
	tav.	1:20000	B6	Il sistema delle acque pubbliche
	tav.	1:20000	B7	Il sistema della viabilità pubblica
	tav.	1:5000	B8	Percorsi ciclabili
	tav.	1:20000	B9	Le emergenze sul territorio
	tav.	1:20000	B10	Viabilità rurale e forestale
C				Analisi paesaggistico ambientale :
	tav.	1:20000	C1	Rappresentazione delle unità paesaggistiche
	tav.	1:20000	C2	Suddivisione del territorio: paesaggio naturale, artificiale, urbano
	tav.	1:20000	C3	Elementi di rilevanza paesaggistica
	schede	1:20000	C4	Rilevazione delle unità paesaggistiche
	tav.	1:20000	C5	Grado di trasformabilità
D				Analisi clivometria :
	rel.			Vedasi capitolo 9.1 relazione generale
	tavola	1:20000	D1	Mappa generale delle pendenze
	tavola	1:5000	da D2 - D4	Mappa delle pendenze
E				Analisi soleggiamento :
	rel.			Vedasi capitolo 9.2 relazione generale
	tavola	1:20000	da E1 - E8	Soleggiamento medio annuo e medio mensile
	tavola	1:5000	da E9 - E11	Soleggiamento medio annuo : particolari
F				Centri storici: Analisi storica :
	rel.		F1	Relazione con ideogrammi
	tavola	1:20000	F2	mappa datata 1750
	tavola	1:20000	F3	mappa datata 1855
	tavola	1:20000	F4	mappa datata 1930
G	schede		G1	Centri storici: schedatura edifici - ricerca tipologica ed attribuzione tipo di intervento - raccolta fotografica:
	tav.	1:1000	da G2a - G2q	numerazione edifici
	tav.	1:2000	da G3a - G3m	epoca di costruzione
	tav.	1:2000	da G4a - G4m	grado di utilizzo
	tav.	1:2000	da G5a - G5m	destinazione principale edificio
	tav.	1:2000	da G6a - G6m	destinazione piano terra edificio
	tav.	1:2000	da G7a - G7m	numero dei piani
	tav.	1:2000	da G8a - G8m	degrado fisico
	tav.	1:2000	da G9a - G9m	destinazione spazi aperti
H				Analisi standard urbanistici :
	rel.		H1	tabelle di calcolo
	rel.		H2	calcolo superfici P.R.G.

rel.		H3	macrozone - tabelle di calcolo
rel.		H4	macrozone - calcolo superfici P.R.G.
L			Analisi infrastrutturale :
tav.	1:20000	L1	viabilità ed infrastrutturazione fognaria
tav.	1:20000	L2	viabilità ed infrastrutturazione elettrica
tav.	1:20000	L3	viabilità ed infrastrutturazione gas

Tabella 2.13 Elaborati di progetto del PRG del Comune di Pergine Valsugana

	TIPO ELAB	SCALA	SIGLA	TITOLO
M				Relazione illustrativa
M1				Relazione illustrativa variante 2004
N				Programma per l'edilizia abitativa
O				Norme di attuazione
O - bi s				Contenuti dei piani attuativi
				Sistema Ambientale :
P	tav.	1:10000	da SA1 a SA3	Sistema ambientale
Q				Anagrafe dei siti da bonificare
Qb is				Anagrafe dei siti inquinati o bonificati
				Sistema Insediativo, Produttivo, Infrastrutturale :
R1	schede			Centri storici: Tipologie architettoniche storiche
R2	schede		n.14 argomenti	Centri storici: Abaco elementi compositivi di riferimento
S	tav.	1:1000	da INT 1 a INT13	Centri storici: Tipo di intervento
T	tav.	1:1000	da ST1 a ST13	Centri storici: Tavole di struttura
U	tav.	1:1000	da SAP1 a SAP13	Centri storici: Definizione spazi aperti
V	tav.	1:5000	da GEN1 a GEN9	P.R.G. Tavole generali
Z	tav.	1:2000	da DET1 a DET15	P.R.G. Tavole di dettaglio
X	tav.	1:2000	da INFR1 a INFR3	Classificazione viabilità

Si riportano in allegato gli estratti cartografici di maggior interesse relativi all'area di indagine per il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame (vedi tavola n. [DU22290C1BCX20012]).

Anche per lo strumento di pianificazione ora considerato si manterrà, per facilità di trattazione, la suddivisione per tensione di esercizio e per stato della linea. In relazione alla "Tavola generale" del PRG del Comune di Pergine Valsugana (1:5.000) le zone attraversate dal progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame interessa le seguenti zone:

Linea 220kV aerea:

- Aree -F- per servizi e attrezzature – F6 – Zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E5 – Zone a bosco”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E2 – Zone agricole di interesse secondario”.
- “Zone di tutela e protezione – Laghi, fiumi e torrenti”.
- “Zone di tutela e protezione – Fasce di rispetto stradale”.

- “Aree -F- per servizi e attrezzature – F2 – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - sportive”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E3 – Zone agricole di particolare tutela”.
- “Aree -F- per servizi e attrezzature – F10 – Zone per attrezzature tecniche – Discariche di inerti”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E1 – Zone agricole di interesse primario”.
- “Aree -A- di particolare interesse storico, artistico e ambientale – Beni culturali – Aree di interesse archeologico a tutela 02”.

Linee in dismissione 220kV:

- Aree -F- per servizi e attrezzature – F6 – Zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E5 – Zone a bosco”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E2 – Zone agricole di interesse secondario”.
- “Aree -B- e -C- ad uso prevalentemente residenziale – B2 – Zone edificate di integrazione e completamento”.
- “Zone di tutela e protezione – Fasce di rispetto stradale”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F3 – Zone a verde pubblico”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E1 – Zone agricole di interesse primario”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E3 – Zone agricole di particolare tutela”.
- “Aree -H- per il verde – H1 – Zone di rispetto storico-paesaggistiche: verde privato”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F8 – Parcheggi pubblici”.
- “Aree -B- e -C- ad uso prevalentemente residenziale – B1 – Zone edificate sature”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F4 – Zone destinate a verde di protezione ed arredo”.
- “Aree -B- e -C- ad uso prevalentemente residenziale – B3 – Zone edificate di integrazione e completamento”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E4 – Zone per attrezzature di supporto per la produzione agricola”.
- “Aree -D- destinate prevalentemente ad attività economiche – D1 – Zone produttive del settore secondario”.
- “Aree -D- destinate prevalentemente ad attività economiche – D3 – Zone terziarie e direzionali”.
- “Aree -D- destinate prevalentemente ad attività economiche – D4 – Zone per l’attività estrattiva”.

Linee 132kV aeree:

- Aree -F- per servizi e attrezzature – F6 – Zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E5 – Zone a bosco”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E2 – Zone agricole di interesse secondario”.
- “Zone di tutela e protezione – Laghi, fiumi e torrenti”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E1 – Zone agricole di interesse primario”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F2 – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sportive di progetto”.

- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F7 – Zone destinate al sistema ferroviario”.
- “Aree -A- di particolare interesse storico, artistico e ambientale – Riserve naturali locali”.

Linee 60kV aeree:

- Aree -F- per servizi e attrezzature – F6 – Zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E5 – Zone a bosco”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E2 – Zone agricole di interesse secondario”.
- “Zone di tutela e protezione – Laghi, fiumi e torrenti”.
- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E1 – Zone agricole di interesse primario”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F2 – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sportive di progetto”.
- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F7 – Zone destinate al sistema ferroviario”.
- “Aree -A- di particolare interesse storico, artistico e ambientale – Riserve naturali locali”.

Linee in dismissione 60kV:

- “Aree a destinazione agricola -E-, a bosco, a pascolo ed improduttive – E5 – Zone a bosco”.
- “Zone di tutela e protezione – Laghi, fiumi e torrenti”.

Nuova Stazione elettrica di Cirè:

- “Aree -F- per servizi ed attrezzature – F10 – Centrali idroelettriche”.

Per quanto riguarda la tavola “Sistema ambientale”, sopra riportata, la maggior parte del progetto verrà realizzato in una zona denominata “Zone di tutela ambientale”. La linea di nuova realizzazione interesserà marginalmente un'area denominata “Beni culturali – Aree di interesse archeologico a tutela 02” (fig. 2.14), con il solo passaggio senza la realizzazione di opere al suo interno. La linea in demolizione a 220 kV interessa un'area che delimita “Siti e Zone della rete Natura 2000, 1”.

La linea di nuova realizzazione a 132 kV e 60 kV interessano poi “Riserve naturali locali”, come già indicato dalla precedente tavola analizzata. Si evidenzia come i perimetri delimitati dal PUP e dal PRG del Comune di Pergine Valsugana differiscano, essendo quello determinato dallo strumento provinciale maggiore rispetto a quello della pianificazione locale (aggiornato al 2012, figura 2.15).




Figura 2.18 Estratto dalla tavola "Sistema Ambientale" del PRG del Comune di Pergine Valsugana




Figura 2.19 Estratto dalla tavola "Sistema Ambientale" del PRG del Comune di Pergine Valsugana

Si riporta di seguito un estratto relativo alle Norme Tecniche di attuazione disciplinanti le zone indicate, per la parte ritenuta più interessante in relazione al progetto in esame.

Art.19 - Attrezzatura ed uso del territorio

1. *Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.*

2. *In particolare rientra fra tali interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funiviari. Per gli impianti funiviari è consentita in sede di progettazione esecutiva una tolleranza di metri 50 per parte rispetto all'individuazione planimetrica del piano, al fine di consentire le migliori soluzioni tecniche adeguate alla morfologia ed al carattere dei siti.*

... omissis...

4. *Anche gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione, a seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme di codice civile.*

Art.20 - Interventi in deroga agli indici urbanistici ed edilizi

1. *Ai sensi dell'art.65 della L.P.11.09.1998, n.10 (art.104 - L.P.22/91) i poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. La Giunta provinciale con deliberazione n° 1927, dd.27.07.2001 e s.m., individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.*

... omissis...

Art.34 - Laghi, Fiumi, Torrenti e Rogge

1. *Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei bacini artificiali, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.*

2. *La riva dei laghi e dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.*

3. *All'interno di tali zone, è possibile, compatibilmente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e la situazione di pericolosità esistente, con le autorizzazioni e i pareri degli organi provinciali preposti alla gestione del reticolo idrografico, il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.*

... omissis...

6. *Per quanto riguarda fiumi e torrenti di competenza provinciale, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente autorizzate dagli organi provinciali competenti. Al termine delle operazioni di prelievo, le aree interessate vanno ripristinate nei termini previsti nelle concessioni e sistemate in modo da inserirsi organicamente nel sistema ambientale circostante.*

... omissis...

8. *Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come laghi, bacini artificiali, fiumi, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18" Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.*

... omissis...

10. *Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa: per quanto riguarda l'assoggettamento alla L.P. 18/76 e s.m. ed alla competenza degli organi provinciali, questa è limitata solamente ai corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche ed appartenenti al demanio idrico.*

11. *Gli interventi su rogge e corsi d'acqua esistenti sono disciplinati dalle leggi vigenti.*

Art.36 - Fasce di protezione dei corsi d'acqua

1. *Sono fasce poste a protezione dei corsi d'acqua al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale come previsto dalle specifiche norme in materia.*

2. *Per il corso del torrente Fersina, nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento, e per tutti gli altri corsi d'acqua in gestione all'Azienda speciale di Sistemazione montana della Provincia, è stabilita una fascia di protezione di profondità pari a metri 10 misurata dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini. All'interno della fascia dei 10 m, è vietata qualsiasi nuova costruzione compresa quella interrata, fatte salve le procedure di deroga previste dalla L.P. 18/76 e s.m.*

3. *Per il corso del torrente Fersina, al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, è prevista una fascia di protezione di profondità pari a 30 m misurata dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini. All'interno della fascia dei 30 m è vietata qualsiasi nuova costruzione compresa quella interrata.*

... omissis...

Art.37- Riserve naturali provinciali e riserve locali

1. Le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono disciplinate dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

2. Le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono individuate nella cartografia del Sistema Ambientale e si distinguono in:

- riserve naturali provinciali "P"
- riserve locali "C"

... omissis...

4. Riserve locali. Il P.R.G. con apposita simbologia, riporta nelle carte di piano e nel sistema ambientale la delimitazione delle riserve locali. Le riserve locali sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale. Nel caso la riserva risulti individuata ma non ancora istituita qualsiasi intervento o modifica del territorio deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 della Provincia Autonoma di Trento.

Art.38 – Siti e zone della rete "Natura 2000"

1. Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia la delimitazione dei Siti e zone della rete "Natura 2000" come definiti dalla L.P. 11/2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" al fine di individuare sul territorio comunale, in adempimento alla direttive comunitarie in vigore, la aree interessate dalla "Rete natura 2000". I siti e le zone sono indicati con apposito perimetro e contraddistinti con un numero progressivo come risulta nel seguente elenco:

1. Assizi – Vignola
2. Canneti di San Cristoforo
3. Lago Costa
4. Lago Pudro
5. Monte Calvo
6. Pizé

2. Nei siti e nelle zone della "Rete natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CE, nonché al D.P.R. 357/97. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa su siti e/o zone della "Rete natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

... omissis...

4. Per il sito n.1 Assizi – Vignola, per le parti che ricadono in zone E4 – zone a bosco e zone A – insediamenti storici, le relative norme di piano sono coerenti con gli obiettivi di conservazione; per le parti che ricadono in zone agricole qualsiasi intervento o modifica del territorio va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

Art.39 – Beni culturali

1. Il Piano Regolatore individua con apposita simbologia i beni sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG. In ogni caso la verifica della sussistenza del vincolo deve essere accertata mediante verifica tavolare.

... omissis...

3. Il Piano regolatore generale riporta con apposita simbologia le zone di interesse archeologico, così ripartite a seconda del grado di interesse archeologico:

... omissis...

Aree di interesse archeologico a tutela 02: sono zone che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la loro entità storica-strutturale sconsigliano l'adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto programmi integrati di verifica e di intervento. Oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal piano regolatore generale con la sola condizione che:

- ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie profonde deve essere preventivamente segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, la Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento per permettere l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici e l'individuazione delle prescrizioni e delle cautele operative che l'indizio di volta in volta richiede;
- eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G. devono parimenti essere segnalati dalla competente Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento quando gli eventuali lavori di sbancamento sono eseguiti a una profondità superiore a 1 mt ed interessano aree non manomesse in passato (per esempio, realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine);
- gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G..

Nel caso entro la perimetrazione vi siano aree di proprietà pubblica, queste sono assoggettate alla disciplina dei Beni archeologici a tutela 01.

... omissis...

5. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia entro ventiquattro ore all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di cose immobili o mobili di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico.

Art.56 - Zone omogenee di tipo "B"

1. Parti di territorio ad uso prevalentemente residenziale, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee di tipo "A".

... omissis...

9. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in rapporto alla possibilità edificatoria, in:

B1 - zone edificate sature;

B2, B3, B4, B5 - zone edificate di integrazione e completamento;

Art.57 - B1 - Zone edificate sature

1. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è vietato qualsiasi aumento della superficie utile lorda esistente, salvo quanto previsto dal successivo punto n.2.

... omissis...

Art. 58 - B2, B3, B4, B5 - Zone edificate di integrazione e completamento

1. Comprendono le zone a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali è ammessa l'edificazione.

... omissis...

Art.64 - D1: zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento

1. Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento sono zone già parzialmente utilizzate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.

... omissis...

5. Le zone D1 si distinguono in due sottozone:

D1-[P] zone produttive esistenti e di completamento di livello provinciale;

D1-[L] zone produttive esistenti e di completamento di livello locale.

... omissis...

Art.71 - D3: zone terziarie e direzionali

1. Nelle zone terziarie e direzionali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso di cui all'art.6 delle presenti norme:

- #2°funzioni direzionali,

- #4°funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°

... omissis...

Art.72 - D4: zone per attività estrattive.

1. La complessità litologica e le peculiarità geomorfologiche che caratterizzano il territorio comunale, hanno determinato la presenza di una vasta gamma di minerali e di rocce, che in considerazione dei loro impieghi, sono suscettibili di attività estrattiva.

2. Le zone soggette ad attività estrattiva e di discarica sono riportate nella cartografia di piano con apposita simbologia, e sono soggette ai piani di settore predisposti ai sensi della L.P. n.6, dd. 04.03.1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. A seconda della specifica utilizzazione, le singole aree sono soggette alla seguente disciplina:

a) **zone estrattive:** Le zone definite di attività estrattiva sono destinate ad ospitare oltre all'attività di estrazione vera e propria, manufatti sia a carattere permanente che precario, le attrezzature fisse, semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari all'attività di cava e alla lavorazione del materiale estratto;

... omissis...

5. Nelle zone di cui alle precedenti lett. a) e b) è comunque consentita la realizzazione di tutte le opere, e soltanto quelle, previste nel piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt.2 e 22 della L.P.n.6, dd.04.03.1980 e successive modifiche ed integrazioni, e nei programmi di attuazione di cui all'art.6 della citata legge.

Art.73 - zone omogenee di tipo "E"

1. Il P.R.G. individua le zone agricole. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria "E" secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, che le definisce: parti di territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone "C".

1. bis Il Piano Urbanistico Provinciale individua, nelle tavole del sistema insediativo e reti infrastrutturali, le aree agricole e le aree agricole di pregio. In tali aree, la relativa disciplina prevista dagli art. 37 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.P. prevale, qualora più restrittiva, sulle norme del P.R.G..

... omissis...

9. Nelle zone E1, E2, E3, E4, E6 sono ammessi, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5, i seguenti interventi:

- Sistemazioni idraulico agrarie consistenti nella costruzione di impianti irrigui, tecnologici, ecc;
- Movimenti di terreno indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente e finalizzati a seguito di iniziative di ricomposizione fondiaria all'aumento della produttività agricola;

- Cambi di coltura ad esclusione della trasformazione da agricola a forestale;
- Miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai fondi agricoli, ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse con sezione non superiore a ml. 3,00;
- Disboscamento, delle superfici destinate all'esercizio dell'attività agricola e agropastorale, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
- Costruzione e ricostruzione dei muri di contenimento, di sostegno di terrazzamenti coltivati, di confine e di recinzione con pietrame faccia a vista. Nelle zone agricole di particolare tutela "E3" è prescritto l'utilizzo della tecnica del "finto secco" e cioè con l'utilizzo di pietrame a vista e retrostante legante in calcestruzzo di rinforzo;
- Serbatoi per l'irrigazione, interrati o realizzati all'interno dei depositi per attrezzi agricoli di cui al comma 7.3 del presente articolo.

10. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree agricole a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali.

Art.74 - E1: Zone agricole di interesse primario

1. Sono zone destinate alla produzione agricola e all'esercizio delle attività agricole, nelle quali non è necessaria, date le caratteristiche di tali attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

2. Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola.

... omissis...

Art.75 - E2: zone agricole di interesse secondario

1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone di interesse primario, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. Si tratta di zone previste in adiacenza a nuclei abitati, dove prevale un'attività a conduzione strettamente familiare; per tali ragioni sono destinate ad ospitare gli interventi edilizi strettamente commisurati alle esigenze abitative e lavorative dei residenti.

2. In esse è consentita, la realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole, ortofloricole e zootecniche con l'esclusione delle stalle a carattere industriale, secondo le modalità e i parametri stabiliti per le zone agricole di interesse primario di cui al comma 3 dell'art.74 e gli interventi edilizi di cui al comma 4 dello stesso.

... omissis...

Art.76 - E3: zone agricole di particolare tutela

1. Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, produttivo e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

2. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole di particolare tutela sono vietati:

- trasformazioni che sovvertano: la morfologia dei luoghi, le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- Insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione;

... omissis...

Art.77 - E4: Zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola

1. Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.

... omissis...

Art.78 - E5: zone a bosco

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia. Esse sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolto allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Tenuto conto di quanto definito nell'art.73, in merito agli edifici esistenti, in tali zone è vietata ogni edificazione, fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini ed in attività, nella misura del 20% della Sul esistente e comunque per non più di mq.100, al fine di garantire la funzionalità, previo uno studio accurato che ne dimostri la necessità in merito ai riscontri di carattere turistico e ne verifichi l'impatto ambientale.

3. Nell'ambito delle zone a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del Piano Urbanistico Provinciale, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 24 bis delle presenti norme.

Art.83 - F2 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate al soddisfacimento della popolazione comunale e temporanea, in materia di servizi ed attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale.

2. Esse sono suddivise in categorie ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano e nelle tavole di struttura dei centri storici:

... omissis...

8. **Attrezzature sportive:** Nelle zone con l'indicazione di "attrezzature sportive" esistenti [S] - o di progetto [S-PR], è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, piscine, ecc..) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

... omissis...

Art.84 - F3 - Zone a verde pubblico

1. Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

2. Le zone a verde pubblico dovranno essere dedicate in totale al tempo libero e saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

... omissis...

4. Nelle aree a verde pubblico non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri precari per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

... omissis...

5. In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

6. Le aree libere da attrezzature dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree. E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

... omissis...

Art.85 - F4 - Zone destinate a verde di protezione e di arredo

1. Le zone destinate a verde di protezione e di arredo, finalizzate alla protezione degli abitati, sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti.

Art.87 - F6 - zone destinate a strade, spazi pubblici e piazze

1. **Norme generali:** Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale, meccanico e loro servizi. In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico e la sosta dei mezzi meccanici e dei pedoni.

2. **Strade:** Il P.R.G., in una apposita planimetria in scala 1:10000, (tavole infrastrutture - INFR), individua la maggioranza delle strade esistenti sul territorio comunale, e ad ognuna vi attribuisce una specifica "categoria". La cartografia riprende le attribuzioni del Piano urbanistico provinciale e le determinazioni del D.G.P.n.909, dd.03.02.1995 e.s.m. e della successiva delibera n.10778 dd.02.10.1998, integrandole con tre nuove classi di strade: "strade locali secondarie", "strade urbane" e "strade di quartiere".

... omissis...

2.9 Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante, aree per il deposito di materiale e per la sosta dei macchinari impiegati negli interventi di manutenzione stradale.

... omissis...

Art.88 - F7 - zone destinate al sistema ferroviario

1. Il P.R.G. identifica con apposita simbologia le zone destinate alle linee ferroviarie e le zone destinate a centri intermodali [FS].

2. **Zone destinate alle linee ferroviarie.** Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio. E' in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone purché comprese entro la fascia di rispetto di cui al D.G.P. n.909, dd.03.02.1995 e s.m., e al D.P.R.n.753, dd.11.07.1980, purché di proprietà dell'ente interessato.

3. Gli interventi previsti al precedente comma 2 del presente articolo sono ammessi anche nelle aree interessate dalla previsione di interramento della ferrovia fino a quando non saranno approvati i relativi progetti di intervento e definite le necessarie intese tra i soggetti interessati.

... omissis...

Art.89 - F8 - Parcheggi pubblici e ad uso pubblico

1. Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici e ad uso pubblico, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. [P] parcheggi a raso;

[Pi] parcheggi interrati;
[Pa] parcheggi in elevazione (autosilos);
[Pc] parcheggi ad uso specifico per "camper - autocaravan - motorhome";
... omissis...

Art.92 - F10 - Zone per attrezzature tecniche.

1. Sono zone destinate alla realizzazione di servizi ed infrastrutture tecniche di interesse collettivo.

2. Esse sono suddivise in:

[C] centrali idroelettriche, e di trasformazione dell'energia elettrica;

[DI] discariche di inerti;

[D] depuratori, vasche di decantazione;

[M] cabine riduzione e misura metano;

[RO] impianti di rottamazione;

[CRZ] centri di raccolta zonale;

[RME] aree per il riciclaggio di materiali provenienti dall'edilizia;

[SRT] sistemi radiomobili di telecomunicazione;

[TL] impianti ed attrezzature tecnologiche e per la logistica.

3. Oltre alle opere di cui al comma 2 possono essere consentite l'insediamento di uffici e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale. È ammessa una quota residenziale corrispondente ad una unità non eccedente i 130 mq di superficie utile lorda (Sul) riservata al personale di sorveglianza e manutenzione.

... omissis...

5. Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

6. Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

7. Discariche di inerti: l'attuazione delle zone a discariche di inerti [DI] è prevista tramite la stesura del Piano Comprensoriale di Smaltimento Rifiuti Speciali ai sensi del D.L. n.22, dd.05.02.1997 e del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento. La disciplina in materia è regolamentata dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 nonché dal D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n.10". Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica d'inerti. Le indicazioni del P.R.G., inerenti la tipologia di intervento all'avvenuto esaurimento della discarica, sopravvivono alle indicazioni del P.C.S.R.S. riguardanti la destinazione finale. In ogni caso la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica dovrà essere compatibile con il mantenimento del "pacchetto di chiusura" della discarica stessa.

Art.93 - F11 - Elettrodotti ad alta tensione

1. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistico – ambientali, delle zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e/o paesaggistiche, delle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e/o interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale e delle aree assoggettate a tutela secondo i disposti del D.Lgs n.42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" al fine della realizzazione delle reti per elettrodotti, si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia.

Art.101 - H1 - Zone di rispetto storico e di rispetto paesaggistico: verde privato

1. Il Piano classifica aree di rispetto storico e di rispetto paesaggistico, quelle aventi caratteristiche di: orto, parco o giardino privato di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. Tali aree svolgono generalmente il ruolo di cuscinetto tra nuclei storici e nuova edificazione, ma anche di rispetto paesaggistico in senso generale e pertanto sono finalizzate alla tutela ambientale degli insediamenti, ma anche di particolari zone caratterizzate da una presenza significativa di verde seppure privato.

2. In tali aree è prescritto il mantenimento migliorativo dello stato dei luoghi, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, i manufatti accessori storici quali muri di sostegno in pietrame ed il rapporto visivo con gli edifici. Sono inoltre consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole, nonché il mantenimento delle serre esistenti.

... omissis...

5. Non è consentita alcuna edificazione, ad eccezione di costruzioni nel sottosuolo per autorimesse e depositi con relative rampe d'accesso e locali tecnici, a condizione siano ricoperte da uno strato di terreno pari a m.0,40 e comunque idoneo al mantenimento del verde che si prevede di impiantare.

... omissis...

Art.111 - Fasce di rispetto stradale

1. È lo spazio laterale alle strade così come definito dal D.G.P. n. 909, dd.03.02.1995 e s.m.

2. Rappresentazione grafica: Le fasce di rispetto stradale, sono interpretate dal P.R.G. come vincoli di inedificabilità attribuiti al territorio limitrofo alla viabilità, indipendentemente dalla destinazione d'uso dello stesso. Esse vengono generalmente individuate sulla cartografia di piano sovrapponendosi alle destinazioni di zona.

... omissis...

6. *Limiti di utilizzo:*(art.6 - D.P.G.P. n.909, 03.02.1995 e s.m.) *Nelle aree interessate dalle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno compresa la realizzazione di rampe di accesso a garage interrati, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.*

... omissis...

7. *L'intera zona interessata dalla fascia di rispetto stradale è al servizio della viabilità e delle relative pertinenze, ivi comprese piste ciclabili, percorsi pedonali, barriere acustiche, sistemazioni a verde, viali alberati, parcheggi alberati ecc. Nelle predette aree vincolate sono consentiti:*

- *ampliamenti e potenziamenti della viabilità, purché le strade stesse siano definite dal P.R.G.: "di potenziamento";*
- *piazzole per la sosta dei mezzi pubblici;*
- *piazzole per la nettezza urbana;*
- *recinzioni, in conformità alle norme del codice della strada;*
- *ampliamenti e potenziamenti degli impianti di distribuzione carburanti esistenti;*
- *reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;*
- *sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;*
- *cabine elettriche, impianti e volumi tecnici limitatamente all'interrato;*
- *modeste opere di impiantistica di altezza non superiore ad m.1,5;*
- *pozzi;*
- *metanodotti, ecc.;*
- *strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari ed a servizio delle opere consentite in detta zona vincolata;*
- *marciapiedi.*

8. *I tracciati delle infrastrutture definite "di potenziamento" o "di progetto" possono essere sempre modificati all'interno delle fasce di rispetto, a livello di progetto definitivo od esecutivo senza che ciò comporti varianti al P.R.G..*

... omissis...

Art.113 - Fasce di rispetto ferroviarie

1. *Le fasce di rispetto ferroviario, sono dei vincoli di inedificabilità attribuiti al territorio, indipendentemente dalla destinazione d'uso dello stesso.*

2. *Le larghezze delle fasce di rispetto ferroviario sono stabilite dal D.G.P. n.909, dd.03.02.1995 e s.m., e del D.P.R.n.753, dd.11.07.1980 e s.m., e sono recepite dal Piano Regolatore in m.30 dall'asse del binario più vicino. Le fasce di rispetto ferroviario tracciate dal P.R.G. sono del tipo "indicativo", poiché eventuali deroghe potranno essere consentite caso per caso dall'Ente Ferrovia.*

... omissis...

In base alla normativa riportata si riscontra quindi che la parte di intervento di razionalizzazione ricadente nel comune di Pergine Valsugana risulta compatibile con le norme e la disciplina indicate nel PRG, distinguendo ovviamente tra le zone interessate da interventi di costruzione e quelle soggette a interventi di demolizione. L'intervento può quindi ritenersi coerente con la programmazione di livello comunale per il territorio considerato.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nel PRG del Comune di Pergine Valsugana.

2.4.13.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Civezzano

La variante vigente del PRG per il territorio comunale di Civezzano risale al 2007: la Variante è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n.33 dd. 27/09/07 e pubblicata sul B.U.R. del Trentino Alto Adige il 12/10/2007. E' stata approvata definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n.8 dd. 24/04/08 dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1447 dd. 06/06/2008

L'ultima variazione risale al 2011, ed è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2875 del 23/12/2011.

Il nuovo Piano Regolatore Generale non comporta modifiche sostanziali al disegno urbanistico del piano precedente. E ciò perché l'assetto territoriale si presenta ormai definito e consolidato dalle scelte operate con gli strumenti di pianificazione urbanistica, adottati successivamente al P.U.P. del 1967.

La funzione del P.R.G. non è pertanto quella di ridefinire l'assetto urbanistico, ma di correggere alcune distorsioni, razionalizzare la situazione esistente e individuare gli interventi prioritari, su cui indirizzare le risorse dell'Amministrazione comunale, al fine di orientare e promuovere il processo di qualificazione del tessuto urbano.

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- cartografia comprendente:
 - n. 45 avole formato A3 in scala 1: 2000 + n. 1 tavola con la simbologia;
 - n. 08 tavole formato A3 in scala 1: 5000 + n. 1 tavola con la simbologia;
 - n. 05 tavole in scala 1:1000, con le categorie d'intervento sugli insediamenti storici;
 - schedatura delle unità edilizie interne agli insediamenti storici;
 - Norme di Attuazione.

Si riportano nella tavola n. [DU22290C1BCX20012] allegata gli estratti degli elaborati di maggior interesse al fine di analizzare il territorio su cui insiste il progetto di razionalizzazione delle linee in esame e di confermarne la coerenza sul piano normativo.

Il territorio comunale di Civezzano viene interessato solamente dal passaggio parziale della nuova linea a 220 kV e dal tracciato in demolizione alla stessa tensione di esercizio. In relazione all'insieme di tavole denominate "Sistema insediativo" il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame attraversa le seguenti zone:

Linea 220 kV aerea:

- "Bosco" (art. 33 NTA).
- "Aree agricole di interesse primario" (art. 31 NTA).
- "Aree di rispetto – Strade di 3^a categoria esistente" e "di progetto" (titolo IV NTA).
- "Aree di rispetto – Strade di 4^a categoria esistente" (titolo IV NTA).
- "Aree di rispetto – Strada locale esistente" (titolo IV NTA).
- "Aree di protezione – Acque demaniali" (titolo V NTA).
- "Viabilità e spazi pubblici" (art. 34 NTA).
- "Aree di protezione – Protezione paesaggistica" (titolo V).
- "Aree agricole di interesse secondario" (art. 32 NTA).

Linea in dismissione 220kV:

- "Bosco" (art. 33 NTA).
- "Aree agricole di interesse primario" (art. 31 NTA).
- "Aree di protezione – Acque demaniali" (titolo V NTA).
- "Aree di protezione – Protezione paesaggistica" (titolo V).
- "Aree di rispetto – Pista ciclabile" (titolo IV).
- "Aree di rispetto – Strade di 3^a categoria esistente" (titolo IV NTA).
- "Aree di rispetto – Strada locale esistente" (titolo IV NTA).
- "Viabilità e spazi pubblici" (art. 34 NTA).
- "Attività produttive" (art. 20 NTA).
- "Verde privato" (art. 17 NTA).

La tavola "Sistema ambientale" colloca i tratti parziali sopra menzionati, sia di nuova realizzazione che di demolizione, interamente in zona denominata "Aree di tutela ambientale", normata al titolo V delle NTA.

Si riporta di seguito un estratto relativo alle Norme Tecniche di attuazione riguardanti le zone precedentemente indicate, per le parti ritenute più interessanti in relazione al progetto di razionalizzazione delle linee in esame.

ART.3

EFFETTI E COGENZADEL PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto nel rispetto delle destinazioni di zona, dei parametri edilizi, dei vincoli e dei criteri d'intervento contenuti nelle presenti norme di attuazione.

2. I fabbricati e le destinazioni d'uso, che al momento dell'adozione del PRG, sono in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Nel frattempo possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammesse altre categorie d'intervento o altre destinazioni d'uso solo se esplicitamente asserito nelle relative norme di zona.

3. Il Sindaco può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle previsioni del piano, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure stabilite dalle specifiche norme che regolano la materia.

ART.17

AREE A VERDE PRIVATO

1. Sono aree di pertinenza di edifici residenziali, destinate a giardini privati. Trattasi generalmente di aree sottratte alla conduzione agricola ed asservite ai fabbricati limitrofi, in funzione ornamentale e del tempo libero.

2. Sono ammessi solo:

- interventi sui fabbricati esistenti nel rispetto delle presenti norme;
- l'installazione di manufatti non rilevanti sotto il profilo edilizio" (vedi art. 6);
- la creazione di parcheggi in superficie.

... omissis...

ART.20

AREE PER ATTIVITA'PRODUTTIVE DI LIVELLO PROVINCIALE

1. Sono le aree produttive del settore secondario individuate dal P.U.P., contraddistinte dalla sigla Pr, nelle quali sono ammesse le seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- e) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- f) servizi ed impianti di interesse collettivo nonché servizi per le attività produttive, se individuati dal piano attuativo.

... omissis...

ART. 31

AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

1. Sono aree destinate all'agricoltura, per le quali il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole sono considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.

2. Sono ammessi solo interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, con l'esclusione della conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali;
- b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e, comunque, previa autorizzazione rilasciata in conformità alle norme che regolano la materia, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per una superficie utile lorda di 130 mq (il volume non deve comunque superare i 400 mc previsti dal PUP), a condizione che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

... omissis...

ART.32

AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

1. Sono aree destinate all'agricoltura, che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di interesse primario.

2. Valgono le stesse norme delle "Aree agricole di interesse primario" salvo il comma 7 e 9 che sono sostituiti dai commi seguenti.

... omissis...

ART.33

AREE ABOSCO

1. Sono aree occupate da boschi di qualsiasi tipo, destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco.

2. Sono ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale.

... omissis...

ART.34

AREE PER LA VIABILITA' E GLI SPAZI PUBBLICI

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.). Sono ammessi solo gli impianti connessi alla funzionalità della rete stradale, i manufatti di arredo urbano e le attrezzature per le attività di interesse collettivo.

... omissis...

4. Le strade sono dotate di una fascia di rispetto, la cui ampiezza è definita dall'articolo "Aree di rispetto delle strade" delle presenti norme, in relazione alla categoria di appartenenza. La larghezza delle aree di rispetto si misura dal limite della piattaforma stradale, per le strade esistenti e per quelle da potenziare, dall'asse stradale per quelle di progetto e dal centro della simbologia di piano per i raccordi o svincoli. Per piattaforma stradale si intende la carreggiata più le eventuali banchine laterali ad esclusione di piazzole di sosta, marciapiedi, scarpate, ecc. (vedi schema).

... omissis...

TITOLO IV

AREE DI RISPETTO

ART.35

AREE DI RISPETTO DELLE STRADE

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza della strada. Le limitazioni sono determinate dalla necessità di garantire eventuali interventi di potenziamento, miglioramento e qualificazione della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, di salvaguardare il futuro tracciato da nuove edificazioni. Fuori dal centro abitato, esse hanno anche la funzione di proteggere gli insediamenti dai disagi causati dal traffico veicolare.

2. La larghezza delle aree di rispetto stradale è indicata nelle tabelle B e C allegate ed è misurata con le modalità descritte nell'articolo "Aree per la viabilità e spazi pubblici" delle presenti norme.

3. Nelle aree di rispetto stradale è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ed i manufatti che possano ostacolare o impedire eventuali interventi di allargamento della strada, come i serbatoi e le rampe di accesso ai volumi interrati. Fanno eccezione le opere di infrastrutturazione del territorio e gli impianti tecnologici a rete. Le stazioni di servizio carburanti sono consentite solo negli spazi eventualmente individuati dal PRG.

... omissis...

8. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

ART.37

AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza degli elettrodotti. Le limitazioni sono finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.

2. Le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV determinano una fascia di rispetto della larghezza indicata nella tabella sottostante, misurata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse longitudinale della linea.

AREE DI RISPETTO			
kV	Tema singola	Doppia tema non ottimizzata	Doppia tema ottimizzata
380	100 m	150 m	70 m
220	70 m	80 m	40 m
132	50m	70 m	40 m

3. La larghezza della fascia di rispetto delle linee elettriche con tensione inferiore a 132 kV è definita dalle specifiche norme della legislazione nazionale.

4. Nelle aree di rispetto non è consentito realizzare nuovi fabbricati né ampliare quelli esistenti, se destinati ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti la permanenza di persone per più di quattro ore.

5. L'edificazione di fabbricati che comportano la permanenza di persone per più di quattro ore è subordinata ad una specifica deroga, rilasciata secondo le modalità dell'art. 14 commi 5 e 6 della Legge provinciale 15.12.2004, n. 10.

TITOLO V

AREE DI PROTEZIONE

ART.48

AREEDI PROTEZIONE PAESAGGISTICA

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i siti più esposti nelle visuali panoramiche e conservare le peculiarità del paesaggio rurale tradizionale. Questo è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei storici compatti e isolati nel territorio agricolo, sul quale si indirizza una notevole domanda di nuova edificazione. In queste aree sono vietati gli interventi di nuova edificazione, ad esclusione di quelli consentiti dalle norma di zona sugli edifici esistenti.

ART. 49

AREEDI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. In queste aree la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme di attuazione, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitare in conformità agli appositi criteri di tutela ambientale.

Art. 75

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DEI LUOGHI

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. E' vietato:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal piano regolatore generale;
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal piano regolatore generale;
- depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.

4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 78

L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche che comportano minor impatto sul paesaggio e l'ambiente e da ridurre al minimo gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione.

2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture le opere in vista devono essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali, quali la pietra per le murature ed il legno per i pali di sostegno, le canalette, le recinzioni, ecc. Il cemento armato a vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego sia imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

3. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.

4. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

In base alla disciplina sopra riportata si può affermare quindi che la parte di intervento di razionalizzazione relativa alle linee di 220 kV di tensione ricadente nel comune di Civezzano risulta compatibile con le norme indicate nei documenti del PRG, distinguendo ovviamente tra le zone interessate da interventi di costruzione e quelle soggette a interventi di demolizione. L'intervento può quindi ritenersi coerente con la programmazione di livello comunale per il territorio considerato.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nel PRG del Comune di Civezzano.

2.4.13.4. Piano Regolatore Generale del Comune di Vignola-Falesina

La variante attualmente in vigore per il Comune di Vignola – Falesina risale al 2005, in prima adozione con Delibera del Consiglio comunale n. 29 del 15/12/2005 e in seconda adozione con Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 22/03/2007.

In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 42 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa;
- f) promuovere ed incoraggiare un uso delle risorse ed una progettazione "energeticamente consapevole" per migliorare la qualità dell'abitare in armonia con le esigenze della tutela del paesaggio.

Esso è composto dagli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- a) norme di attuazione;
- b) relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche operate in rapporto al P.U.P. variante 2000;
- c) elaborati grafici così precisati:
 - 1) SISTEMA AMBIENTALE: n. 1 carta in scala 1:10000 relativa all'intero territorio del Comune, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici perimetrati, le aree archeologiche, le emergenze geologiche, le unità insediative e le aree di recupero ambientale.
 - 2) SINTESI GEOLOGICA: essa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T., estesa a tutto il territorio comunale parte integrante della variante P.U.P. 2000, nonché approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23/10/2003.
 - 3) CARTA DI PIANO:
 - n. 2 carte in scala 1:5000, relative all'intero territorio comunale riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.);
 - n. 2 carte relative alle zone maggiormente edificate, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari, denominate:
 - "Tavola A", contenente uno stralcio planimetrico;
 - "Tavola B1 B2 B3", contenente n. 3 stralci planimetrici;
 - n. 4 tavole di "analisi storica" in scala 1:1000, relative ai centri storici;
 - n. 4 tavole di "progetto" in scala 1:1000, relative ai centri storici;
 - n. 1 tavola tipologica della serra solare;
 - n. 1 tavola tipologica della legnaia.

Si riportano nella tavola n. [DU22290C1BCX20012] allegata gli estratti relativi alle tavole di maggior interesse, al fine di analizzarne sul piano normativo la coerenza con quanto previsto dal PRG per il territorio comunale.

Il territorio comunale di Vignola - Falesina viene interessato solamente dal passaggio parziale della nuova linea a 220 kV e per un tratto ancora minore dal tracciato in demolizione alla stessa tensione di esercizio. In relazione all'insieme di tavole denominate "Carta di Piano" il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in esame attraversa le seguenti zone:

Linea 220kV aerea:

- "Zone agricole di tutela ambientale" (art. 52 NTA).
- "Zone boschive e forestali" (art. 54 NTA).
- "Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (art. 18 NTA).
- "Corsi d'acqua" (art. 16 NTA).
- "Viabilità" (art. 58 NTA).

Linea in dismissione 220kV:

- "Zone boschive e forestali" (art. 54 NTA).
- "Zone agricole di tutela ambientale" (art. 52 NTA).
- "Viabilità" (art. 58 NTA).
- "Zone residenziali di completamento C" (art. 43 NTA).

La tavola "Sistema ambientale" colloca i tratti parziali sopra menzionati, sia di nuova realizzazione che di demolizione, interamente in zona denominata "Aree di tutela ambientale", normata al titolo II delle NTA.

Si riporta di seguito un estratto relativo alle Norme Tecniche di attuazione riguardanti le zone precedentemente indicate, per le parti ritenute più interessanti in relazione al progetto di razionalizzazione delle linee in esame.

Art. 14 Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale del P.R.G., redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al P.U.P., sono indicate, con apposita simbologia, le aree di tutela ambientale. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. Gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nella carta di Piano del P.R.G. nella Carta di sintesi geologica della P.A.T. per le diverse zone che vi ricadono.

(2) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel P.U.P. – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento Edilizio. Ulteriori criteri potranno essere definiti con Deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 15 Aree di protezione idrogeologica

(1) Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

(2) L'individuazione esatta dei perimetri è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. citato.

(3) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.

Art. 16 Corsi d'acqua

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

(2) La riva dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti.

(4) E' vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G..

... omissis...

(8) Eventuali torrenti non indicati in cartografia del P.R.G. sono comunque assoggettati alla presente normativa.

Art. 18 Siti d'importanza comunitaria (SIC)

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposito perimetro la delimitazione dei "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) come definiti dalla D.G.P. n. 1018 dd. 05.05.2000 e s.m.i. al fine di individuare le aree interessate dal progetto "Rete Natura 2000" in adempimento delle vigenti direttive comunitarie. Con apposito perimetro sulle cartografie di Piano è indicato il Sic presente nel territorio comunale di Comune di Vignola Falesina; si tratta di un'area che, assieme ad altre due limitrofe ricadenti sul territorio di Pergine Valsugana, forma il sito denominato "Assizzi - Vignola".

(2) Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

(3) Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente (L.P. 10/2004).

Art. 25 Aree a rischio geologico - aree di controllo geologico - aree stabili

(1) La disciplina degli aspetti geologici fa capo alle Norme della Sintesi Geologica ed alla carta di sintesi geologica redatta in scala 1:10000 dal Servizio geologico della P.A.T. e comprendente tutto il territorio comunale, approvate entrambe dalla Giunta provinciale con delibera n. 2813 del 23.10.2003. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 delle Norme di Attuazione del PUP - variante 2000 la suddetta cartografia è soggetta ad aggiornamento periodico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale.

(2) La carta di sintesi geologica suddivide il territorio comunale in parti sulla base del grado di penosità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico.

(3) Gli usi del suolo e i parametri edificatori ammessi nelle carte di piano dovranno rispettare le precitate Norme della Sintesi Geologica.

Art. 40 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Sono le parti del territorio del Comune di Vignola Falesina destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 43 e 44 e secondo le prescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

... omissis...

Art. 43 Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.

... omissis...

Art. 52 Zone agricole di tutela ambientale

(1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale.

(2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni interrato (ad esclusione di quelle ammesse al 8° comma dell'art. 49).

(3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela.

(4) Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.

... omissis...

Art. 54 Zone boschive forestali

(1) Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

(2) Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione geologica e idraulico-forestale.

(3) Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente.

Art. 58 Viabilità

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il P.R.G. indica la viabilità di IV^a categoria e la viabilità minore, denominata "altre strade".

(4) Le cartografie del P.R.G. distinguono le strade in esistenti, da potenziare o di progetto.

(5) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001, n. 2929 dd. 10.12.2004 o ad eventuali modificazioni ed integrazioni.

(6) Per le strade non individuate nelle cartografie di piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella "tabella A" citata nel punto precedente.

(7) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(8) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(9) Fuori dagli insediamenti (zone di espansione) è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., coerentemente con le previsioni dell'articolo 71 della L.P. 22/91 e s.m.i..

(10) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc..) ed aree di parcheggio.

Art. 60 Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale di cui al precedente articolo non possono essere utilizzate per l'edificazione comprese anche quelle sotto il livello naturale del terreno. In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal codice della strada);
- stazioni di pompaggio e sollevamento fognature;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

... omissis...

Art. 64 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

(1) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle Leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrata ove possibile. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

(3) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, impianti fissi di telecomunicazione, impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, oltre alle norme di settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi.

Art. 74 Deroga

(1) Alle norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale potrà essere derogato nelle forme di legge, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico come precisato nelle specifiche deliberazioni della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.).

In base alla disciplina sopra riportata si riscontra quindi che la parte di intervento di razionalizzazione relativa alle linee di 220 kV di tensione ricadente nel comune di Vignola - Falesina risulta coerente con le norme indicate nei documenti del PRG, distinguendo ovviamente tra le zone interessate da interventi di costruzione e quelle soggette a interventi di demolizione. L'intervento può quindi ritenersi coerente con la programmazione di livello comunale per il territorio considerato.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nel PRG del Comune di Vignola – Falesina.

2.4.13.5. Piano Regolatore Generale del Comune di Baselga di Pinè

L'ultima variante del PRG relativo al Comune di Baselga di Pinè risale al 2001. L'iter di approvazione del Piano è cominciato nel 2009, con la prima adozione con delibera C.C. n. 51 del 14.09.2009, seguita dalla seconda con delibera C.C. n. 07 del 29.03.2010 e dalla terza con delibera C.C. n. 28 del 28.04.2011. Il piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione nr. 2773 del 24 ottobre 2008 e pubblicata sul B.U. nr. 45/I-II del 04.11.2008 ed in vigore dal 05.11.2008, e in ultima variante con Deliberazione G.P. nr. 1830 del 26.08.2011

Il PRG è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi:

Sistema ambientale

- n.4 Tavole in scala 1:5.000
- n. 2Tavole in scala 1:10.000

Sistema insediativi, produttivo ed infrastrutturale

- N.5 Tavole complessive in scala 1:5000 con gli abitati ed il territorio aperto
- N.5 Tavole in scala 1:2000
- Le norme attuative con i seguenti allegati:
 - Allegato 1EC –Elenco dei cartigli
 - Allegato 2-PAG- Piani attuativi
 - -Allegato 3-AT – Aree di trasformazione perequativa
 - Allegato 4-MA Manufatti accessori

Il PRG è inoltre costituito dai seguenti elaborati :

- Relazione del Piano ed allegato A –Indagine socio-economica
- N. 2 tavole della carta di Sintesi geologica in scala 1:10.000

Si riporta in allegato l'estratto dalla tavola "Sistema Insediativo" (tavola n. [DU22290C1BCX20012]), ritenuta quella maggiormente utile per l'inquadramento normativo sul territorio comunale di Baselga di Pinè del progetto di razionalizzazione delle linee in esame. La parte interessata da quest'ultimo è poi soggetta a "Tutela ambientale", così come definita nelle NTA. Si omette di riportare la tavola relativa al "Sistema Ambientale", data l'esiguità della zona interessata.

Come si evince dalla tavola sopra menzionata, il territorio comunale di Baselga di Pinè interessato dal progetto di razionalizzazione è una parte decisamente esigua, e riguarda solamente la linea a 220 kV. Le zone attraversate, secondo la tavola riportata, sono le seguenti:

Linea 220kV aerea:

- "Area di destinazione agricola, bosco, pascolo, improduttivo – E1T – Zone agricole di interesse primario di tutela paesaggistico ambientale" (artt. 72, 74 NTA).
- "Area di destinazione agricola, bosco, pascolo, improduttivo – E5 – Zone a bosco" (artt. 72, 79 NTA).

Si riporta di seguito un estratto relativo alle Norme Tecniche di attuazione riguardanti le due zone indicate, per le parti ritenute più interessanti in relazione al progetto di razionalizzazione delle linee in esame e gli articoli riguardanti le opere di infrastrutturazione e più specificatamente gli elettrodotti.

Art. 23

Attrezzatura ed infrastrutturazione del territorio

23.1. Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.

23.2. In particolare rientra fra gli interventi di cui al comma 1 la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio.

23.3. Sono interventi relativi a opere di infrastrutturazione quelli rivolti alla realizzazione degli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio/televisive, telefoniche, telematiche, di controllo del traffico, di segnalazione, impianti idrici, serbatoi, acquedotti, cabine e piccoli impianti acqua, cabine e piccoli impianti di gas, piccoli impianti di protezione civile, ecc.

... omissis...

23.5. Le opere relative al comma 3 del presente articolo, ad esclusione dei siti individuati puntualmente di cui al comma 4, possono essere realizzate in qualunque zona del territorio comunale previa autorizzazione edilizia ed eventuale autorizzazione ai fini paesaggistico-ambientali se dovuta.

23.6. Gli interventi di attrezzatura del suolo, di cui ai commi 1 e 2, sono soggetti a concessione o a denuncia d'inizio attività, a seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme di codice civile.

Art. 24

Interventi in deroga agli strumenti urbanistici ed agli indici urbanistici ed edilizi

24.1. Ai sensi dell'art.104 - L.P.22/91 e s.m. ed int. i poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. La Giunta provinciale con deliberazione n° 968 di data 13 maggio 2005 ha approvato il testo unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105, ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

... omissis...

Art. 39

Sistema ambientale

La cartografia del sistema ambientale stabilisce il "regime autorizzatorio"; in essa si evidenziano: le autorizzazioni, i nulla osta o i pareri specifici, necessari preliminarmente all'ottenimento della concessione edilizia.

Il sistema individua:

- aree di tutela ambientale;
- aree di protezione idrogeologica;
- laghi, fiumi e torrenti;
- zone di protezione dei laghi;
- biotopi ed aree di protezione;
- zone di rilevanza ambientale e culturale;
- beni di interesse ambientale e naturalistico (art.94 L.P.n.22/91);
- zone di recupero ambientale;

Art. 41

Aree di tutela ambientale

41.1 Sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per loro valori di civiltà.

41.2 Nelle carte del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. e nella carta di piano, per le diverse zone che vi ricadono.

41.3 I criteri della tutela ambientale provinciale segnalati dal P.U.P. sono contenuti nelle presenti norme e nelle carte di Piano per i tipi di intervento e di edificazione ammessi, per ciascuna zona funzionale e per ciascuna situazione urbanistica, paesistica e territoriale.

41.4 Nelle predette aree ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, giusta disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 delle norme della variante 2000 al piano urbanistico provinciale.

Art. 72

Zone omogenee di tipo "E"

72.1. Il P.R.G. individua le zone agricole. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria "E" secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444.

72.2. Nelle zone omogenee "E" sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui al capitolo 3°, art.12 categorie C5 (funzioni agricole) sono inoltre consentite attività commerciali per la vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli singoli o associati come previsto dalla L.P n.4 dd. 08.05.2000 e s.m.

72.3. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvopastorali.

Tali aree si articolano in sei zone:

- E1: zone agricole di interesse primario;
- E1T: zone agricole di interesse primario di tutela paesaggistico-ambientale;
- E2: zone agricole di interesse secondario di tutela paesaggistico-ambientale;
- E3: zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola;
- E4: zone agropastorali;
- E5: zone per attività ittiche;

- E6: zone a bosco;
 - E7: zone improduttive;
- ... omissis...

Art. 74

E1T: zone agricole di interesse primario di Tutela paesaggistico-ambientale

74.1. Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico, produttivo e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

74.2. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole di particolare tutela sono vietati:

- *cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale;*
- *trasformazioni che sovvertano: la morfologia dei luoghi, le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;*
- *movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;*
- *la costruzione di serre fisse comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 6.13 delle presenti norme.*

74.3. In tali aree non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

... omissis...

Art. 79

E5: zone a bosco

79.1. Comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde boschivo.

79.2. Tenuto conto di quanto anticipato nell'art. 72 comma 7, in merito agli edifici esistenti, in tali zone è vietata ogni edificazione, fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini ed in attività, nella misura del 20% della Su esistente e comunque per non più di mq.100, al fine di garantirne la funzionalità, previo uno studio accurato che ne dimostri la necessità in merito ai riscontri di carattere turistico e ne verifichi l'impatto ambientale.

79.3. Sono altresì ammesse le opere necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché dei lavori di sistemazione idraulico-forestale nonché le opere previste dalla LP 23.05.2007 nr. 11

79.4. Nelle aree boscate di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, è ammesso il cambio di coltura, qualora l'area non abbia le caratteristiche specifiche di bosco in relazione alle specie, all'epoca e al tipo di impianto. Se l'area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico, è richiesta la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Distrettuale della Forestale.

79.5 Il cambio di coltura è inoltre ammesso, ai sensi della delibera G.P. n. 126 del 24.01.2003, per ripristinare l'attività agricola direttamente collegata ad interventi di trasformazione di coltura con criteri fissati dal Piano generale forestale.

Art. 89

F8 - Aree per elettrodotti ad alta tensione, per impianti di trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

89.1. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistico – ambientali, delle zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e/o paesaggistiche, delle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e/o interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale e delle aree assoggettate a tutela monumentale al fine della realizzazione delle reti per elettrodotti, di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di sistemi radiomobili di comunicazione, si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia.

In base all'estratto delle NTA sopra riportato si evince quindi che la parte di intervento di razionalizzazione relativa alle linee di 220 kV di tensione ricadente nel comune di Baselga di Pinè risulta coerente con la disciplina imposta dai documenti del PRG. L'intervento può quindi ritenersi coerente con la programmazione di livello comunale per il territorio considerato.



Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nel PRG del Comune di Baselga di Pinè.

2.5. Quadro sintetico della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione - coerenze relative

2.5.1. *Scopi del progetto, obiettivi dei piani esaminati e loro coerenze*

Vengono ora esposte le tabelle riassuntive riportanti la coerenza tra il progetto di razionalizzazione delle linee in esame e gli strumenti normativi considerati, legislativi, di piano e di programma. La legenda per la lettura dell'analisi di coerenza è riportata in tabella Tabella 2.1.

Tabella 2.14 Quadro sintetico della coerenza con la normativa e gli strumenti pianificatori

	Legislazione/Piano/Programma	Verifica coerenza	Analisi coerenza
Pianificazione e Programmazione energetica	Pianificazione e disciplina europea	☑	Progetto concordante/compatibile – gli obiettivi e le opere previste dal progetto e i criteri di realizzazione rispondono a obiettivi, normativa e pianificazione a livello europeo
	Piano Strategico Triennale 2012-2014 dell'AEEG	☑	Progetto concordante/compatibile – gli obiettivi e le opere previste dal progetto e i criteri di realizzazione rispondono a obiettivi e normativa del piano considerato.
	Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale Piano di Sviluppo della RTN (PdS 2011)	☑	<p>In data 23 Febbraio 2010, la Provincia di Trento, Terna Rete Italia, SET SpA ed i Comuni di Trento, Civezzano e Pergine Valsugana, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa di condivisione delle Fasce di Fattibilità dei tracciati dei nuovi elettrodotti, degli impianti da realizzarsi, delle linee da demolire.</p> <p>La soluzione concordata con la provincia Autonoma di Trento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi sulla rete a 132 kV: - realizzazione di una nuova Cabina Primaria 132/60/20 kV – Ciré; - realizzazione raccordo Ciré – linea 015 - realizzazione nuovo collegamento Ciré – SE Trento Sud; - realizzazione collegamento stazione Trento Sud - linea 015; - dismissione tratti delle linee nn. 015 e 123. <p>Interventi sulla rete 60 kV e 20 KV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione collegamento Cabina Primaria Ciré – rete SET 60 kV; - realizzazione raccordi MT a nuova Cabina Primaria Ciré. <p>Interventi sulla rete a 220 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delocalizzazione della linea n. 290 “Borgo –Lavis” nei Comuni di Pergine Valsugana e Civezzano; - dismissione tratto della linea a 220 kV n.290 Borgo – Lavis di proprietà Terna Rete Italia.

			Il progetto pertanto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2011 di Terna Rete Italia ed in esso contenuto.
	“Accordo di programma quadro”	☑	Il progetto pertanto risulta COERENTE con il protocollo d'intesa, in quanto esso è frutto di concertazione tra gli enti interessati dalla realizzazione del progetto.
	Piano di distribuzione dell'energia elettrica in Provincia di Trento	—	Piano o programma che non ha pertinenza: esso riguarda solamente bassa e media tensione e le attività di gestione del servizio elettrico.
	Piano energetico-ambientale provinciale	☑	Progetto concordante/compatibile – Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono: <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza degli approvvigionamenti: • Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche • Tutela dell'ambiente: • Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi • Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure • Competitività: • Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti • Riduzione delle fonti inquinanti e politica di rispetto del protocollo di Kyoto e di Goteborg.
Pianificazione e Programmazione Socioeconomica	Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013)	☑	Progetto concordante/compatibile – Il progetto è coerente con gli obiettivi e le disposizioni del Piano esaminato
	Programma di Sviluppo Provinciale	☑	Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame.
Pianificazione e Programmazione territoriale	L. n. 3267/1923 (Vincolo Idrogeologico)	☑	Progetto concordante/compatibile – le disposizioni di legge citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, previa valutazioni e ottenimento di nulla osta necessari secondo la normativa vigente.
	Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.)	☑	Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano. Si rimanda alla trattazione degli strumenti pianificatori di livello inferiore per la disciplina puntuale e specifica di ciascuna zona, con particolare riferimento alle invariati di natura storico-culturale, archeologica e ambientale.
	Piano Provinciale di Risanamento delle Acque (PPRA)	☑	Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)	–	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. Il PTA stabilisce infatti solamente la disciplina relativa a scarichi idrici e obiettivi di qualità delle acque.
Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP)	☑	Progetto concordante/compatibile – le azioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano. Si rimanda alla trattazione degli strumenti pianificatori di livello inferiore per la disciplina puntuale e specifica di ciascuna zona, con particolare riferimento a ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico.
Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano Cave)	–	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. Il piano viene citato solamente per la vicinanza e l'attraversamento di alcune zone da esso classificate.
Piano generale forestale e piani forestali	–	Piano o programma che non ha pertinenza: non viene prescritta una particolare disciplina in relazione alle opere previste per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica valutata. La pianificazione forestale disciplina infatti solamente la modalità di conduzione delle aziende forestali e definisce un quadro generale di riferimento per l'assessamento dei boschi interessati.
Piano faunistico provinciale (PFP)	☑	Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano gli obiettivi di tutela dettati dal piano.
L. 6 dicembre 1991, n. 394 e L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Aree protette: parchi e riserve provinciali, riserve locali)	☒	Progetto parzialmente contrastante con le disposizioni del piano o programma considerato: la L.P. n. 11/2007 non consentirebbe l'esecuzione di scavi all'interno delle riserve provinciali o locali. In considerazione della limitata entità degli stessi, della attenta progettazione, volta a minimizzare l'interferenza con le aree protette e delle misure di mitigazione e ripristino finali, nonché della recente ripermostrazione della riserva locale localizzata nel Comune di Pergine Valsugana, si ritiene che il progetto possa ottenere comunque l'autorizzazione in deroga alla normativa vigente.

	Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale (Rete Natura 2000)	☑	Progetto concordante/compatibile – Il progetto in esame dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (vedi cap. 5). Presentando incidenze non significative, la razionalizzazione delle linee elettriche in esame può dirsi compatibile con la legislazione europea, nazionale e provinciale.
	Strumenti di Programmazione e Pianificazione Locale (PRG di Trento, Pergine Valsugana, Civezzano, Vignola – Falesina e Baselga di Pinè)	☑	Progetto concordante/compatibile – le prescrizioni di piano strategiche citate sono concordi con la realizzazione del progetto in esame, in quanto rispettano la disciplina indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione e quindi gli obiettivi di buon governo enunciati nei PRG dei Comuni interessati.

2.5.2. *Eventuali modificazioni degli scenari di base*

Come riscontrabile dal quadro sinottico sopra riportato, il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche esaminato dal presente studio di impatto ambientale risulta in larga parte compatibile con gli scenari di base presenti attualmente sul territorio interessato.

Anche per quanto riguarda l'incompatibilità emersa, riguardo il divieto di scavo all'interno delle riserve naturali di livello locale, si può comunque affermare che, gli interventi in progetto, non muterebbero lo scenario di base.

Questo in quanto l'entità e la superficie interessata dallo scavo risulterebbe minima e in gran parte ripristinata alla fine della fase di cantiere alle condizioni originali.

Si sottolinea inoltre di nuovo come il perimetro della riserva locale sottoposta a tutela differisca tra lo strumento di governo del territorio di livello provinciale (PUP) e quello di livello locale (PRG del Comune di Pergine), determinando una esclusione dei sostegni nel secondo caso. Qualora essi risultassero compresi nell'area protetta, si riscontra comunque che la loro collocazione li pone nell'area "buffer" o "cuscinetto" rispetto al valore realmente tutelato: la riserva locale infatti è stata istituita per sottoporre a protezione il corso del torrente Fersina e gli immediati argini del suo alveo, caratterizzati da boschi ripariali di ontano e salice. I sostegni, essendo posti in una zona esterna all'alveo del torrente menzionato, non determinano una diminuzione del pregio degli elementi tutelati e non determineranno impatti negativi significativi sulla riserva locale.

Non si ritengono pertanto possibili modificazioni agli scenari di base prospettati dalla legislazione, dalla programmazione e dalla pianificazione locale attualmente vigente per l'area di indagine.

2.6. Eventuali disarmonie tra i piani e il progetto

2.6.1. *Compatibilità relative tra i vari piani*

Nella disamina della legislazione, programmazione e pianificazione energetica, socioeconomica e territoriale non sono state riscontrate sostanziali discrepanze o incompatibilità tra i diversi strumenti disciplinanti.

Si sottolinea nuovamente l'unica incoerenza riscontrata nella definizione del perimetro della riserva locale "Stazione di Roncogno": lo strumento di pianificazione provinciale, il PUP, determina per essa un'area di insistenza maggiore rispetto allo strumento di pianificazione locale, il PRG del Comune di Pergine Valsugana, che ne afferisce invece un'area più limitata. Ciò determina una incertezza sulla collocazione di due nuovi sostegni, il n. 37a della linea a 60 kV e n. 1 della linea a 132 kV nei pressi della nuova stazione elettrica di Cirè. Per la cartografia afferente al PUP essi si collocherebbero all'interno, mentre per quella relativa al PRG del Comune di Pergine Valsugana essi sarebbero ricadenti all'esterno.

Si possono comunque ritenere gli strumenti normativi, eccettuato il caso citato, sostanzialmente coerenti in confronto reciproco.

2.6.2. Eventuali incompatibilità del progetto rispetto alle pianificazioni in atto

L'unica incongruenza del progetto di razionalizzazione delle linee elettriche riscontrata nei confronti della disciplina esaminata è quella relativa al divieto di condurre scavi all'interno delle riserve naturali locali: tale incompatibilità risulterebbe essere un impedimento, in quanto impossibile l'esecuzione della fase di cantiere per quanto riguarda la costruzione delle fondazioni di due sostegni in località Cirè-Fratte.

Tuttavia bisogna considerare che lo scavo è di entità decisamente limitata (8x8 m a sostegno) e limitato alla realizzazione delle sole fondazioni. Esso verrà riempito e ripristinato nella maggior misura possibile per limitare al minimo gli impatti, specialmente sul suolo, conseguenti la sua esecuzione.

I sostegni sono inoltre posti, come precedentemente affermato, nell'area "buffer" o "cuscinetto" rispetto al valore realmente tutelato: la riserva locale infatti si pone l'obiettivo di tutelare il corso del torrente Fersina e gli argini del suo alveo, caratterizzati da formazioni ripariali di ontano e salice. I sostegni dunque sono posti in una zona esterna all'alveo del torrente e non determinano una diminuzione del pregio degli elementi tutelati.

Si ritiene dunque possibile l'ottenimento di una deroga alla norma pianificatoria valida per il sito.